

**DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE
2012, N. , RECANTE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE.**

RELAZIONE

Art. 1

La disposizione è volta ad agevolare l'emissione e il collocamento di obbligazioni da parte di società di progetto, rendendole appetibili per gli investitori; la proposta deve essere inquadrata nel più generale contesto europeo che prevede lo sviluppo di forme analoghe di finanziamento delle infrastrutture pubbliche volte ad attrarre capitale privato.

In particolare si rammenta la recente iniziativa, Project bond 2020, promossa dalla Commissione europea con lo scopo di orientare gli investitori istituzionali verso il finanziamento a lungo termine di progetti infrastrutturali rilevanti nei settori del trasporto, dell'energia e della banda larga; lo strumento prevede un meccanismo di condivisione da parte della BEI del rischio a garanzia (entro la percentuale massima del 20%) delle obbligazioni emesse dalle società di progetto per finanziare i relativi progetti infrastrutturali.

L'art. 41 del d.l. n. 1/2012, riformulando l'art. 157 del Codice dei contratti pubblici, non ha previsto agevolazioni di carattere fiscale, in assenza delle quali lo strumento appare di difficile utilizzo; inoltre l'attuale formulazione dell'art. 157 potrebbe non rendere possibile l'emissione di obbligazioni di progetto per rifinanziare un debito già contratto dalla società per la realizzazione dell'opera. Anche tale inconveniente limita l'appetibilità dello strumento obbligazionario in quanto lo stesso è più agevolmente collocabile sul mercato una volta che l'opera è completata ed entrata in esercizio.

E' previsto un regime fiscale agevolato che opera per le obbligazioni sottoscritte nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione di cui al comma 1 ha la finalità di incentivare la sottoscrizione di obbligazioni di progetto, introducendo un incentivo fiscale alla sottoscrizione di obbligazioni di progetto, accordando lo stesso trattamento fiscale agevolato previsto per i titoli di stato relativamente all'aliquota di ritenuta sugli interessi (12,50%).

La disposizione di cui al comma 2 è volta a ricondurre il trattamento fiscale degli interessi pagati dal concessionario sui project bond a quello degli interessi pagati sui finanziamenti bancari, escludendo pertanto l'applicazione dei limiti di deducibilità assoluta di cui all'articolo 3, comma 115, della legge n. 549/1995.

La disposizione di cui al comma 3 è volta a rendere meno gravoso il regime di imposizione indiretta applicabile alle operazioni di emissione di project bond (con particolare riguardo alle garanzie rilasciate in relazione agli stessi), soprattutto rispetto ad un finanziamento bancario, relative al perfezionamento del prestito obbligazionario e degli atti ad esso connessi.

Il comma 4 contiene la disposizione transitoria volta limitare alle sole obbligazioni sottoscritte nei tre anni successivi all'entrata in vigore del decreto le agevolazioni fiscali previste in materia di project bond dai precedenti commi.

La disposizione di cui al comma 5 è volta a chiarire che l'emissione di obbligazioni di progetto può essere diretta anche a consentire operazioni di rifinanziamento di precedenti debiti prima della relativa scadenza. In questo modo è chiarita la possibilità di procedere prima con prestiti ponte a valle dei quali strutturare e collocare project bond.

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti sulla finanza pubblica atteso che lo strumento del project bond, sebbene già previsto dalla normativa vigente, non è attualmente utilizzato, in mancanza di adeguati incentivi che compensino il rischio legato alla realizzazione delle infrastrutture cui l'obbligazione è connessa; pertanto le agevolazioni previste dalla disposizione in esame possono configurarsi come rinuncia a maggior gettito.

In base a dati ANCE, l'importo delle gare di finanza di progetto ammonta annualmente a circa 12 miliardi di euro, suddivisi per circa l'80% su gare ad iniziativa privata e il restante 20% su gara ad

iniziativa pubblica, e circa il 40% riguarda bandi superiori a 500 milioni di euro. Ne consegue che la norma proposta determina effetti considerevoli in termini di possibilità di crescita del PIL, atteso che ogni euro di nuovi investimenti si stima che generi una crescita di PIL pari a 3 euro.

Art. 2

Si interviene sull'art. 18 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012) per apportare alcune modifiche alla disciplina del finanziamento delle infrastrutture mediante defiscalizzazione:

- mediante la riformulazione dell'alinea si estende l'ambito di applicazione della defiscalizzazione a tutte le opere infrastrutturali realizzate in partenariato pubblico-privato (comma 1, lett. a);
- con la soppressione del comma 2-ter e l'introduzione del comma 2-quinques si interviene, con alcuni aggiustamenti, sulla disciplina della defiscalizzazione relativa alle opere portuali: si sopprime (comma 1, lett. b) la disposizione che, condizionando l'attribuzione del maggior gettito IVA registrato per la nuova opera all'andamento del gettito dell'intero sistema portuale nazionale, non rende appetibile per il privato l'impiego del proprio capitale in quanto, non legando la defiscalizzazione allo specifico intervento da realizzare, comporta un rischio sostanzialmente indefinito; si prevede inoltre (comma 1, lett. d), una norma di salvaguardia delle contribuzioni pubbliche già previste e destinate ad infrastrutture portuali dall'art. 1, commi 990 e 991, della legge n. 296/2006 e, dunque, volta a salvaguardare i relativi procedimenti attualmente in corso di definizione, eliminando il rischio di compromettere la realizzazione delle iniziative già avviate evitando che, sulla base di un'interpretazione estensiva dell'art. 18 vigente, non sia consentito accedere alla defiscalizzazione per i soggetti che hanno già beneficiato ai sensi delle suddette disposizioni di contributi superiori al 50% del valore dell'opera.

Le disposizioni di cui al comma 1, lett. c) sono disposizioni di coordinamento conseguenti alla soppressione del comma 2-ter dell'articolo 18 della legge n. 183/2001.

In base a dati ANCE, l'importo delle gare di finanza di progetto ammonta annualmente a circa 12 miliardi di euro, suddivisi per circa l'80% su gare ad iniziativa privata e il restante 20% su gara ad iniziativa pubblica. Ne consegue che le disposizioni proposte determinano effetti considerevoli in termini di possibilità di crescita del PIL, atteso che ogni euro di nuovi investimenti si stima generi una crescita di PIL pari a 3 euro.

Art. 3

La disposizione di cui al comma 1, è volta a superare i problemi connessi alle frequenti richieste di modifica al progetto dell'opera da parte delle amministrazioni competenti a rilasciare le autorizzazioni necessarie, che possono mettere a rischio l'equilibrio economico finanziario e la bancabilità stessa dell'opera. In tale ottica è resa obbligatoria la conferenza di servizi preliminare, da tenersi sullo studio di fattibilità, ove lo stesso sia posto a base di gara, ed è specificato che le decisioni assunte in sede di conferenza di servizi preliminare sono vincolanti per la Pubblica Amministrazione. In questo modo, le successive fasi progettuali dovrebbero risultare più celeri e snelle ed, in particolare, il progetto definitivo dovrebbe superare in modo più agevole la conferenza di servizi decisoria.

La disposizione di cui al comma 2 risponde all'esigenza di definire in modo esauriente, in conseguenza al ruolo chiave che viene ad assumere lo studio di fattibilità nella finanza di progetto, i requisiti di qualificazione dei soggetti incaricati di predisporre lo studio di fattibilità laddove lo stesso sia posto a base di gara, prevedendo l'espressa menzione dei requisiti di professionalità sui temi economico-finanziari necessari per redigere un documento che sia in grado di fornire indicazioni adeguate sulla gestione economica e funzionale della infrastruttura. Si prevede, inoltre, che, laddove l'amministrazione sia carente di professionalità adeguate, queste possano essere reperite all'esterno con procedure di gara .

Le disposizioni non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Da studi effettuati dall'ANCE, l'importo delle gare di finanza di progetto ammonta annualmente a circa 12 miliardi di euro all'anno, a cui corrispondono circa 400 bandi all'anno; la disposizione va ad incidere pertanto su queste procedure per cui diventa obbligatoria la conferenza di servizi preliminare sullo studio di fattibilità.

Art. 4

Con la disposizione, di carattere pro-concorrenziale, è elevata al 60% la quota di lavori che i concessionari autostradali titolari di concessioni assentite prima del 30 giugno 2002, sono tenuti ad affidare a terzi, rafforzando ulteriormente la disposizione inserita dal decreto liberalizzazioni che aveva già elevato la predetta quota dal 40 al 50%. La disposizione incide soprattutto sulle vigenti concessioni del settore autostradale, per lo più affidate a metà del secolo scorso senza confronto concorrenziale, avvicinando tale mercato al contesto normativo europeo. L'innalzamento del limite favorisce una maggiore partecipazione degli operatori economici, anche di medie e piccole dimensioni, nella realizzazione degli interventi presenti nel piano degli investimenti previsti nelle convenzioni di concessione, con effetto anticongiunturale nel settore.

Art. 5

L'art. 9 del d.l. n. 1/2012 ha abrogato tutte le tariffe professionali demandando alla contrattazione diretta tra professionista e cliente la determinazione del compenso; ciò nello spirito di pervenire ad una totale liberalizzazione del settore delle professioni ordinistiche che possa stimolare una maggiore concorrenza di mercato. Ferma restando l'abrogazione delle tariffe, è necessario superare la situazione di assoluta indeterminatezza in cui si sono venute a trovare le stazioni appaltanti che, in tema di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, non dispongono più di riferimenti da utilizzare per stabilire l'importo da porre a base di gara. Tale indeterminatezza si sta rilevando infatti foriera di conseguenze negative sia in termini di qualità delle prestazioni che di limitazione della concorrenza sul mercato. Inoltre, sempre nell'ambito degli appalti pubblici relativi ai servizi di architettura e di ingegneria, ci si trova nell'impossibilità di procedere alla individuazione delle prestazioni, anche ai fini della richiesta dei requisiti di partecipazione alla gara da dimostrare da parte dei professionisti, tenuto conto che la classificazione sulla base della quale venivano individuate le prestazioni professionali erano contenute nell'art. 14 della legge 143/49, oggi abrogato. La situazione di incertezza sopra descritta ha già richiesto l'intervento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che, nell'ambito di un tavolo tecnico appositamente istituito, ha fornito delle prime indicazioni con la deliberazione n. 59 del 3 maggio 2012. Ciò premesso, con la disposizione proposta si prevede che i parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante previsto al comma 2 dell'articolo 9 per la liquidazione dei compensi giudiziali siano utilizzati nell'ambito dei contratti pubblici relativi ai servizi di ingegneria e architettura, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base di gara, prevedendo altresì che il medesimo decreto definisca anche la classificazione delle prestazioni per individuare la prestazione professionale. Per evitare che si pervenga a importi da porre a base di gara più elevati rispetto a quelli precedentemente stabiliti sulla base delle tariffe professionali, a fini di contenimento della spesa pubblica, è introdotto un limite massimo, corrispondente all'importo derivante dall'applicazione delle previgenti tariffe professionali.

Inoltre per assicurare la continuità dell'azione amministrativa è previsto che nelle more dell'emanazione del decreto continuino ad applicarsi, come criteri o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base di gara, le tariffe professionali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge e, per la qualificazione dei progettisti, la classificazione contenuta nell'art. 14 della legge 143/49.

Art. 6

Il comma 1-bis nell'art. 14 del d.P.R. 917/1986, in vigore fino al 31 dicembre 2003 e abrogato con effetto dal 1° gennaio 2004 dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 (che ha introdotto l'Ires in

sostituzione dell'Irpeg), prevedeva per i Comuni (non soggetti all'allora Irpeg) la possibilità di usufruire del credito d'imposta sui dividendi ad essi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestivano servizi pubblici locali, utilizzandolo in compensazione. Il limite massimo previsto dall'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dei crediti di imposta compensabili ai sensi dell'articoli 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è pari a 516.456,90 euro per ciascuna annualità. Per i Comuni che, per effetto di tale limite, hanno ancora consistenti crediti d'imposta in ragione soprattutto di dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azioni, viene a ridursi al minimo, se non ad azzerarsi, la possibilità di utilizzare dette risorse per investimenti in infrastrutture. Con il d.P.R. del 18 settembre 2006, n. 287, è stato approvato il regolamento concernente la disciplina e i criteri di ripartizione del fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta, per l'anno 2004, sui dividendi percepiti dalle società di gestione dei servizi pubblici locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 311/2004 (Finanziaria 2005). Per gli anni successivi al 2004 non è stato disposto alcun rimborso.

Pertanto, la finalità della norma proposta è di consentire ai Comuni di utilizzare i sopra richiamati crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali necessarie per migliorare i servizi pubblici, compensando crediti e debiti all'interno del comparto della pubblica amministrazione; in tal modo si contribuisce alla crescita economica del Paese, liberando risorse a tutto vantaggio dell'economia reale e del mondo delle imprese.

Art. 7

Il provvedimento riguarda le disposizioni in materia di verifiche antincendio nelle gallerie stradali e ferroviarie.

Con il d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, entrato in vigore lo scorso mese di ottobre, sono stati introdotti nuovi criteri e nuovi modelli procedurali per la verifica antincendio degli edifici e delle attività produttive, inserendo le gallerie stradali e ferroviarie rispettivamente sopra i 500 metri e i 2000 metri (allegato 1, rigo 80), finora escluse dalle procedure di diretta competenza dei Vigili del Fuoco, nel campo di applicazione delle attività soggette alla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).

L'articolo 55, comma 1-bis, del decreto legge 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di superare la presenza di piani di intervento normativo confliggenti, in quanto la materia risultava già disciplinata da specifici provvedimenti, ha previsto che i gestori delle gallerie esistenti sia stradali che ferroviarie dovranno avere concluso i prescritti adempimenti di prevenzione incendio con l'attuazione di tutte le misure di sicurezza ai fini antincendio, ivi compresi gli adeguamenti alle vigenti norme degli impianti idrici antincendio a protezione delle gallerie, entro i seguenti termini previsti dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 (sicurezza delle gallerie stradali) e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, 28 ottobre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2006, n. 83, S.O. (sicurezza gallerie ferroviarie): nel caso delle gallerie stradali, gli interventi di adeguamento delle gallerie esistenti dovranno essere effettuati entro il 30 aprile 2019; per le gallerie ferroviarie il termine per l'adeguamento è distinto tra quello previsto per le gallerie con progetto approvato prima del decreto, stabilito al 7 aprile 2016, e quello per le gallerie in esercizio, fissato al 7 aprile 2021.

Al fine di dare modo ai gestori di presentare l'istanza prevista (SCIA) corredata dalla documentazione attestante il rispetto delle misure di prevenzione incendi, si ritiene necessario prevedere un termine pari a sei mesi decorrenti dal completamento degli adeguamenti da eseguirsi entro i termini fissati dal citato articolo 55, comma 1-bis, del decreto legge n. 1/2012.

Si modifica il TU edilizia con particolare riferimento al regime autorizzatorio per i laboratori che effettuano prove ed indagini previsto dall'art. 59. L'attuale formulazione dell'articolo 59, comma 2, del d.P.R. 380/2001 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa rilasciare l'autorizzazione ai laboratori per "effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle

geotecniche su terreni e rocce". Tale espressione deve però intendersi riferita non solo alle terre ed alle rocce intese come materiale o campioni, bensì al terreno ed alle rocce nel significato al più vasto di territorio, area, sito.

Occorre pertanto che la norma chiarisca che sono soggette ad autorizzazione anche le indagini geotecniche.

La presente proposta normativa è, quindi, finalizzata a ricondurre nell'ambito di attività dei laboratori autorizzati le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove in sito, quando questi riguardino "indagini geotecniche", in quanto, per tali tipologie di indagini, l'autorizzazione soddisfa esigenze di pubblica utilità, avendo dette prove implicazione sulla sicurezza delle costruzioni.

L'autorizzazione è tesa infatti a costituire indispensabile supporto sia alla corretta progettazione delle opere - atteso che accerta l'affidabilità dei risultati delle prove eseguite sulla base dei quali viene caratterizzato il comportamento meccanico dei terreni sui cui dovrà sorgere l'opera e quindi l'affidabilità della progettazione stessa - che al controllo della buona esecuzione dei lavori da parte dell'impresa.

In tale modo sono soggette ad autorizzazione due fasi distinte del processo con il quale viene caratterizzato il comportamento meccanico dei terreni sui cui dovrà sorgere l'opera, la cui conoscenza, come già accennato, è alla base dell'affidabilità della progettazione stessa: da un lato le indagini preliminari che si effettuano sul sito dove sorgerà l'opera, il prelievo dei campioni e le prove in sito, che rappresentano nel loro insieme le cosiddette "indagini geotecniche", finalizzate alla redazione della relazione geotecnica, (distinte dalle eventuali indagini geognostiche finalizzate unicamente alla redazione della relazione geologica e per le quali non è richiesta l'autorizzazione), dall'altra le prove di laboratorio sui campioni di terra o roccia che sono stati prelevati nella prima fase e vengono successivamente consegnati in laboratorio per le prove.

Art. 8

La disposizione di cui al comma 1 reintegra i finanziamenti autorizzati dall'art. 14 del decreto legge n. 112 del 2008 destinati all'EXPO 2015, neutralizzando al contempo gli effetti dei tagli previsti dal decreto sulle semplificazioni fiscali (d.l. n. 16/2012); con la medesima finalità i finanziamenti destinati all'EXPO 2015 sono esclusi dal taglio lineare previsto per la copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente decreto-legge. La disposizione in particolare autorizza la spesa di 4.092.408 euro per il 2012, di 4.680.489 euro per il 2013, di 3.661.620 euro per il 2014 e di 987.450 euro per il 2015.

La relativa copertura finanziaria è prevista secondo quanto disposto all'art. 69.

La disposizione prevista al comma 2 non prevede oneri a carico della finanza pubblica; al riguardo si evidenzia che nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 14, del DL n. 112 del 2008, è previsto che al Sindaco pro tempore di Milano sia nominato Commissario straordinario senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni previste ai commi 3 e seguenti si prefiggono lo scopo di migliorare le condizioni di valorizzazione della collezione della Pinacoteca di Brera e di consentire la gestione dell'Istituto secondo criteri di efficienza economica. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

In particolare, il comma 4 prevede il conferimento in uso alla Fondazione, mediante assegnazione al relativo fondo di dotazione, della collezione della Pinacoteca di Brera, dell'immobile che la ospita, nonché degli eventuali ulteriori beni mobili e immobili individuati con apposito decreto ministeriale. Nell'ambito di tali immobili potrà trovare spazio anche la sede della Fondazione.

Il comma 6 prevede che il funzionamento della Fondazione sia assicurato mediante un apposito fondo di gestione, alimentato annualmente dal Ministero per i beni e le attività culturali per un importo pari a 2.000.000,00 di euro. La copertura finanziaria è garantita dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 31 marzo

2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, con particolare riferimento alle spese di parte corrente.

Al riguardo si precisa che detta autorizzazione di spesa, circoscritta alle risorse di parte corrente, è quantificata complessivamente in euro 12.700.000,00, di cui 2 milioni di euro già finalizzati a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività e il funzionamento dell'Accademia dei Lincei e dell'Accademia della Crusca ai sensi dell'articolo 30, comma 6, lettere a) e b) del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Il suddetto importo di 2.000.000,00 di euro consente di coprire integralmente sia le spese iniziali di costituzione della Fondazione, sia quelle inerenti il funzionamento della medesima. Le risorse destinate al nuovo ente si stimano infatti adeguate al perseguimento degli scopi assegnati, anche in considerazione dell'assenza ogni onere inerente la sede dell'ente. La Fondazione, per altro verso, sarà chiamata ad attrarre capitali privati da destinare al perseguimento delle proprie finalità. Il Ministero assicurerà la necessaria vigilanza in ordine al rispetto delle regole di sana e prudente gestione, nonché in merito alla stretta limitazione degli impegni di spesa alle sole risorse disponibili.

Si segnala, infine, che è già attualmente noto l'interesse manifestato da soggetti privati che intenderebbero aderire alla Fondazione, contribuendo così all'incremento del fondo di dotazione e del fondo di gestione.

Non viene allegato il prospetto riepilogativo in quanto dall'attuazione dell'intervento normativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9

La proposta normativa è volta a rendere disponibili risorse economiche, che attualmente le imprese di costruzione non utilizzano a causa della vigente normativa che prevede che le cessioni di immobili destinati ad uso abitativo effettuate da dette imprese costruttrici, oltre i cinque anni dalla costruzione, sono esenti dall'imposizione di IVA; inoltre sono esenti anche la maggior parte delle locazioni di abitazioni effettuate da parte dei medesimi soggetti; tali fattispecie rendono, pertanto, l'IVA non neutrale nei confronti degli imprenditori edili.

Nell'attuale momento di crisi questo regime penalizza particolarmente le imprese costruttrici che non sempre riescono a cedere nei cinque anni dalla fine dei lavori le costruzioni realizzate, trovandosi così nella necessità di dover compiere operazioni di vendita esenti da IVA; questo determina l'impossibilità, per i costruttori, di poter portare a compensazione l'IVA a credito riferita all'acquisto dei beni e servizi correlati all'immobile, sostenuti ai fini della realizzazione dello stesso, considerato che l'IVA provvisoriamente portata in compensazione deve essere rimborsata nell'ipotesi in cui l'operazione finale non sia assoggettabile ad IVA, come nel caso di cessione di immobili oltre i cinque anni dalla costruzione. In tale ipotesi, la mancata "neutralità" dell'IVA produce un costo aggiuntivo per i costruttori in quanto gli stessi sono obbligati al rimborso a favore dello Stato delle detrazioni IVA di cui hanno beneficiato nel corso degli anni, per le costruzioni di immobili per i quali non si è conclusa la vendita in regime di imposizione IVA. Problema analogo si presenta nel momento in cui i costruttori intendano concedere in locazione gli immobili che abbiano costruito e che siano rimasti invenduti.

Sulla base di studi effettuati dall'Ance, ipotizzando che la quota di unità abitative che il costruttore non riesce a vendere dopo i cinque anni sia pari al 6% delle abitazioni ultimate ogni anno, risulterebbero circa 4.200 gli alloggi per i quali le imprese, secondo la normativa IVA vigente, devono restituire parte dell'imposta precedentemente detratta;

Considerando quindi il dato di 4.200 alloggi sui quali la proposta normativa incide, favorendo la loro cessione da parte delle imprese costruttrici per un valore medio dell'immobile pari a 200.000 euro, si può stimare che la disposizione possa liberare risorse per circa 840 milioni di euro l'anno (4.200 alloggi x 200.000 euro, valore medio dell'immobile ceduto); tale importo rappresenta la somma che le imprese potranno disporre mediamente ogni anno a seguito della vendita delle

nuove costruzioni e conseguentemente investire nel settore con effetti positivi anche sui settori collegati alle costruzioni e sull'occupazione.

Tenendo conto che una domanda aggiuntiva di un miliardo di euro nelle costruzioni genera una ricaduta sul sistema economico di 3,374 miliardi di euro e 17 mila occupati (11 mila nelle costruzioni e 6 mila nei settori collegati), investimenti in costruzioni per 840 milioni di euro genererebbero una ricaduta sul sistema economico pari a circa 2,8 miliardi di euro e un aumento dei livelli occupazionali di 14 mila unità all'anno di cui 9 mila nelle costruzioni e 5 mila nei settori collegati.

Art. 10

La norma contiene ulteriori misure per favorire la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dal sisma del 20-29 maggio di quest'anno.

I commi da 1 ad 11, in analogia a quanto a suo tempo previsto dal decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009 per la ricostruzione in Abruzzo, prevedono l'apprestamento urgente di moduli abitativi provvisori, nonché moduli destinati ad uso scolastico ed edifici pubblici.

Il comma 1 dell'articolo, in particolare, relativo all'apprestamento urgente di moduli abitativi temporanei destinati ad abitazione, uso scolastico ed uffici pubblici, si prefigge lo scopo di autorizzare i Commissari delegati, individuati all'articolo 1, comma 2 del provvedimento in parola, a provvedere alla progettazione ed alla realizzazione di moduli abitativi temporanei, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, al fine di alloggiare provvisoriamente le persone residenti o stabilmente dimoranti la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile e che, al momento, non possano usufruire di altra sistemazione.

Il comma 2 prevede che i Commissari delegati, sentiti i Sindaci dei comuni coinvolti provvedano alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi temporanei, utilizzando prioritariamente quelle definite di ricovero individuate nei piani di emergenza qualora esistenti. La norma dispone inoltre che tali provvedimenti di localizzazione, oltre a comportare la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ed a costituire decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, nonché in caso di deroga ai vigenti strumenti urbanistici, costituiscano variante agli stessi e producano l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. Le aree destinate alla realizzazione dei moduli temporanei saranno soggette alla destinazione d'uso di area di ricovero.

Al comma 3 inoltre sono individuate procedure per la pubblicazione del provvedimento di avvenuta localizzazione e tale pubblicazione sostituisce le notificazioni ai proprietari e ad ogni altro avente diritto.

Per quanto concerne le occupazioni d'urgenza e le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione del piano di interventi indicati, al comma 4 è previsto che i Commissari delegati provvedano alla redazione dello stato di consistenza ed al verbale di immissione in possesso dei suoli; quest'ultimo costituisce il provvedimento di provvisoria occupazione a favore dei Commissari delegati, o di espropriazione in favore della regione o di altro ente pubblico se espressamente indicato nel verbale. In proposito si evidenzia che a seguito di ponderata valutazione economia effettuata dal Dipartimento della protezione civile, seppure trattasi di realizzare strutture temporanee e non definitive, per la loro realizzazione in aggiunta all'utilizzo dell'istituto dell'occupazione di urgenza, si propende comunque per il mantenimento della disposizione relativa alla previsione del possibile ricorso da parte dei Commissari delegati alla procedura di esproprio delle aree da utilizzare.

Tale determinazione trae origine dalle diverse esperienze acquisite nella gestione degli eventi sismici manifestatisi nel corso degli anni, non ultimo quello che ha interessato il territorio della regione Abruzzo nel 2009, in relazione ai quali l'impiego dei moduli provvisori per la sistemazione della popolazione con caratteristiche tecniche di utilizzo pari ad almeno 15 anni, si è protratto per lunghi periodi.

In tale contesto, appare evidente che, qualora si dovesse far ricorso esclusivamente all'istituto dell'occupazione d'urgenza, dovrà essere applicato il disposto dell' articolo 50 del DPR 8 giugno 2001 n. 327, ove è previsto che il proprietario venga rifuso con una indennità annua pari ad un dodicesimo del corrispettivo dovuto in caso di esproprio dell'area. In aggiunta alle superiori valutazioni vanno considerati anche i costi di ripristino dello stato originario delle aree occupate temporaneamente che andranno corrisposti in fase di restituzione. Da ciò può desumersi la convenienza di far ricorso alla procedura di espropriazione.

Inoltre, al comma 5, è previsto che avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

In base al successivo comma 6 i Commissari delegati possano disporre, in via di somma urgenza motivandone la contingibilità e l'urgenza, dell'utilizzo di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido.

Sono, poi, previste al comma 7 specifiche deroghe per le procedure di affidamento degli interventi, proprio in considerazione della situazione di emergenza e della ineludibile necessità che venga assicurata alla popolazione danneggiata dal sisma un'adeguata e tempestiva sistemazione.

Disposizioni in merito ad ulteriori modalità di reperimento di moduli temporanei destinati ad uffici pubblici ovvero all'attività scolastica sono indicate ai commi 7 e 8, mentre i commi 9 e 10 sono volti alla possibilità di reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite. Al comma 11 è determinata, ad opera dei Comuni del cratere d'intesa con i Commissari delegati ed il Presidente della provincia territorialmente competente, la predisposizione della ripianificazione del territorio comunale.

Il comma 12 prevede che la quantificazione dei costi derivanti dall'attuazione di quanto previsto nei commi da 1 a 11, andrà a valere sulle risorse individuate dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. Infatti, il computo relativo alla valutazione dei fabbisogni e degli scopi da perseguire da commisurare con le risorse disponibili è un compito che dovrà essere espletato dai Commissari delegati, nel corso dell'attuazione degli interventi individuati dal decreto-legge sopra citato.

Il comma 13 del presente articolo prevede di utilizzare il 35% di risorse proprie dell'INAIL, di cui all'articolo 1 comma 5 del dlgs 81/2008, destinate con bando del 2012 a progetti di investimento e formazione, per consentire l'espletamento da parte dei lavoratori delle attività in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e per la rapida messa in sicurezza, anche attraverso interventi di ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali delle zone colpite dal sisma. Per l'anno 2012, l'INAIL avrebbe una disponibilità di bilancio di circa 225 milioni di euro per il finanziamento di progetti di investimento e formazione, di cui alla proposta, e il bando per l'anno 2012 non è ancora pubblicato. Si tratta di risorse derivanti dai premi INAIL, che vengono distribuite fra le imprese a scopi di incentivazione; pertanto, la finalità originaria non verrebbe meno.

Il comma 14 prevede la possibilità che, sulla base di apposita convenzione da stipularsi con il Ministero dell'economia e delle finanze, Fintecna o società da questa interamente controllata assicuri il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche utili per la ricostruzione.

Il comma 15 apporta, infine, modifiche testuali all'art. 1 del D.L. n. 74/2012, prevedendo la possibilità che i Presidenti delle regioni commissari delegati costituiscano apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74.

Art. 11

La presente proposta prevede, al comma 1, l'innalzamento delle soglie di detrazione IRPEF per le ristrutturazioni, in un tempo limitato fino al 30 giugno 2013, e, al comma 2, la proroga fino al 30 giugno 2013 (attualmente prevista fino al 31 dicembre 2012) della detrazione per le spese per interventi di riqualificazione energetica, per una percentuale di detrazione pari al 50%.

Tali disposizioni si prefiggono la finalità di favorire la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, anche nell'abito della riqualificazione energetica degli edifici, con lo scopo di incentivare la ripresa del mercato delle costruzioni, che da sempre rappresenta uno dei comparti produttivi più importanti per la crescita del PIL nazionale.

Al comma 1, si prevede di innalzare le detrazioni IRPEF rispettivamente al 50 per cento, per le spese per ristrutturazioni edilizie, e a 96.000 euro, il limite massimo di detrazione per ciascuna unità immobiliare, al fine di favorire il settore delle costruzioni edili, attualmente in forte crisi, attraverso una maggiore richiesta di interventi di ristrutturazione.

Le minori entrate per lo Stato, determinate dall'innalzamento delle soglie di detrazioni proposte, sono ripartite in dieci annualità e sono parzialmente compensate dal maggior gettito di imposte, che si determinerebbe grazie all'aumento di entrate connesse all'aumento del numero di interventi che si prevede la norma possa generare per l'IVA e IRPEF/IRES/IRAP.

Si evidenzia che dagli studi, richiamati nella relazione tecnica al decreto legge "Salva Italia", sugli effetti indotti delle detrazioni sul mercato delle ristrutturazioni nel periodo 1998-2006, è emerso che l'incentivo ha portato ad un incremento annuo degli investimenti in ristrutturazioni stimabile in circa 1.150 milioni di euro. Considerando che la presente proposta prevede un ampliamento delle detrazioni si stimano ulteriori investimenti pari al 30 per cento del citato ammontare e quindi pari a circa 179 milioni di euro per il secondo semestre del 2012 di vigenza della proposta e pari a circa ulteriori 179 milioni di euro per il primo semestre dell'anno 2013.

Il comma 2 è volto a consentire dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013 la detrazione di imposta del 50 per cento per le spese per interventi di riqualificazione energetica. Si rammenta che attualmente fino al 31 dicembre 2012 vi è una detrazione pari al 55%.

Le minori entrate per lo Stato, determinata dalle citata detrazione, è ripartita in dieci annualità.

La relazione tecnica al decreto legge "Salva Italia", che ha prorogato gli incentivi fiscali in materia di riqualificazione energetica, ha stimato che la spesa indotta dalla disposizione ammonterebbe a circa 1,1 miliardi di euro su base annua, pari a circa 500 milioni di euro su un semestre.

La modifica recata dal comma 3 è finalizzata ad eliminare il mancato coordinamento normativo tra le disposizioni che hanno reso permanente la detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – mediante l'inserimento nel d.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir) del nuovo art. 16-bis – e la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Quest'ultima disposizione, infatti, da un lato, ha prorogato per l'anno 2012 la detrazione spettante, ai sensi dell'articolo 1, commi da 344 a 347 della legge n. 296 del 2006, per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici e, dall'altro, ha disposto testualmente che "La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013."

Gli interventi previsti dal citato comma 1, lett. h), del predetto art. 16-bis del Tuir, sono quelli relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Si tratta, nella sostanza, di interventi che pur avendo la medesima finalità di quelli agevolati ai sensi del citato art. 1, commi da 344 a 347 della legge n. 296 del 2006, non rispondono alle caratteristiche tecniche necessarie per ottenere la predetta agevolazione. Pertanto, per effetto di quanto attualmente disposto dall'ultimo periodo dell'articolo 4, comma 4 del d.l. n. 201 del 2011, gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici che non possiedono i requisiti tecnici per rientrare tra quelli che danno diritto alla detrazione ex

lege n. 296 del 2006, sarebbero ingiustificatamente esclusi, per l'anno 2012, anche dalla detrazione spettante ai sensi dell'art. 16-bis del Tuir.

Art. 12

In materia di interventi nelle aree urbane è previsto un nuovo strumento operativo, denominato «Piano nazionale per le città», per la realizzazione, in modo coordinato e razionale, di interventi nelle aree urbane, con particolare riferimento a quelle degradate, relativi a nuove infrastrutture, alla riqualificazione urbana, alla costruzione di parcheggi, alloggi e scuole. Le aree urbane possono anche essere oggetto di incentivi ed agevolazioni per la promozione di attività formative, economiche e di efficientamento energetico. Attraverso uno specifico organismo, la Cabina di regia, cui è demandata la selezione degli interventi da realizzare, proposti dai comuni, sarà possibile mettere insieme interventi diffusi e isolati (incentivi, fondi europei, fondi per l'edilizia scolastica, per l'housing sociale o per programmi non più attivi), snellire le procedure e coinvolgere gli investitori interessati, con particolare riferimento agli investitori privati, con un ruolo centrale attribuito al partenariato pubblico-privato.

Nell'ambito del Piano è inoltre previsto un nuova modalità attuativa, il Contratto di valorizzazione urbana, promosso dalla Cabina di regia in collaborazione con i comuni interessati, deputato a regolamentare gli impegni dei vari soggetti pubblici e privati relativamente all'area da valorizzare, in modo tale da consentire di pervenire all'avvio con tempi certi.

Per concorrere all'attuazione degli interventi del Piano è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo, denominato "Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città", nel quale confluiscono le risorse, non utilizzate o provenienti da revoche, relativamente ad alcuni programmi in materia di edilizia residenziale di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'obiettivo del piano nazionale per le città proposto è quello di coordinare una serie di interventi nelle aree urbane relativi a nuove infrastrutture, alla riqualificazione urbana, alla costruzione di parcheggi, alloggi e scuole, grazie anche all'utilizzo di risorse economiche disponibili provenienti da economie o da revoche di programmi edilizi non più realizzabili. Si prevede di consentire la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana cercando di coordinare i diversi soggetti istituzionali interessati, al fine di ridurre al massimo possibili impedimenti che rallentino l'attuazione degli stessi. Questo sarà reso possibile attraverso la previsione di una cabina di regia che opera presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, composta da tutti i soggetti istituzionali interessati, e un nuovo strumento operativo denominato "contratto di valorizzazione urbana".

Si prevedono anche disposizioni per consentire la rilocalizzazione di interventi inerenti i programmi integrati di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, relativi alla realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata da concedere in locazione al personale delle Amministrazioni dello Stato impegnato nella lotta alla criminalità organizzata. Gli interventi sono realizzati da imprese e/o loro consorzi, da comuni ed ex Iacp comunque denominati e sono finalizzati, in prevalenza, alla realizzazione di nuova costruzione di edilizia residenziale nonché alla realizzazione di edifici commerciali e terziari ed alle relative opere di urbanizzazione.

La rilocalizzazione degli interventi in ambiti regionali confinanti consente di poter rilocalizzare in altro ambito regionale, purché confinante con l'attuale localizzazione e nei soli comuni capoluogo di provincia, con esclusione di frazionamenti di uno stesso intervento in più comuni accelerando, in una congiuntura economica come l'attuale caratterizzata da una forte scarsità di risorse disponibili, la sottoscrizione di nuove convenzioni in relazione a programmi non ancora avviati ma per i quali sia già stato ratificato l'Accordo di programma nel termine previsto del 31.12.2007 ai sensi della dell'articolo 13, comma, 2 della legge 13 febbraio 2006, n. 51 e di favorire, al contempo, la spesa degli investimenti statali destinati al settore.

Si prevede, inoltre, in caso di rilocalizzazione dell'intervento originario, l'obbligo per il soggetto concessionario di realizzare per intero l'intervento costruttivo di edilizia sovvenzionata utilizzando fondi propri, fermo restando in ogni caso, il finanziamento pubblico originariamente previsto.

La modifica proposta all'articolo 2, comma 5 della legge 1° agosto 2002, n. 166, consente di applicare, agli interventi di edilizia residenziale pubblica compresi nei programmi integrati di cui all'articolo 18 della legge 203/91, i massimali di costo per tale tipologia di intervento vigenti in ciascuna regione. La finalità è quella di allinearsi alla normativa vigente in materia di Contratti pubblici evitando, contemporaneamente, il rischio di attivare procedure di gara per l'affidamento dei lavori sulla base di costi non congrui e di rendere più efficaci gli investimenti statali.

Art. 13

Nell'ambito delle misure di semplificazione e snellimento dei procedimenti in materia edilizia, già avviate con l'introduzione nell'ordinamento di disposizioni in materia di attività edilizia libera, di segnalazione certificata di inizio attività e di formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire, la norma proposta interviene in duplice direzione.

Per un verso in caso di scia si estende la modalità di semplificazione, oltre che ai pareri, a tutti gli atti preliminari di altri enti od organi appositi (ovviamente non ricadenti nelle materie forti escluse già dal periodo precedente dello stesso art. 19 comma 1), previsti non solo a livello legislativo ma anche regolamentare, come noto in sede applicativa dove a livello regionale e locale molti farraginosi passaggi procedurali risultano previsti da atti anche regolamentari.

Per un altro verso la stessa previsione di semplificazione procedimentale di principio si prevede espressamente per la dia, mediante la modifica dell'art. 23 del testo unico dell'edilizia. In proposito, come noto, le leggi regionali prevedono per analoghi interventi dia scia in termini spesso confusi ed alternativi. Con tale previsione si rimette ordine quantomeno procedimentale, dettando regole di semplificazione analoghe sia che si richieda la dia sia che si applichi, secondo la disciplina regionale, la scia.

Se in termini di principio generale l'intervento si pone quale principio fondamentale di semplificazione (analogamente ed in una sorta di continuum con le norme sui titoli edilizi), in termini di dettaglio la norma va a semplificare quella pletora di ostacoli burocratici che l'imprenditore si trova ad affrontare nel corso del faticoso iter di ottenimento di tutti i titoli autorizzatori di consenso all'intervento proposto.

Si prevede, poi, che con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla individuazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici, ai fini della presentazione della denuncia. Fino all'adozione di tale regolamento, la denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

Art. 14

Il mancato completamento dell'autonomia finanziaria delle autorità portuali nonché la mancata concretizzazione del c.d. "extragettito" ha prodotto una contrazione fortemente negativa del processo di infrastrutturazione portuale e della viabilità stradale e ferroviaria di connessione, impedendo anche il potenziamento del piano di sviluppo delle cosiddette "autostrade del mare". La disposizione proposta mira pertanto a dare impulso all'infrastrutturazione portuale, destinando ai porti parte dell'Iva e delle accise (1%) in essi prodotte. La scelta della percentuale del 1% è stata correlata al 20% della media degli stanziamenti complessivi destinati alle infrastrutture nei porti amministrati dalle autorità portuali (nel periodo 1998-2006) ammontanti a circa 410 milioni di euro

per anno. Una percentuale pari all'1%, nel limite di 70 milioni di euro annui potrebbe comunque essere utile al fine di integrare le risorse già esistenti nel fondo per le infrastrutture portuali, istituito con decreto-legge 24 marzo 2010, n. 40 ed ammontati a circa 80 milioni di euro nonché, le risorse rinvenibili in futuro.

Art. 15

La norma si rende necessaria per integrare le risorse revocate e ridestinate dall'articolo 2, comma 2-novies e seguenti del decreto legge n. 225/2010 convertito dalla legge 26 febbraio 2011, al fine di consentire la realizzazione di opere strategiche già contemplate dalla citata norma e che non hanno trovato integrale copertura (quanto al finanziamento di parte pubblica) con il decreto interministeriale n. 357 del 13 ottobre, alla luce del ridotto campo di applicazione della norma stessa. La disposizione consente, infatti, di recuperare ulteriori risorse con priorità per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 2-novies dell'articolo 2 del decreto legge n. 225/2010, convertito dalla legge n. 25/2011.

Art. 16

Le disposizioni proposte contengono misure finanziarie urgenti in materia di trasporto. In particolare, al comma 1, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi si attribuiscono, per l'anno 2012, risorse pari a euro 6.000.000,00, destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale. Al riguardo, va evidenziato che la Gestione Governativa Navigazione Laghi ai sensi della Legge 614 del 18.07.1957 deve garantire, in nome e per conto dello Stato, le linee di navigazione in servizio pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como, nonché, in applicazione della "Convenzione Italo-Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano", promossa e sottoscritta dai rispettivi Governi, anche il servizio di trasporto pubblico nel bacino svizzero del lago Maggiore. Con la disposizione di cui al comma 2, per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus, si autorizza, per l'anno 2012, la spesa di euro 4.500.000,00. Al comma 3, si autorizza, sempre per l'anno 2012, la spesa di euro 5.000.000,00 finalizzata a garantire la copertura del contributo dovuto per l'anno 2012, in virtù della convenzione di concessione, sino al 20 dicembre 2032, della Funivia Savona-San Giuseppe, stipulata in data 15 novembre 2007 tra Funivie s.p.a. e l'allora Ministero dei trasporti. L'aumento di capitale, in misura complessivamente pari a 40 milioni di euro, oggetto della proposta di cui al comma 4, è relativo a due società Ferrovie della Calabria s.r.l. (20 milioni di euro) e Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l (20 milioni di euro), di proprietà del Ministero delle infrastrutture e trasporti, esercenti servizi di trasporto pubblico automobilistico e ferroviario di competenza regionale ed aventi rispettivamente un organico di circa 900 e di circa 1500 unità nonché un valore della produzione di circa 56 e circa 167 milioni di euro. Le società in argomento dal 2001 esercitano servizi automobilistici e ferroviari di competenza regionale a fronte di contratti di servizio stipulati con le medesime regioni. Il rapporto contrattuale instauratosi con gli enti regionali ha generato nell'ultimo decennio (e nel caso di Ferrovie della Calabria s.r.l. nell'ultimo ventennio) una serie di crediti verso gli stessi enti, pari rispettivamente a circa 90 milioni di euro per ferrovie della Calabria S.r.l. ed a circa 120 milioni di euro per Ferrovie del Sud Est s.r.l.. La mancata riscossione di tali crediti, nonché l'instaurarsi dei contenziosi con le regioni sulla natura degli stessi, ha generato una crisi di liquidità che rende insostenibile la gestione aziendale e ha prodotto, soprattutto per Ferrovie della Calabria s.r.l., una situazione di insolvenza che, tra l'altro, potrebbe provocare gravi effetti negativi sulla finanza statale (considerata la natura di socio unico dello Stato). L'aumento di capitale proposto è diretto, pertanto, a far fronte alla crisi di liquidità in parola facendo venir meno la situazione di insolvenza, nelle more della definizione dei rapporti creditorî tra le aziende e le Regioni committenti i servizi di trasporto pubblico. Inoltre,

l'aumento di cui trattasi consente di procedere ad una razionalizzazione e ad un efficientamento delle gestioni societarie dirette a ridurre drasticamente il fabbisogno di esercizio facilitando in tal modo sia la definizione delle partite creditorie che il definitivo passaggio della proprietà sociale alle regioni competenti, Calabria e Puglia. Si evidenzia che l'aumento di capitale è condizionato alla sottoscrizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto degli accordi di trasferimento, entro il 31 dicembre 2012, con le regioni interessate.

Art. 17

L'articolo proposto dispone una proroga sino al 31 dicembre 2012 per l'emanazione del decreto con cui, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del D.L.n.40/10, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata, avrebbe dovuto adottare disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. L'adozione di tale decreto si rende necessaria, in quanto la normativa introdotta dall'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 - che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, tra cui, in particolare, il servizio di taxi con autovettura e il servizio di noleggio con conducente - presenta notevoli profili di criticità, sia sotto il profilo costituzionale che comunitario e risulta, peraltro, di problematica attuazione, alla luce di alcune carenze sostanziali di carattere ordinamentale.

In particolare, la predetta disposizione contiene elementi fortemente restrittivi dei principi di libera concorrenza, già rappresentati in sede di conversione del citato decreto legge Milleproroghe del dicembre 2008, presso il Senato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che evidenziava come le innovazioni normative fossero suscettibili di introdurre numerosi elementi di rigidità nonché limiti aventi una spiccata portata anticoncorrenziale; in quella sede, la stessa Autorità concludeva auspicando l'introduzione di interventi correttivi delle suddette disposizioni.

Peraltro, anche la IX Commissione della Camera è intervenuta più volte con numerosi pareri.

Già in sede di conversione del primo D.L. n. 207/08 (il "mille proroghe" che ha visto l'inserimento dell'articolo 29, comma 1-quater) la predetta Commissione aveva espresso parere favorevole al disegno di legge di conversione dello stesso, a condizione che venisse soppresso il comma 1-quater dell'articolo 29.

La stessa, successivamente, ribadiva, con dei pareri espressi sui disegni di legge di conversione dei decreti legge n. 5 e n. 78 del 2009 (che disponevano la sospensione dell'efficacia delle citate disposizioni), che le norme introdotte in materia di attività di noleggio con conducente presentano notevoli profili problematici in relazione al rispetto dei principi di libero esercizio dell'impresa, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza e la loro applicazione ostacolerebbe gravemente lo sviluppo delle imprese che prestano tale attività e raccomandava una profonda revisione di tali nuove disposizioni.

Allo stato, è pendente presso la Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia giudiziale ex art. 267 avente ad oggetto proprio l'esame sulla compatibilità di alcune disposizioni della legge quadro in materia di servizi pubblici non di linea, come modificata dall'articolo 29-comma 1-quater del d.l. n.207/2008, con le norme del Trattato.

La proroga, pertanto, si rende necessaria al fine di evitare l'entrata in vigore di una disposizione che contiene elementi fortemente restrittivi della concorrenza e di arginare la confusione che deriverebbe da un'applicazione dell'articolo 29, comma 1-quater, nella sua attuale formulazione, con i conseguenti effetti negativi che interesserebbero gli enti locali competenti nella gestione pratica dei problemi, inevitabilmente causati dal caos interpretativo indotto dall'applicazione della predetta normativa e che si porranno, peraltro, in modo diverso nelle varie realtà territoriali coinvolte.

Art. 18

La Trasparenza della attività della PA e la conoscibilità dei dati e delle informazioni relative alle decisioni che comportano spesa di danaro pubblico sono uno dei fattori sui quali può e deve basarsi ogni impegno per la crescita produttiva ed imprenditoriale e per lo sviluppo del sistema Italia.

Da un lato, i siti web delle pubbliche amministrazioni rappresentano il luogo naturale e più diretto dove rendicontare ai cittadini ed ai soggetti economici il proprio operato. Dall'altro, la più efficiente ed efficace razionalizzazione delle comunicazioni delle P.A. consente di usare i dati e le informazioni raccolti per valutare e definire politiche pubbliche, economiche ed industriali mirate su una base di conoscenza oggettiva dei fenomeni. Il percorso avviato nel nostro Paese verso la "trasparenza totale", si fonda su innovazioni normative – a partire dal 1990 con la legge 241 -, ma si scontra con prassi ispirate alla "segretezza" delle decisioni della PA che ne riducono la portata innovativa e ne limitano le finalità riformatrici assegnate dal legislatore.

È necessario affermare che gli organismi – nessuno escluso - che erogano finanziamenti pubblici (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, concessionari di servizi pubblici e società a prevalente partecipazione o controllo pubblico) siano obbligatoriamente tenuti a pubblicare in rete – alla piena e immediata disponibilità del pubblico – i dati e le informazioni relative agli incentivi di qualunque tipo, nonché i finanziamenti erogati alle imprese e ad altri soggetti per prestazioni, consulenze, servizi e appalti, al fine di garantire la migliore e più efficiente ed imparziale utilizzazione di fondi pubblici.

In molti Paesi la trasparenza della spesa pubblica è già realtà, e permette ai cittadini, o alle loro associazioni, un controllo generale e continuo sulla gestione dei fondi pubblici. Emblematica è al riguardo la legislazione sull'open government: è così che si indica la trasparenza pubblica nei paesi anglosassoni e scandinavi (Stati Uniti, Svezia, Regno Unito).

Nello specifico settore di nostro interesse i Paesi scandinavi sono stati antesignani: lo studio e l'approfondimento della trasparenza in quegli Stati ha infatti confermato che la piena accessibilità ai dati delle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini – pur nei limiti e con le garanzie previste dalla legge – ha prodotto un alto livello di legalità e di integrità nella P.A.. È un esempio per tutti coloro che operano nelle istituzioni. Infatti la pubblicazione delle informazioni sull'attività pubblica è direttamente collegata e strumentale alla prevenzione della corruzione nella P.A., ma anche alla buona "performance" nell'erogazione di servizi al cittadino. Nel Nord Europa si è raggiunto un importante equilibrio tra la salvaguardia degli interessi dello Stato (sicurezza interna ed estera, politica valutaria e monetaria) e le esigenze dei cittadini che, attraverso lo sviluppo del diritto di accesso e della trasparenza, sono in grado di esercitare forme di forte controllo sociale, volte a contrastare fenomeni illeciti. I paesi scandinavi, del resto, detengono da anni i primi posti nelle classifiche stilate da autorevoli organismi di settore sulla lotta alla corruzione nella P.A. Ma non è solo questo. Si è da più parti rilevato infatti anche lo stretto legame tra trasparenza e qualità dei servizi, dato che il controllo dell'opinione pubblica imprime un decisivo impulso alla qualità del governo dell'amministrazione.

In particolare, il presente articolo disciplina l'obbligatorietà di pubblicazione via internet della erogazione delle somme di qualunque genere da parte della pubblica amministrazione ad imprese ed altri soggetti economici - con modalità che consentano la ricerca delle informazioni, anche aggregate, relative all'amministrazione aggiudicatrice - al fine di garantire la trasparenza della gestione dei contratti. La conoscenza delle modalità di attribuzione e dell'importo delle somme erogate da parte della pubblica amministrazione ha lo scopo di avere informazioni certe e in tempo reale onde evitare sovrapposizioni e spese inutili e di favorire la programmazione corretta delle spese future.

Il comma 1 stabilisce che la concessione dei vantaggi economici di qualunque genere previsti dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad imprese ed altri soggetti economici, sono soggetti alla pubblicità via internet prevista dalla nuova disposizione, anche in relazione al principio di accessibilità totale previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Nell'ambito di tali vantaggi rientrano, ad esempio, le sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e

l'attribuzione dei corrispettivi e compensi a persone, professionisti ed imprese per forniture, servizi, incarichi e consulenze.

I commi 2 e 3 prevedono che i dati in esame e tutti i dati pubblicati sui siti degli enti obbligati, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", prevista dall'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, devono essere di facile accesso e consultazione per tutti i soggetti potenzialmente interessati, e devono essere riportati in formato elettronico di testo per l'importazione ed esportazione in formato tabellare (formato "Comma Separated Values – CSV"), in modo da essere accessibili in modo semplice ai motori di ricerca.

In particolare, i dati devono specificatamente contenere il nome del soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; l'importo; la norma o il titolo a base dell'attribuzione; l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

Il comma 4 stabilisce che le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano, entro il 31 dicembre 2012 - ai sensi delle materie di esclusiva legislazione statale, previste dall'articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione - tutte le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.

Il comma 5 sancisce che dal 1° gennaio 2013 la pubblicazione dei dati sul sito internet costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni, superiori a mille euro, previste dal comma 1. La mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni, configurando una violazione di legge e rappresentando elemento ostativo alla erogazioni degli importi stabiliti/dovuti, devono essere rilevate d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo sotto la propria diretta responsabilità. La inottemperanza alla norma è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro vi abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da parte dell'amministrazione, mediante azione davanti al tribunale amministrativo regionale.

Il comma 6, fa salve le disposizioni vigenti in materia di pubblicazione di dati concernenti le spese per l'attività economica e contrattuale della pubblica amministrazione con particolare riguardo a:

- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale" e successive modificazioni e integrazioni;
- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici" e successive modificazioni e integrazioni;
- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia" che istituisce la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita presso il Ministero dell'Interno;
- D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, c.d. "decreto semplificazioni", istituisce presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (articolo 6 bis) la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici", allo scopo di favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi e di assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa;
- D.L. 7 maggio 2012, n. 52, in corso di conversione, recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", in particolare l'art. 8.
- i pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed i connessi trattamenti previdenziali e contributivi ai quali si applicano le disposizioni ad essi proprie.

Si autorizza, inoltre, il Governo ad adottare entro il 31 dicembre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo, anche mediante l'ulteriore pubblicazione degli stessi dati nel portale nazionale di

cui al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Lo stesso regolamento potrà altresì disciplinare le modalità di attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralità di soggetti sulla base del medesimo titolo.

Il comma 7 specifica che dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e che alle attività previste si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, tenuto anche conto che la vigente disciplina prevede già l'obbligo dell'Amministrazione di attrezzarsi con procedure e strumenti informatici ai fini dello svolgimento e della pubblicità di attività amministrative via Internet.

Artt. 19 - 20 - 21 - 22

Il testo normativo risponde all'esigenza di razionalizzare le funzioni in materia di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione fino ad ora suddivise tra più amministrazioni ed enti, in un unico organismo dotato di autonomia operativa e gestionale.

A tal fine viene istituita l'Agenzia per l'Italia Digitale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il compito di realizzare gli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana ed europea.

Al nuovo ente, sono attribuite sia le funzioni già riconducibili a DigitPA ed all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, enti che vengono contestualmente soppressi, nonché quelle facenti capo al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinato ad essere riorganizzato con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'Agenzia esercita, inoltre, specifiche competenze dirette, in particolare, a contribuire alla diffusione delle tecnologie dell'informazione, ad assicurare la piena interoperabilità dei sistemi informatici della Pubblica Amministrazione e tra questi e quelli dell'Unione europea realizzando, al contempo, la razionalizzazione della spesa pubblica informatica ed il pieno coordinamento informatico dei dati dell'Amministrazione statale, regionale e locale nel rispetto dell'art. 117, secondo comma, lett. r) Cost.

La nuova Agenzia opera attraverso il Direttore generale, da scegliersi tra persone di comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione, affiancato da un Comitato di indirizzo, in cui è assicurata la presenza della Presidenza del Consiglio, degli altri Ministeri vigilanti e dei rappresentanti delle regioni, Province autonome ed enti locali, affinché le iniziative dell'Agenzia siano condivise al più alto livello. E' prevista, inoltre, la presenza di un Collegio dei revisori.

Al fine di consentire il rapido avvio del nuovo organismo è stata ridotta la minima fase transitoria, disciplinata attraverso una tempistica ristretta, comunque assicurandosi la continuazione degli organi preesistenti fino alla nomina, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, del Direttore Generale, il quale gestirà la fase transitoria in qualità di Commissario straordinario fino alla nomina degli altri organi. La piena operatività dell'Agenzia si avrà con il Decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale, provvedimento attraverso il quale è determinata l'effettiva dotazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia, sulla base del Piano predisposto dallo stesso Direttore generale dell'Agenzia, da conformarsi a principi di ottimizzazione delle risorse e di riduzione della spesa.

Il testo normativo contiene, infine, una clausola di invarianza della spesa assicurando che dall'istituzione dell'Agenzia non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 23

La norma stabilisce le finalità e gli obiettivi del decreto legge, che sono diretti a favorire la crescita sostenibile, la creazione di nuova occupazione di qualità, in ottemperanza alle contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equità sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialità e di progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese.

Le azioni intraprese riguardano il riordino, la razionalizzazione e la riprogrammazione degli strumenti nazionali esistenti per l'incentivazione alle attività imprenditoriali mediante interventi di abrogazione di norme, di semplificazione di procedure e di rimodulazione di preesistenti normative. L'azione di riordino e di razionalizzazione degli strumenti, in un'ottica di rigore finanziario e contenimento della spesa pubblica, è tesa a recuperare risorse e a concentrare la politica industriale su ambiti di intervento orizzontali considerati prioritari per il rilancio della competitività del sistema produttivo del Paese.

La norma provvede a riordinare le agevolazioni di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46 ridenominando il fondo speciale rotativo ivi previsto in "Fondo per la crescita sostenibile", che si pone come obiettivo prioritario il finanziamento di programmi ed interventi per la competitività e il sostegno dell'apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale, capaci di accrescere il patrimonio tecnologico del Paese articolati su tre linee strategiche (comma 2):

1. la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
2. il rafforzamento della struttura produttiva, in particolare del Mezzogiorno, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
3. la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero.

Al comma 3 si specifica che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le priorità e le forme di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo.

Al comma 4 si prevede che il Fondo operi attraverso le due distinte contabilità speciali già esistenti nell'ambito del FIT, l'una per i finanziamenti agevolati, l'altra per gli interventi cofinanziati. Inoltre, si istituiscono per ciascuna delle finalità di cui al comma 2 delle apposite sezioni nell'ambito del Fondo.

Il comma 5 fa riferimento al comitato tecnico previsto dal comma 2 della legge 46/82 che continuerà a svolgere le proprie funzioni sino alla data del 31.12.2015 ma solo sulle attività e sui procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 6 prevede che i finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile potranno essere assistiti da garanzie reali e personali facendo salva, al contempo, la necessaria prestazione di idonea garanzia per le anticipazioni dei contributi.

Al comma 7 è disposta l'abrogazione di un consistente numero di leggi che prevedono agevolazioni in relazione all'esigenza di eliminare dall'ordinamento leggi di fatto non operative, non rfinanziate ovvero ormai obsolete e non più suscettibili di determinare un effettivo impatto sul sistema economico, rinviando all'Allegato 1.

Resta la necessità di continuare l'attività amministrativa relativa agli interventi già disposti, che in alcuni casi è tuttora molto consistente (come per la legge 488/92), mentre, in altri casi, resta limitata alla residua gestione del contenzioso.

Con i commi 8 e 9 ci si propone di consentire il reimpiego delle economie rinvenienti da interventi agevolativi in via di esaurimento o abrogati dal presente decreto per finanziare nuovi interventi in ambiti strategici della politica di incentivazione dell'attività imprenditoriale.

L'afflusso di tali risorse al Fondo determina anche l'estensione alle stesse delle modalità di gestione particolarmente snelle proprie della contabilità speciale.

Il fondo sarà amministrato ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 con gestione fuori bilancio.

Per le disponibilità versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 già destinate a misure di aiuto nelle aree sottoutilizzate, il comma 10 fa salvo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.

Il comma 11 chiarisce che i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti pro tempore e le nuove norme di semplificazione.

Art. 24

L'intervento intende agevolare l'occupazione con forme contrattuali stabili di personale altamente qualificato, contribuendo così a favorire l'innovazione e l'innalzamento degli investimenti in ricerca e sviluppo da parte del sistema produttivo: il Rapporto annuale 2012 dell'ISTAT indica come la quota di spesa in ricerca nel 2010 in Italia sia ferma all'1,26% del Pil, contro il 2% della media Ue.

Una recente indagine dell'Istat sull'inserimento professionale ha fatto emergere un livello di occupazione a distanza di alcuni anni per i dottori di ricerca estremamente alto, superiore al 90%: tuttavia, circa la metà con posizioni a termine (siano esse alle dipendenze, lavori a progetto, prestazioni d'opera occasionali, assegni di ricerca, borse di studio o di ricerca).

L'eccessiva diffusione di contratti a termine nel settore della R&S rischia di minare le basi delle prospettive di sviluppo del sistema produttivo, nella misura in cui l'instabilità dell'occupazione scoraggia l'accumulazione di competenze professionali dei lavoratori e disincentiva l'investimento in formazione e in nuove tecnologie da parte delle imprese.

La norma proposta istituisce un contributo sottoforma credito di imposta riservato a tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni di profili altamente qualificati. La misura non ha alcun limite temporale di applicazione e risulta pertanto un intervento di carattere sistemico e permanente a sostegno del sistema produttivo.

La misura prevede un contributo del 35% sulle spese effettuate per le nuove assunzioni di personale, con un tetto massimo di 200 mila euro per impresa.

Ai fini della determinazione del credito d'imposta annuale sono ammissibili tutte le spese di personale neo-assunto, relativamente ai dottori di ricerca con titolo conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia.

Sono, inoltre, ammesse le spese di personale in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

Il diritto a fruire del credito d'imposta decade al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) se, il numero complessivo dei dipendenti, è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;
- b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
- c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza telematica mediante gli strumenti applicativi e le modalità di gestione predisposte dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Un'apposita piattaforma informatica sarà costituita per la ricezione e la gestione delle istanze telematiche presentate dalle imprese e per il monitoraggio sia economico in riferimento

all'agevolazione, sia tecnico scientifico per analizzare l'orientamento degli investimenti in ricerca e sviluppo.

Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo, il Ministero dello sviluppo economico procede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un revisore iscritto nel registro dei revisori dei conti o dal collegio sindacale. La certificazione viene allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione contabile e prive di collegio sindacale devono avvalersi per la certificazione delle spese di un consulente tecnico indipendente e iscritto al registro dei revisori contabili.

Nel caso di colpa grave nell'esecuzione degli atti di certificazione, al revisore si applicano le sanzioni dall'art. 64 del codice di procedura civile.

Le disposizioni proposte dal presente articolo determinano minori entrate fiscali stimabili in circa 25 milioni di euro nel 2012 e 50 milioni a partire dal 2013.

Art. 25

I commi 1 e 2 prevedono che il Ministero dello sviluppo economico possa avvalersi, senza oneri per la finanza pubblica, del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza per consentire di eseguire accertamenti ispettivi sulle iniziative agevolate con poteri di controllo più pregnanti di quelli propri delle ispezioni svolte con personale ministeriale, sulla base di uno specifico Protocollo d'intesa con il Comandante della Guardia di Finanza.

E' previsto, inoltre, che il Nucleo possa avvalersi di tutte le basi dati necessarie a consentire una proficua operatività.

Il comma 3, in considerazione delle difficoltà di reperimento delle risorse per finanziare le attività di controllo sugli interventi agevolativi, prevede che le attività anzidette siano finanziate a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile nel limite di 400.000 euro per anno.

I commi successivi sono diretti a rendere più significative le valutazioni di efficacia contenute nella Relazione annuale sugli incentivi che il Governo è tenuto ogni anno a presentare alle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

In una più ampia accezione di trasparenza e "controllo sociale" rientra la previsione del comma 6, che riguarda la pubblicazione dell'elenco dei progetti beneficiari delle agevolazioni.

Art. 26

La norma detta disposizioni volte a concedere una moratoria di un anno alle imprese beneficiarie di finanziamenti agevolati concessi dal Ministero dello sviluppo economico a valere sulle misure di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (Fondo per l'innovazione tecnologica). Tale intervento, coerente con l'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2012 dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico con l'ABI e le associazioni imprenditoriali, si rende opportuno, nell'attuale contesto di grave crisi economica, al fine di non penalizzare imprese che hanno portato o stanno portando regolarmente a compimento i programmi di investimento agevolati e si trovano in una situazione di temporanea difficoltà nella restituzione delle rate di mutuo. La revoca del beneficio, prevista dalle disposizioni vigenti, determinerebbe in moltissime situazioni l'insolvenza totale della società.

Per rispondere alla grave crisi economica del Paese, la norma si applica per le stesse motivazioni ed effetti agli interventi concessi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

Art. 27

Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo il comma 1 introduce due elementi fondamentali quali il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale e la nozione di crisi

industriale complessa. Elementi che circoscrivono in modo puntuale le modalità di intervento ed il perimetro su cui insiste lo stesso, realizzando, attraverso il ricorso all'istanza della regione interessata, un programma di politica industriale nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà tra competenze Regionali e amministrazioni dello Stato.

Si individuano le finalità dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale orientandole sia verso misure di agevolazione agli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, sia alla riconversione e riqualificazione economico produttiva dei territori interessati.

La disposizione, inoltre, in coerenza con il principio di sussidiarietà e in attuazione del principio di leale collaborazione istituzionale, prevede anche il cofinanziamento regionale degli interventi contenuti nel progetto. Infine, le misure e le risorse del piano di promozione industriale, istituito con la legge 15 maggio 1989, n. 181, sono esclusivamente dedicate all'attuazione dei Progetti.

Si prevede che i Progetti vengano adottati mediante la stipula di appositi accordi di programma che, per assicurare efficacia e tempestività all'intervento, costituiscono fonte regolamentare delle misure e degli strumenti definiti dal progetto.

Si prevede, ad ulteriore rafforzamento dell'efficacia dell'azione amministrativa di supporto all'attuazione del progetto, la costituzione di apposite conferenze di servizi; le opere funzionali all'intervento sono riconosciute indifferibili ed urgenti ai sensi della normativa di riferimento, specificando che resta comunque ferma la vigente normativa in materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale dei siti contaminati.

Si permette l'applicazione del finanziamento agevolato su tutto il territorio nazionale fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria stabilite per i singoli territori.

Si individua l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., quale soggetto responsabile della definizione ed attuazione dei progetti e si prevede una convenzione per disciplinare le attività della stessa.

La disposizione è altresì volta a determinare le misure per il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale, mediante l'adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

Si assegna al Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il compito di adottare, entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, un decreto di definizione delle modalità di attuazione dei progetti. In particolare, al fine di assicurare flessibilità ed efficacia al progetto, si dispone che sia prevista la priorità di accesso agli strumenti agevolativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

Si stabilisce che all'attuazione degli interventi previsti dai Progetti si provvede a valere sulle risorse finanziarie individuate dalle Amministrazioni partecipanti e, relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle risorse stanziare sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui all'articolo 23 del presente decreto.

Si prevede che le risorse destinate al finanziamento degli interventi sono quelle di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15 maggio 1989 e vanno a confluire all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo al Fondo di cui all'articolo 23.

Art. 28

L'articolo 6 introduce termini perentori per la definizione dei procedimenti agevolativi di cui all'articolo 1, comma 842, della l. n. 296/06 ("Industria 2015"). A tal fine, la norma prevede la revoca delle agevolazioni qualora l'impresa non abbia avanzato almeno una richiesta di erogazione per stato d'avanzamento entro diciotto mesi dalla data della concessione (ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di già avvenuta concessione) e la decadenza dalle agevolazioni qualora l'impresa non trasmetta la documentazione necessaria per l'emanazione del provvedimento di concessione entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dal soggetto gestore dell'intervento

Il comma 3 rinvia a successivi decreti del Ministero dello sviluppo economico la disciplina di ulteriori misure di semplificazione e accelerazione delle procedure.

Art. 29

In considerazione dell'attuale situazione di grave crisi economica e per consentire la chiusura positiva dei procedimenti relativi a programmi di investimento che siano stati portati a termine, il comma 1 prevede che le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'art. 1 del Decreto Legge 22 ottobre 92 n. 415 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie.

Si prevedono al comma 2 modalità semplificate per accelerare la chiusura dei procedimenti relativi alla legge n. 488/92, alla legge 215/92, alla legge n. 64/86, ai patti territoriali e ai contratti d'area, nel caso in cui i beneficiari non abbiano avanzato alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' stabilito, per detta ipotesi, la decadenza delle agevolazioni, accertata con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico pubblicato in Gazzetta Ufficiale, da adottarsi entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore. Il comma 3 al fine di determinare date certe di completamento degli investimenti oggetto dei contratti di programma stabilisce dei limiti alla possibilità di prorogare i termini e rimodulare le previsioni originarie dei Contratti oggetto di delibera CIPE. Tale limite fissa il periodo di proroga massimo ad un anno per la rimodulazione dei programmi e ad un ulteriore anno per l'ultimazione degli investimenti.

Il successivo comma 4 prevede una eccezione alle proroghe consentite dal comma precedente nel caso in cui la proroga del termine di ultimazione degli investimenti dipenda dalla variazione del programma e dei soggetti proponenti.

Il comma 5 dispone la decadenza dalle agevolazioni previste nel caso di mancata presentazione del progetto esecutivo da parte dell'impresa, con riferimento a contratti di programma, la cui approvazione e finanziamento è stata già oggetto di delibera CIPE.

Il comma 6 prevede la risoluzione dei contratti di programma già stipulati allorché non sia stata prodotta da parte dell'impresa la documentazione idonea a comprovare l'avvio degli investimenti e l'ottenimento delle autorizzazioni a tale scopo necessarie, specificando le modalità della risoluzione anche con riferimento a contratti concernenti una pluralità di iniziative.

Il comma 7 introduce una disposizione volta a liberare risorse impegnate per iniziative di fatto mai avviate o comunque non utilmente completate. Si prevede a tal fine di agevolare la positiva definizione dei programmi correttamente realizzati, nonostante non siano stati raggiunti gli obiettivi prefissati in termini di occupazione aggiuntiva. Si è pertanto inserita una previsione che attenua la rigidità delle clausole contrattuali in tema di scostamento dell'obiettivo occupazionale.

Il comma 8 introduce la necessità di revocare le iniziative non ancora avviate e fissare un termine perentorio di 18 mesi per il completamento di quelle già in corso e di ulteriori sei mesi – non più prorogabili – per la presentazione della documentazione finale di spesa.

Il comma 9 disciplina l'eccezionale sospensione, su disposizione del Ministro, dei termini di ultimazione dei programmi agevolati in presenza di condizione di particolare gravità sotto il profilo economico finanziario.

Art. 30

L'articolo detta disposizioni volte a consentire l'utilizzo, per le finalità del Fondo per la crescita sostenibile, delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), istituito dall'art. 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 presso Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.

Le risorse del FRI, pari a 6 miliardi di euro, sono destinate alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese, a fronte dei quali il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde a

Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. il differenziale tra il tasso stabilito con proprio decreto ed il tasso agevolato.

Circa 2 miliardi delle suddette risorse risultano attualmente non utilizzate. La norma in esame prevede, pertanto, la ricognizione delle suddette risorse non utilizzate e la ripartizione delle stesse a favore degli interventi attuativi del presente riordino, introducendo, altresì, modifiche nelle modalità di utilizzazione del FRI relativamente alle risorse destinate alle Regioni (pari ad ulteriori 2 miliardi di euro).

In particolare, il comma 1, novellando l'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, consente alla Regioni di concedere, in alternativa al già previsto finanziamento agevolato, un contributo in conto interessi a valere sulle proprie risorse, a fronte di un finanziamento deliberato da Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di interesse vigente pro tempore, determinato con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 358 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il comma 2 prevede l'utilizzazione del FRI per i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile.

Il comma 3 definisce le risorse inutilizzate del FRI, con riferimento al 31 dicembre 2012 e, successivamente, al 31 dicembre di ciascun anno, prevedendo la possibilità di destinare, fino al 70 per cento delle stesse, alle finalità del Fondo per la crescita sostenibile.

Il comma 4 affida ad un decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico la determinazione del meccanismo per la ricognizione e la ripartizione delle risorse del FRI non utilizzate.

Il comma 5 opera l'abrogazione di alcune norme incompatibili con il sistema ora delineato.

Il comma 6, infine, stabilisce l'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

Art. 31

Il comma 1 destina agli interventi di venture capital per le imprese innovative di cui alla legge 388/2000 le residue disponibilità del fondo per l'efficienza energetica previsto dall'art. 4 del decreto legge n. 40 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di dare copertura alle iniziative già approvate che non dispongono più delle risorse originariamente destinate alla misura per effetto dell'articolo 3, comma 1, lettera c) del D.L. 225/2010. Detta norma ha disposto il trasferimento dei 73 milioni di euro disponibili per il predetto venture capitale a favore di altri interventi, determinando l'impossibilità di erogare le quote ancora dovute alle iniziative approvate.

Il comma 2 stabilisce l'acquisizione al bilancio dello Stato delle disponibilità del fondo previsto dall'art. 1 della legge n. 49/1985 (fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, denominato Foncooper), al netto delle risorse occorrenti al finanziamento delle domande già presentate, al fine di destinarle al Fondo previsto dal titolo II della medesima legge (Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione).

Al riguardo si osserva che i due predetti fondi, istituiti dalla citata legge n. 49/1985 ("legge Martora"), sono entrambi destinati al finanziamento di interventi a favore della cooperazione per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Il Fondo Foncooper, istituito presso Coopercredito SpA (oggi BNL Gruppo PNB PARIBAS) è disciplinato da un contratto tra quest'ultima e il Ministero dello sviluppo economico.

L'obiettivo del Foncooper è quello di favorire il credito alle società cooperative rientranti nei limiti dimensionali delle PMI per programmi di investimento che comportino anche l'incremento della produttività e dell'occupazione.

Dal 1° luglio 2000 l'intervento è stato trasferito alle Regioni e ad esse è stata demandata la determinazione delle procedure concernenti le domande presentate dalle cooperative. Il Ministero dello sviluppo economico ha, però, mantenuto la predetta funzione amministrativa "in via transitoria", in attesa che si completasse il processo di decentramento di cui al D.Lgs n. 112/1998.

Ad oggi solo le Regioni Sicilia e Valle d'Aosta non hanno dato piena attuazione al decentramento amministrativo.

In merito al Fondo istituito dal Titolo II della legge 49/1985, non oggetto del predetto decentramento amministrativo, si evidenzia che il Ministero dello sviluppo economico partecipa al capitale sociale di due società finanziarie (CFI e SOFICOOP), affinché le stesse intervengano a favore di cooperative di produzione e lavoro, con la dimensione di PMI, per la realizzazione di progetti imprenditoriali. Le due società operano sul libero mercato, avvalendosi sia della facoltà di partecipare al capitale di rischio delle cooperative sia di altri strumenti di intervento finanziario.

La norma in commento si rende necessaria in quanto, stanti l'avvenuta descritta regionalizzazione della misura di cui al Titolo I e la scadenza, nel 2010, della convenzione stipulata con BNL per la gestione dello strumento, le disponibilità, pari a oltre 8 milioni di euro, del Foncooper risultano attualmente inutilizzate. Con il trasferimento delle risorse anzidette all'intervento di cui al Titolo II della stessa legge n. 49/1985 viene, pertanto, mantenuta la destinazione delle risorse a finalità di sostegno pubblico al sistema cooperativo, assicurandone, nel contempo, l'effettiva utilizzazione.

Inoltre, la disposizione, non disponendo l'abrogazione delle norme di cui al Titolo I della legge n. 49/1985, consente la riattivazione dello strumento anche da parte delle due Regioni citate nel momento in cui esse si risolvessero ad assumerne la gestione.

Il comma 3 consente, infine, l'utilizzazione per iniziative a favore delle PMI delle somme assegnate al Ministero dello sviluppo economico la cui gestione non sia stata assunta dalle regioni ai sensi del citato decreto legislativo n. 112/1998 di devoluzione delle competenze previo accordo con le regioni interessate.

Come evidenziato con riferimento al comma 2, ad oggi due Regioni (Sicilia e Valle d'Aosta) non hanno attuato il previsto decentramento amministrativo. Conseguentemente, con le risorse attribuite dallo Stato, il Ministero dello sviluppo economico ha, fino ad ora, attuato una serie di misure, oggi da ritenersi di "vecchia generazione" (quali, tra le altre, quelle di cui ai cosiddetti incentivi automatici), in quanto oramai superate nella concezione e particolarmente onerose per le imprese e per l'Amministrazione, in molti casi impossibilitata all'utilizzo stesso delle risorse per l'avvenuta scadenza delle convenzioni con i gestori. La norma mira, pertanto, a consentire l'attivazione di nuove misure da parte del Ministero dello sviluppo economico ovvero a permettere alle due citate Regioni di utilizzare le risorse in questione per il cofinanziamento di strumenti gestiti dallo stesso Ministero.

Art. 32

Le disposizioni contenute nell'articolo intendono semplificare ed integrare l'attuale ordinamento degli strumenti per il finanziamento dell'attività d'impresa, consentendo in particolare la sollecitazione del mercato monetario e finanziario da parte di emittenti finora esclusi, come le imprese non quotate, medie e piccole (secondo la classificazione europea), ampliando infine le opportunità di investimento degli operatori istituzionali nell'economia nazionale.

L'obiettivo del provvedimento è allineare le opportunità finanziarie del sistema nazionale a quelle offerte dai più avanzati sistemi industriali e finanziari europei. L'introduzione della nuova regolamentazione Basilea III determina un prolungato periodo di razionamento del credito all'economia. Il mutamento delle regole di "welfare", con il passaggio a sistemi previdenziali contributivi, preme per un aumento strutturale della propensione al risparmio a fini pensionistici integrativi, con domanda d'investimento correlata. Con le seguenti norme si mira ad aprire un circuito d'intermediazione diretto tra risparmio ed investimento, per indirizzare stabilmente parte delle risorse raccolte a lungo termine (previdenza, accumulazione, investimento) verso il sistema produttivo delle PMI nazionali.

I beneficiari, definiti dal comma 1, sono le società non emittenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione diverse dalle micro-imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.

Il comma 2 definisce i requisiti per l'emissione di cambiali finanziarie e obbligazioni: il primo di essi è l'assistenza da parte di uno Sponsor che collabora con l'emittente per la emissione dei titoli; il secondo consiste nell'avere l'ultimo bilancio assoggettato a revisione contabile da parte di un

revisore contabile o legale ovvero di una società di revisione iscritta al registro dei revisori legali e contabili; il terzo prevede che le cambiali finanziarie e le obbligazioni debbano essere emesse e sottoscritte a favore di - nonché circolare esclusivamente tra - investitori qualificati, non soci, ex articolo 100 lettera a) D. Lgs. n. 58 del 24 Febbraio 1998. Inoltre le cambiali finanziarie sono assimilate ai titoli simili alle obbligazioni.

Al comma 4 si specifica che restano invariate le opportunità ed i trattamenti previsti per i soggetti che hanno emesso strumenti finanziari oggetto di offerta al pubblico e sono quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione.

Nei commi 5, 6 e 7 si modifica la disciplina della cambiale finanziaria. Questo strumento, previsto nel nostro ordinamento dalla legge n. 43 del 13 gennaio 1994, viene snellito e avvicinato alla carta commerciale, strumento largamente in uso sui mercati finanziari internazionali. La scadenza della cambiale viene portata da un minimo di 30 giorni a un massimo di 18 mesi, e l'ammontare in circolazione viene fissato fino al concorso della copertura dell'attivo corrente dell'impresa. Per attivo corrente si intende l'importo delle attività iscritte in bilancio e aventi scadenza entro l'anno dalla data di riferimento dello stesso bilancio; per le società strutturate in forma di gruppi di imprese il bilancio di riferimento può essere quello consolidato. Il comma 7 introduce un art. 1 bis alla legge n. 43 del 13 gennaio 1994 fornendo la possibilità, finora esclusa, di emettere cambiali in forma de-materializzata, favorendone così la diffusione. Le società, per l'emissione di titoli dematerializzati, possono esclusivamente avvalersi di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari attraverso tempi e modalità descritti nell'articolo. Le cambiali in questione, per renderne sempre più diffuso l'utilizzo, si intendono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma restando comunque l'esecutività del titolo.

I commi 8, 9, 10 e 11 prevedono una modifica del trattamento fiscale che si applicherà alle obbligazioni e ai titoli simili emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge. In particolare si rendono deducibili gli interessi su tali titoli uniformando il trattamento fiscale fra emittenti di cui al comma 1 nel caso di titoli sottoscritti da investitori qualificati non soci per evitare abusi e arbitraggi fiscali. Inoltre, al fine rendere efficiente anche per gli investitori stranieri la possibilità di sottoscrivere le obbligazioni, allineando la nostra normativa a quella dei principali paesi comunitari, si estende l'esenzione da ritenuta, che il D.Lgs. 239/1996 prevede per le obbligazioni emesse dai cd. "grandi emittenti" (banche e società quotate), anche alle obbligazioni emesse da società di cui al comma 1. Il trattamento fiscale della cambiale finanziaria è uniformato a quello delle obbligazioni societarie. In tal modo si rende neutrale la scelta fra diverse tipologie di strumenti di credito: obbligazioni, cambiali finanziarie e prestiti bancari.

Il comma 12 introduce in capo all'emittente l'obbligo di comunicazione entro 30 giorni all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle emissioni di titoli di debito e simili non negoziati su mercati regolamentati, con finalità di monitoraggio antielusione.

Il comma 13 prevede la deducibilità fiscale degli oneri per l'emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli simili di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 239/1996, nell'esercizio nel quale vengono sostenuti, indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio adottato.

Ai commi 14, 15, 16, 17 si definiscono in maniera più puntuale le caratteristiche e i compiti dello Sponsor di cui al comma 2.

Lo Sponsor assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli con tre principali compiti:

- a) supporta l'emittente nella fase di emissione e di collocamento, nonché di eventuale ammissione a quotazione dei titoli;
- b) mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore al 5% del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro, al 3% del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota precedente ed il 2% del valore di emissione eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alle quote anzidette;

c) favorisce la liquidità degli scambi sui titoli per tutta la durata dell'emissione, impegnandosi ad assicurare la negoziabilità, almeno a intervalli predefiniti. Lo sponsor predispone altresì una valutazione periodica, almeno semestrale, del valore dei titoli stessi nel caso in cui non siano quotati.

AL comma 18 si prevede che le società non quotate diverse dalle medie e piccole imprese, ossia le cd. grandi imprese non quotate, potranno invece decidere autonomamente se avvalersi o meno dei compiti previsti in capo allo sponsor nel contesto delle operazioni di emissione di titoli di debito.

Il ruolo dello Sponsor in pratica è quello di avvicinare con maggiore facilità la PMI italiana al mercato del debito e agli investitori esteri, utilizzando la leva della esperienza bancaria, dei consorzi fidi meglio strutturati o delle imprese di investimento che affiancano le società. Al ruolo di sponsor sono anche ammessi soggetti dell'industria finanziaria e della gestione del risparmio, in modo da ampliare l'offerta per le imprese e da accrescere la concorrenza sul nuovo mercato delle emissioni societarie.

Con i commi dal 19 al 25 viene data la possibilità alle società di cui al comma 1 di emettere obbligazioni con clausole di partecipazione agli utili di impresa e di subordinazione purché con scadenza uguale o superiore a 60 mesi.

La clausola di subordinazione definisce i termini di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori della società e ad eccezione dei sottoscrittori del solo capitale sociale. In tal modo si rafforza la struttura finanziaria dell'impresa meglio tutelando le ragioni creditorie di clienti e fornitori, nonché dei creditori ordinari e garantiti.

La clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola al risultato economico dell'impresa emittente. La parte fissa del corrispettivo riconosciuto al portatore del titolo non può comunque essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro tempore vigente. Nel caso che l'emissione contempli clausola di subordinazione e vincoli l'emittente a non distribuire capitale (ad eccezione degli utili d'esercizio) per tutta la durata dell'emissione, gli oneri finanziari corrispondenti alla parte variabile del corrispettivo sono deducibili dall'imponibile fiscale a fini IRES, in deroga all'articolo 109 lettera a) del TUIR.

La norma consente, tramite la clausola di subordinazione, un rafforzamento del capitale senza intaccare l'equilibrio societario e proprietario, mantenendo coesione e determinazione dell'assetto di comando aziendale. Qualora accompagnato da clausola partecipativa, il titolo consente anche di modulare gli esborsi finanziari in funzione dei risultati d'impresa, favorendo la sostenibilità delle fasi di rapida crescita o di ristrutturazione, in cui i flussi di cassa possono essere sotto tensione per investimenti e per ricostituzione dei margini operativi.

Con il comma 26, infine, infine, si modifica l'art. 2412 del codice civile prevedendo che i limiti all'emissione per le società per azioni fissati dallo stesso articolo al primo comma (i.e. limite pari al doppio del patrimonio netto) e al secondo comma (i.e. superamento del limite se le obbligazioni sono sottoscritte da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale) non trovano applicazione nel caso di emissioni obbligazionarie destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

Le disposizioni al presente articolo non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le imprese infatti emetteranno titoli, avvalendosi delle presenti norme, se avranno vantaggi rispetto all'indebitamento bancario. I tassi tra i due mercati pertanto convergeranno, determinando una sostanziale neutralità fiscale del provvedimento. Anche l'esenzione dall'applicazione della ritenuta non avrà effetti sostanziali, spostando semplicemente nel tempo l'applicazione dell'imposizione. Il relativo reddito sarà infatti assoggettato a tassazione come componente del reddito dell'esercizio dell'intermediario, sulla base di un'aliquota più elevata rispetto a quella prevista per la ritenuta.

Art. 33

La proposta è volta a migliorare l'efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d'impresa disciplinati dalla legge fallimentare, superando le criticità emerse in sede applicativa e promuovendo l'emersione anticipata della difficoltà di adempimento dell'imprenditore. In linea con i principi ispiratori delle recenti riforme della disciplina fallimentare, l'opzione di fondo che orienta l'intervento è quella di incentivare l'impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi, piuttosto che quella di assoggettarla a misure di controllo esterno che la rilevino.

In particolare, i più gravi disincentivi al tempestivo accesso delle imprese in crisi alle procedure di concordato preventivo e ai procedimenti di omologazione degli accordi di ristrutturazione possono essere così riassunti:

l'insufficiente protezione del debitore durante la preparazione del piano di ristrutturazione;

le criticità connesse al finanziamento dell'attività del debitore durante la preparazione del piano o la negoziazione dell'accordo (c.d. finanza interinale);

la mancanza di una disciplina specifica che faciliti il concordato con continuità aziendale, soprattutto prevedendo la continuazione dei contratti in corso;

l'assenza di una specifica disciplina dei requisiti di indipendenza del professionista attestatore nominato dal debitore, di cui all'articolo 67, lettera d), che trova applicazione anche in caso di concordato preventivo ed accordo di ristrutturazione;

l'operatività della causa di scioglimento per perdita del capitale e degli obblighi di capitalizzazione anche nel corso del procedimento per l'omologazione del concordato preventivo non finalizzato alla liquidazione e, soprattutto, del procedimento per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Questi, in sintesi, i tratti salienti degli interventi approntati al fine di superare le criticità rilevate.

Indipendenza del professionista ed esenzione da revocatoria. Con le modifiche di cui alla lettera a) dell'articolo si sostituisce la lettera d) del terzo comma dell'articolo 67 della legge fallimentare prescrivendo, anche mediante il rinvio alle cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci (art. 2399 c.c.), che il professionista designato dal debitore deve essere indipendente, cioè non deve essere legato a quest'ultimo da rapporti personali o di lavoro e, più in generale, non deve nutrire alcun interesse all'operazione di risanamento (in tal modo rimarcando la necessaria autonomia del professionista anche dai creditori). Si integra poi la lettera e) del terzo comma dell'articolo 67 prevedendo espressamente il non assoggettamento all'azione revocatoria fallimentare degli atti, pagamenti e garanzie legalmente poste in essere dal debitore dopo il deposito del ricorso per concordato preventivo e anche prima dell'ammissione alla procedura: la norma deve essere letta congiuntamente al nuovo ultimo comma dell'articolo 161 (punto 4 della lettera b) dell'articolo), che prevede la prededucibilità dei crediti dei terzi sorti da atti di straordinaria ed ordinaria amministrazione legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito del ricorso; lo scopo della norma è quello di promuovere la continuazione aziendale, incentivando i terzi a contrarre con l'impresa in crisi.

Domanda di concordato anticipata e atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Con la lettera b) dell'articolo si dà all'imprenditore, sul modello del chapter 11 del Bankruptcy code americano, la facoltà di depositare un ricorso contenente la mera domanda di concordato preventivo, senza la necessità di produrre contestualmente alla stessa la proposta, il piano e l'ulteriore documentazione richiesta dal secondo e terzo comma dell'articolo 161. Al momento del deposito del ricorso è il giudice che assegna al debitore un termine, compreso tra sessanta e cento venti giorni, per integrare il ricorso. In questo modo si consente al debitore di beneficiare degli effetti protettivi del proprio patrimonio connessi al deposito della domanda di concordato e si impedisce che i tempi di preparazione della proposta e del piano aggravino la situazione di crisi sino a generare un vero e proprio stato di insolvenza. Gli effetti protettivi del patrimonio sono mantenuti anche qualora il debitore, in luogo della proposta e del piano, presenti domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione raggiunto con i creditori (facilitato dalla maggior forza negoziale di cui l'imprenditore dispone proprio grazie agli effetti prodotti dal deposito della domanda di

concordato). Si precisa, inoltre, che il debitore può, anche prima del provvedimento di apertura della procedura di concordato, compiere gli atti di ordinaria amministrazione e, previa autorizzazione del Tribunale, anche quelli di straordinaria amministrazione, con conseguente prededucibilità dei crediti dei terzi sorti a seguito del regolare compimento di tali atti. In tal modo si spingono i terzi a contrarre con l'imprenditore in concordato, promuovendo la prosecuzione dell'attività produttiva.

Qualora nel termine assegnato dal giudice il debitore non depositi la documentazione di cui al secondo comma dell'art. 161 si applica l'articolo 162 con conseguente possibile apertura della procedura fallimentare.

Effetti della domanda di concordato rispetto ai terzi. Con le lettere c) e h) dell'articolo si risolve l'attuale difetto di coordinamento tra l'articolo 168 e l'articolo 184 L.F. in punto di estensione soggettiva degli effetti del concordato. Il contrasto è risolto prevedendo al quinto comma dell'art. 161 la pubblicazione obbligatoria e ex officio della domanda per concordato preventivo, ivi compresa quella anticipata, e individuando nel momento della suddetta pubblicazione il confine tra creditori concorsuali e non. Il periodo aggiunto all'ultimo comma dell'art. 168 dispone, poi, l'inefficacia rispetto ai creditori concordatari delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni antecedenti al deposito della domanda di concordato, disinnescando la corsa dei creditori dell'imprenditore in crisi a costituirsi cause di prelazione, spesso causa del mancato raggiungimento di soluzioni negoziali di risanamento.

Contratti in corso di esecuzione. Con la lettera d) dell'articolo si introduce nel sistema del concordato preventivo una disciplina dei contratti in corso di esecuzione, finora assente. In particolare si prevede che, previa autorizzazione del Tribunale, il debitore può sciogliersi dai contratti in corso qualora ciò facilita la risoluzione della crisi: è tipico il caso in cui l'imprenditore in crisi si espone a maggiori costi rispettando l'impegno negoziale assunto che non sottraendosi ad esso e risarcendo la controparte per i danni subiti. Il terzo contraente del debitore in crisi avrà diritto ad un indennizzo la cui misura è parametrata, in conformità alle scelte adottate nella vigente disciplina inglese e francese, al risarcimento del danno da inadempimento. Tale credito è, diversamente da quanto accade per i crediti di cui agli artt. 72 ss. L.F., attratto nel regime del concorso tra i creditori. La facoltà di scioglimento è preclusa per i rapporti di lavoro subordinato, di locazione e fondati su contratto preliminare di compravendita d'immobile abitativo trascritto.

Accordi di ristrutturazione. Con la lettera e) dell'articolo si modifica l'art. 182 bis in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti, prevedendo, in particolare, l'obbligo dell'integrale anziché del regolare pagamento dei creditori estranei, i quali sono assoggettati ad una moratoria legale di cento venti giorni dall'omologazione, ove titolari di crediti scaduti a quella data, e dalla scadenza, se successiva. In questo modo si consente al debitore in crisi di poter beneficiare del c.d. scaduto fisiologico. Simmetricamente con la scelta adottata nel sesto comma dell'art. 161, si consente al debitore che ha depositato una proposta di accordo ai sensi del sesto comma dell'art. 182 bis non solo di depositare un accordo diverso da quello annunciato nella proposta, ma anche di presentare una domanda di concordato preventivo, anche anticipata, conservando gli effetti protettivi già prodottisi.

Finanza interinale. Con la lettera f) dell'articolo si interviene per risolvere una delle criticità del sistema vigente che maggiormente impedisce la tempestiva risoluzione delle crisi di impresa. Si tratta della sostanziale inesistenza di un mercato della finanza interinale dovuta, soprattutto, alla circostanza che i finanziatori non possono sapere se il loro credito godrà o meno del beneficio della prededuzione sino ad un momento molto avanzato del procedimento di ristrutturazione. L'intervento è ispirato ai first day orders del Bankruptcy code statunitense e consiste nel riconoscere al debitore che ha depositato una domanda ex artt. 161, primo o sesto comma, e 182 bis, primo o sesto comma, la facoltà di richiedere subito al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili e a pagare i fornitori anteriori le cui prestazioni siano funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa. La richiesta di autorizzazione può riguardare anche rapporti di finanziamento non ancora oggetto di trattative. Il Tribunale accorda o meno la

predetta autorizzazione sulla base delle risultanze della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lettera d), che il debitore deve produrre, e, ove occorra, assunte sommarie informazioni. I finanziamenti e i pagamenti possono essere autorizzati sempre che siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori concorsuali (in tal modo si ribadisce che la continuità aziendale non è un valore in se', ma soltanto in quanto strumentale alla soddisfazione dell'interesse del ceto creditorio). In costanza di procedimento per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione l'autorizzazione al pagamento di crediti anteriori provoca l'esenzione dall'azione revocatoria fallimentare.

Perdita del capitale della società in crisi. Sempre con la lettera f) dell'articolo si introduce un importante incentivo alla risoluzione delle situazioni di crisi di impresa, rappresentato dalla non operatività in costanza dei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione degli obblighi di capitalizzazione della società in perdita e, soprattutto, della causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale. La norma recepisce un orientamento interpretativo diffuso in tema di concordato preventivo (per la verità formatosi soprattutto con riguardo al concordato liquidatorio piuttosto che rispetto a quello con continuità aziendale) ma lo estende anche al procedimento di ristrutturazione di cui all'art. 182 bis, commi primo e sesto. Naturalmente, al momento dell'omologazione gli obblighi di capitalizzazione saranno evasi proprio per effetto del piano o dell'accordo di ristrutturazione.

Concordato con continuità aziendale. Con la lettera h) dell'articolo si introduce una disciplina di favore per i piani di concordato preventivo finalizzati alla prosecuzione dell'attività d'impresa. Si riconosce al debitore la possibilità di prevedere nel piano una moratoria sino ad un anno per il pagamento dei creditori muniti di cause legittime di prelazione e si esclude la risoluzione dei contratti pendenti a causa dell'ammissione alla procedura di concordato e nonostante l'esistenza di patti contrari (l'inefficacia riguarderà evidentemente anche i patti che fanno assurgere a causa risolutiva del rapporto contrattuale il mero deposito della domanda di concordato, almeno sino al momento della produzione del piano). Viene espressamente previsto che l'ammissione alla procedura di concordato con continuità non impedisce la continuazione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione, purché un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 lettera d) attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento dell'impresa. In deroga alle regole di esclusione di cui all'art. 38 del codice dei contratti pubblici, si prevede inoltre che l'impresa in concordato con continuità può partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, purché presenti in gara una relazione di un professionista indipendente sulla propria capacità di adempimento e sempre che, a garanzia degli interessi della stazione appaltante, il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 codice contratti pubblici e, ove partecipi in ATI con altre imprese in bonis, non rivesta il ruolo di mandatario.

Sanzione penale. Con la lettera l) dell'articolo è stata inserita una norma penale volta ad incriminare il professionista, designato dal debitore, che nel corpo delle relazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182 bis, 182 quinquies e 186 bis, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti. È previsto un aumento di pena per i casi in cui il professionista adotti tali condotte omissive e commissive per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri ovvero se tali comportamenti cagionino un danno ai creditori. La sanzione penale prevista è necessaria per saldare i meccanismi di tutela e bilanciare adeguatamente il ruolo centrale riconosciuto al professionista attestatore nell'intero intervento normativo. Peraltro, tale soluzione si impone per evitare asimmetrie irragionevoli, in ottica costituzionale, rispetto alla rilevanza penale della condotta dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore non fallibile che "rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore", a norma dell'articolo 19, secondo comma, della legge n. 3 del 2012.

La nuova disciplina trova applicazione ai procedimenti di concordato preventivo e di omologazione di accordi di ristrutturazione introdotti a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata

in vigore della legge di conversione del decreto, nonché ai piani di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) elaborati successivamente al predetto termine.

Art. 34

L'articolo reca modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" ed in particolare dell'articolo 33 recante disposizioni in materia di biocarburanti.

Si prevedono misure di razionalizzazione della filiera di produzione dei biocarburanti da utilizzare nel settore dei trasporti, tese a favorire una maggiore incisività del sistema produttivo e di trasformazione nazionale e comunitario, rispetto ai prodotti finiti importati, tal quale, da Paesi extra-Comunitari ed a limitare gli effetti negativi su altri comparti industriali che utilizzano le stesse materie prime.

In particolare, al comma 1, si prevede una modifica del comma 4 del predetto articolo 33, al fine di permettere ai produttori di biocarburanti nazionali e comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda generazione (da materie cellulosiche e ligno-cellulosiche ed alghe), e per un periodo di tempo limitato al 31 dicembre 2014, in correlazione alla prevista revisione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Infatti, per il caso degli incentivi sui biocarburanti prodotti nella UE o immessi in consumo fuori rete e miscelati al 25% con il combustibile fossile, l'incentivo passa dal 10% al 20%: occorrono quindi agli operatori solo 8 Giga calorie, invece delle previste 9, per ottenere un certificato di immissione in consumo di biocarburanti per il rispetto dell'obbligo di miscelazione.

La provenienza della materia prima dalla filiera nazionale e europea, insieme alla previsione di trasformazione e produzione dei biocarburanti in impianti di produzione dislocati sull'intero territorio europeo, dovrebbe consentire una maggiore riduzione delle emissioni di CO2 per unità di biocarburante e riportare alla giusta concorrenza un mercato fortemente distorto da una concorrenza sleale di importazione da Paesi extra UE.

Quindi, al comma 2, si modifica il comma 5 del predetto articolo 33, che disciplina il riconoscimento di una premialità doppia, (c.d. "double counting"), di cui usufruiscono determinate categorie di materie prime, rifiuti e sottoprodotti utilizzate per la produzione di biocarburanti.

A tal fine, si chiarisce meglio la definizione di "rifiuti e sottoprodotti" ai fini del "double counting", chiarendo che possono essere utilizzati solo quei "rifiuti e sottoprodotti" che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici. Si chiarisce, poi, che la loro provenienza e trasformazione in biocarburanti debba essere esclusivamente, per entrambe le tipologie, nazionale e comunitaria, al fine di impedire una massiccia importazione di rifiuti e sottoprodotti extra UE, senza le garanzie di definizione, individuazione e tracciabilità assicurate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per favorire, poi, la filiera produttiva nazionale che appare all'avanguardia mondiale, per i biocarburanti derivanti da materiali lignocellulosico, si chiarisce che non vi sono limiti di impiego ai fini del "double counting" anche se vengono prodotti a partire da rifiuti o sottoprodotti lignocellulosici.

Al comma 3, si aggiungono alcuni comma al comma 5 del predetto articolo 33. In particolare si introducono:

- il comma 5-bis, per evitare vuoti legislativi e per consentire agli operatori di dar seguito ad eventuali contratti già sottoscritti, prevede che le precedenti disposizioni rimangano in vigore fino al 31 Ottobre 2012;
- il comma 5-ter, fa un elenco esclusivo di sottoprodotti utilizzabili, a partire dal 1 novembre 2012, ai fini del "double counting", che risolve la problematica interpretativa sulla ammissibilità o meno di alcune tipologie di sottoprodotti;
- il comma 5-quater, prevede che il predetto elenco possa essere modificato delineandone la tempistica attuativa con un decreto interministeriale (MISE, MIPAAF e MATTM);

- il comma 5-quinquies, ai fini di uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti rinnovabili per il raggiungimento del target del 17%, pone un tetto del 20% alla possibilità per gli operatori petroliferi di coprire l'obbligo di miscelazione dei biocarburanti attraverso l'impiego di rifiuti e sottoprodotti. L'attuale riconoscimento di una premialità doppia, di cui essi usufruiscono, infatti, risulta troppo favorevole e spiazzata tutte le altre modalità di copertura. Ciò renderebbe non equilibrato il contributo delle diverse fonti rinnovabili al raggiungimento del target nazionale del 17% al 2020. Tale "valore doppio", infatti, ai sensi della direttiva 2009/28/CE, mentre vale per raggiungere il target settoriale dei trasporti (10% al 2020), non vale ai fini del target complessivo sopra richiamato. Ciò costringerebbe il nostro Paese a coprire la parte mancante con le altre fonti rinnovabili (eolico, fotovoltaico, etc.), con aggravii di costi per i cittadini. Si evidenzia, inoltre, che un sistema troppo vantaggioso senza alcun limite di utilizzo, potrebbe facilmente innescare meccanismi fraudolenti di difficile controllo e potrebbe rappresentare un ostacolo allo sviluppo dei biocarburanti di seconda generazione (da materie cellulosiche e ligno-cellulosiche ed alghe) su cui il nostro Paese sta investendo con buone prospettive;

- il comma 5-sexies, attribuisce, a partire dal 1 gennaio 2013, al Ministero dello sviluppo economico le competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti che sono svolte fino al 31 dicembre 2012 dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico si avvale del Gestore dei servizi energetici S.p.A. e di un comitato tecnico consultivo interministeriale. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma al contrario una riduzione dei costi della pubblica amministrazione. Infatti nulla viene innovato per quanto riguarda le sanzioni amministrative in caso di inadempienza, che sono versate al bilancio dello Stato; gli oneri gestionali per le attività che prima erano svolte dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e quindi a carico del bilancio dello Stato, ora invece vengono posti a carico dei soggetti che ai sensi di legge sono obbligati ad immettere in consumo una quota percentuale di biocarburanti (compagnie petrolifere), con entità e modalità di versamento al Gestore dei servizi energetici – GSE, da definire con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto col Ministro dello sviluppo economico. Gli oneri gestionali del GSE sono comunque limitati, essendo relativi all'aggiornamento del software di gestione delle certificazioni e ad alcune unità di personale per la gestione delle certificazioni, e al funzionamento del Comitato interministeriale e non sono evidentemente tali da incidere sui bilanci delle società petrolifere, che già ora riversano in ogni caso sul prezzo finale dei carburanti gli oneri derivanti dagli obblighi comunitari di loro miscelazione con i più costosi biocarburanti, con una incidenza di pochi millesimi di euro al litro. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è d'accordo con la formulazione dell'intero articolo.

- il comma 5-septies, razionalizza la gestione dei controlli eliminando la previsione di oneri aggiuntivi a carico degli operatori economici che già sono controllati attraverso quanto previsto dal Decreto Ministeriale 23 gennaio 2012 sul sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi. Si prevede anche il coordinamento tra il Gestore dei servizi energetici S.p.A. con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per evitare duplicazioni di adempimenti a carico degli operatori.

I commi da 4 a 6 attribuiscono, a decorrere da un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, al Ministero dello sviluppo economico la competenza a rilasciare l'autorizzazione a tutti i soggetti che intendono importare biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita l'Agenzia delle Dogane. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare faranno fronte alla competenza autorizzativa e alla pubblicazione sul rispettivo sito internet dell'elenco delle autorizzazioni mediante le ordinarie risorse di personale.

Tale introduzione è motivata dall'attuale crescita delle importazioni di biocarburanti da paesi extra comunitari, i quali spesso sono prodotti senza adottare i necessari standard ambientali e sociali, e quindi a costi minori, realizzando pertanto una distorsione di mercato con i prodotti realizzati in

impianti di produzione europea, dove sono in vigore precise normative di carattere ambientale e per la tutela sociale.

Al fine di evitare tale distorsione di mercato, in sede di autorizzazione verrà verificato il rispetto di tali normative nel paese di produzione.

La misura prevista non introduce alcun ostacolo alle importazioni di biocarburanti da paesi extra comunitari, ma un sistema di autorizzazione in grado di assicurare un controllo ed una tracciabilità delle importazioni che consenta di ripristinare condizioni di mercato concorrenziale in linea con i principi nazionali, comunitari ed internazionali di libero mercato.

La procedura autorizzativa sarà svolta dal Dipartimento energia del MISE, che già dispone di un ufficio che cura il settore dei biocarburanti, e dal MATTM nell'ambito delle ordinarie risorse di personale e finanziarie, come indicato dalla clausola di invarianza finanziaria.

Al fine di porre rimedio ad una incertezza operativa lamentata da molti operatori economici, il comma 7 prevede che con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il MIPAF, MATTM e con il MEF, possono essere aggiornate ed integrate, con uno o più decreti di natura non regolamentare, le specifiche convenzionali dei carburanti e biocarburanti utilizzabili per adempiere all'obbligo di immissione di biocarburanti. Ciò si rende necessario per prevedere la base di calcolo in termini di potere calorifico inferiore (MJ/Kg) di biocarburanti non presenti nel decreto 110/2008 e che il mercato e l'innovazione tecnologica ha reso disponibile negli ultimi anni.

Art. 35

Al comma 1 si stabilisce un'unica, per olio e per gas, e più rigida fascia di rispetto, fino alle 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, per qualunque nuova attività di prospezione, ricerca e coltivazione. Il nuovo limite, ancorché più restrittivo, rende più chiaro il quadro normativo di riferimento, consentendo comunque lo svolgimento di attività imprenditoriali importanti per la ricerca di fonti energetiche e per lo sviluppo economico ed occupazionale del Paese.

Si dispone infatti la salvezza dei procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128/2010, nonché dei procedimenti ad essi conseguenti e connessi. La norma consente quindi di completare alcuni progetti di sviluppo di giacimenti già scoperti sui quali risultavano già fatti investimenti e di sviluppare i progetti conseguenti a nuovi rinvenimenti su aree già richieste, evitando oneri a carico delle finanze pubbliche conseguenti a richieste di risarcimento da parte delle imprese allo Stato italiano per la revoca degli affidamenti fatta ad investimenti in corso, assicurando inoltre entrate fiscali aggiuntive. Si chiarisce inoltre che nell'ambito dei titoli già rilasciati possono essere svolte, oltre alle attività di esercizio, tutte le altre attività di ricerca, sviluppo e coltivazione di giacimenti già noti o ancora da accertare, consentendo di valorizzare nel migliore dei modi tutte le risorse presenti nell'ambito dei titoli stessi. Attraverso l'aumento per una percentuale superiore al 40% delle royalties in mare (dal 7 al 10 per cento per gas e dal 4 al 7 per cento per olio) si finanziano le attività di salvaguardia del mare e di sicurezza delle operazioni offshore da parte dei Ministeri competenti per materia (MATTM e MISE).

Al comma 2 la norma consente di ricondurre anche i singoli siti militari – e/o loro porzioni – alle citate categorie previste dalla normativa di carattere generale. Il Codice dell'Ambiente, infatti, all'articolo 240, comma 1, lett b), stabilisce i livelli di contaminazione delle matrici ambientali (CSC) al di sopra dei quali è necessario procedere alla "caratterizzazione" del sito e alla valutazione del rischio di contaminazione, cd. "analisi del rischio sito specifica" ai fini delle eventuali necessarie bonifiche. Detti valori sono individuati, nonché differenziati in riferimento a categorie di impiego delle aree di carattere generale (es. aree adibite a verde pubblico, aree residenziali ed a quelle commerciali/industriali), per cui non sempre risulta agevole rapportare i siti e le attività militari. Tale esigenza è stata peraltro condivisa dal Governo, il quale ha accolto l'ordine del giorno 4.0.304 all'A.S. 3162 e si è impegnato ad affrontare e risolvere la problematica in argomento. La presente norma prevede che, con decreto interministeriale, siano fissati criteri idonei ad individuare quali dei valori di CSC siano da applicare ai predetti siti.

Art. 36

Il comma 1, da una parte estende la semplificazione prevista al comma 9 del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 a tutti i siti contaminati e dall'altra la limita al solo caso di trasformazione da raffineria a deposito, dove l'attività di stoccaggio è già insita negli impianti di raffinazione.

Il comma 2 chiarisce la competenza nel procedimento autorizzativo di cui alla legge 23 agosto 2004 n.239, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativamente ai soli impianti industriali strategici e relative infrastrutture sottoposti alla disciplina del Codice della navigazione.

Al comma 3, fatta salva la VIA, la proposta introduce un coordinamento delle "autorizzazioni ambientali" prevedendo tempi certi di rilascio.

Al comma 4 si prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti.

Al comma 5 si prevede una modifica dell'attuale disciplina della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione, dettata dal DM 329/04, in materia di verifiche periodiche di riqualificazione dell'integrità e del funzionamento delle attrezzature (rispettivamente con cadenza decennale e biennale). Le metodologie procedurali dettate dal DM sul tema, presuppongono tuttavia, e pressoché sempre, la fermata degli impianti ad ogni verifica. Tali metodologie compromettono quindi la continuità operativa e produttiva degli impianti a ciclo continuo (es. le raffinerie), soprattutto con riferimento alle cadenze biennali. Tali fermate di verifica, infatti, si aggiungono alle fermate già previste per le manutenzioni generali degli impianti, tipicamente e ciclicamente programmate ogni 4 - 6 anni, producendo fenomeni di fatica termo-meccanica delle attrezzature e delle macchine con diminuzione delle caratteristiche di sicurezza, oltre ad un'ingiustificata perdita di produzione ed energia termica.

Ai sensi del DM 329/2004, il MSE (autorità autorizzante competente) attualmente può consentire deroghe alla tempistica delle ispezioni, purché il gestore dimostri e garantisca, tramite adeguata relazione tecnica un livello di protezione equivalente. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità operativa e produttiva delle infrastrutture e degli insediamenti a ciclo continuo, alcuni dei quali ritenuti strategici dalla legislazione vigente, in quanto rivestono carattere di pubblica utilità o servizio essenziale, si ritiene necessario integrare la disciplina in materia al fine di coordinare la calendarizzazione delle verifiche con le esigenze di continuità operativa e produttiva di detti impianti. Coerentemente, per i medesimi impianti, qualora si verificassero avarie/difetti controllabili e risolvibili in sicurezza tramite tempestivi interventi di manutenzione che consentano al contempo di mantenere l'impianto in esercizio, si ritiene inappropriato attuare una fermata imprevista dell'impianto che produrrebbe in ogni caso fenomeni di fatica termo-meccanica delle attrezzature e delle macchine con diminuzione delle caratteristiche di sicurezza e di efficienza energetica, oltre a comportare notevoli perdite di produzione o servizi essenziali.

L'obiettivo della norma è pertanto anche quello di far fronte con efficacia ed efficienza a problematiche immediate. Infatti, alcune attività di manutenzione possono essere svolte con interventi temporanei che siano comunque in grado di garantire lo standard di sicurezza atteso e con procedure che assicurano il livello di affidabilità richiesto come risulta da esperienze da lungo tempo consolidate sulla base di norme tecniche internazionali riconosciute. Tali interventi, al momento non disciplinati dal DM 329/04, sono finalizzati a mantenere la stabilità strutturale dell'attrezzatura e garantire il contenimento delle eventuali perdite per il tempo di ulteriore esercizio sino alla fermata successiva dell'unità/impianto come disciplinate a seguito della revisione della normativa di cui al presente emendamento.

Al comma 6 viene introdotta una disposizione che prevede che il rilascio dell'autorizzazione all'importazione di prodotti petroliferi finiti prodotti fuori dall'Unione europea sia subordinata all'accertamento del rispetto di requisiti minimi ambientali, di salute dei lavoratori e di sicurezza corrispondenti agli standard europei, in modo analogo a quanto previsto in sede comunitaria per i

biocarburanti, col duplice fine di evitare le distorsioni di mercato tra prodotti petroliferi prodotti in stabilimento ubicati all'interno dell'Unione europea, soggetti a severe normative ambientali e di sicurezza, rispetto a prodotti petroliferi raffinati in impianti che non sono soggetti a tali normative e quindi con costi di produzione sensibilmente minori. La disposizione consente anche di evitare di peggiorare le condizioni ambientali complessive attraverso la delocalizzazione delle raffinerie in paesi extraeuropei che hanno vincoli ambientali minori. L'autorizzazione sarà rilasciata dal MISE con le esistenti risorse di personale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 7 si chiarisce che per quanto riguarda le pensiline di carico di benzina su autobotti all'interno di depositi petroliferi l'avvenuto adeguamento alle prescrizioni di cui all'allegato VII al testo unico ambientale costituisce titolo autorizzativo generalizzato nella ratio di attuare un regime di semplificazione procedurale trattandosi di emissioni poco significative.

Art. 37

Con la entrata in vigore della nuova disciplina generale in materia di servizi pubblici locali, contenuta nell'articolo 25 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, risulta necessario chiarire la sua potenziale interferenza con il sistema di norme in materia di gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, che hanno finalmente trovato una compiuta definizione nel 2011 con la determinazione degli ambiti territoriali e con l'emanazione del regolamento che disciplina i criteri di aggiudicazione della gara.

Sarebbe infatti estremamente inopportuno che, proprio nel momento del prossimo avvio delle prime gare per ambito nel 2012, l'entrata in vigore delle nuove norme (le quali, avendo solo in alcuni punti affermato esplicitamente la loro non applicabilità al settore gas, possono dare origine a diverse interpretazioni con conseguenti ricorsi amministrativi) provochi un non voluto nuovo ostacolo allo svolgimento di tale processo ormai avviato.

Con le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) si chiarisce, intervenendo sulle norme base che disciplinano le gare per la distribuzione gas, contenute nel D.Lgs. n.164/2000, che alle gare per ambito territoriale sono ammessi tutti i soggetti, con la sola esclusione di quelli che, a livello di gruppo societario, gestiscono al momento della gara servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica, specificando al contempo che tale divieto non vale per le società quotate in mercati regolamentati e per le società da queste direttamente o indirettamente controllate, nonché al socio selezionato ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, e alle società a partecipazione mista, pubblica e privata, come già disposto dall'art.25 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012.

Tale disposizione vale solo per le gare per ambito "a regime" e cioè per quelle che saranno svolte dopo le prime gare per ambito che stanno per essere bandite nel 2012, al termine del periodo transitorio, ormai concluso, disciplinato dallo stesso D.Lgs. n.164/00 (vale quindi per le gare che saranno bandite indicativamente nel 2024).

Per le prime gare per ambito che stanno per essere bandite nel 2012, la partecipazione, come specificato al comma 1, lettera b), anche in questo caso intervenendo sulla norma che nel D.Lgs. disciplinava tale transitorio, si chiarisce che tale partecipazione è invece ovviamente più ampia, venendo aperta a tutti i soggetti, quotati e non quotati, anche se hanno affidamenti diretti, anche a livello di gruppo, anche in servizi pubblici diversi dalla distribuzione gas.

Con il comma 2 si chiarisce che la generale disciplina degli ambiti, individuati a livello provinciale dall'art.25 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, come peraltro detto in forma generica dallo stesso articolo, non si applica agli ambiti già determinati per le gare per la distribuzione del gas.

Infine al comma 3 viene chiarito che per le gare per la distribuzione del gas resta fermo l'obbligo di assumere una quota parte del personale del distributore uscente, come stabilito dallo specifico decreto emanato nel 2011 ai sensi del D.Lgs. n.164/00, e che pertanto tale previsione non può dare

punteggi per l'aggiudicazione della gara (l'art.25 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27 prevede invece che l'assunzione del personale del distributore uscente da parte del distributore subentrante sia facoltativa e che dia luogo a un punteggio migliore). Al comma 4 si modificano la tempistica ed i criteri di aggiudicazione delle gare per le concessioni idroelettriche.

In particolare, la durata delle concessioni è portata a 20 anni (dagli attuali 30), tempo ritenuto congruo per consentire lo sfruttamento della risorsa pubblica e dei benefici degli eventuali investimenti effettuati dal soggetto aggiudicatario, ma al contempo assicurarne la successiva circolazione fra altri soggetti interessati. Inoltre, poiché il prezzo di mercato dell'energia elettrica è difficilmente prevedibile a lungo termine, una durata eccessivamente lunga indurrebbe i soggetti offerenti a sottovalutare (e 'sottoprezzare') il valore economico della concessione stessa.

Inoltre, anche per evitare possibili contenziosi, viene stabilito il valore predominante da attribuire all'elemento "offerta economica" nonché all'elemento "aumento dell'energia prodotta o della potenza installata", rispetto agli altri elementi qualitativi/soggettivi dell'offerta.

Infine, la norma definisce che una parte dell'offerta economica sia da destinare alla riduzione dei costi di fornitura dell'energia agli utenti elettrici. Ciò non presuppone l'uso o la riduzione di risorse economiche pubbliche – configura, anzi, effetti positivi sotto il profilo economico.

Con la entrata in vigore della nuova disciplina generale in materia di servizi pubblici locali, contenuta nell'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, risulta necessario chiarire la sua potenziale interferenza con il sistema di norme in materia di gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, che hanno finalmente trovato una compiuta definizione nel 2011 con la determinazione degli ambiti territoriali e con l'emanazione del regolamento che disciplina i criteri di aggiudicazione della gara.

Sarebbe infatti estremamente inopportuno che, proprio nel momento del prossimo avvio delle prime gare per ambito nel 2012, l'entrata in vigore delle nuove norme (le quali, avendo solo in alcuni punti affermato esplicitamente la loro non applicabilità al settore gas, possono dare origine a diverse interpretazioni con conseguenti ricorsi amministrativi) provochi un non voluto nuovo ostacolo allo svolgimento di tale processo ormai avviato.

Con le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) si chiarisce, intervenendo sulle norme base che disciplinano le gare per la distribuzione gas, contenute nel D.Lgs. n.164/2000, che alle gare per ambito territoriale sono ammessi tutti i soggetti, con la sola esclusione di quelli che, a livello di gruppo societario, gestiscono al momento della gara servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica, specificando al contempo che tale divieto non vale per le società quotate in mercati regolamentati e per le società da queste direttamente o indirettamente controllate, nonché al socio selezionato ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, e alle società a partecipazione mista, pubblica e privata, come già disposto dall'art.25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012.

Tale disposizione vale solo per le gare per ambito "a regime" e cioè per quelle che saranno svolte dopo le prime gare per ambito che stanno per essere bandite nel 2012, al termine del periodo transitorio, ormai concluso, disciplinato dallo stesso D.Lgs. n.164/00 (vale quindi per le gare che saranno bandite indicativamente nel 2024).

Per le prime gare per ambito che stanno per essere bandite nel 2012, la partecipazione, come specificato al comma 1, lettera b), anche in questo caso intervenendo sulla norma che nel D.Lgs. disciplinava tale transitorio, si chiarisce che tale partecipazione è invece ovviamente più ampia, venendo aperta a tutti i soggetti, quotati e non quotati, anche se hanno affidamenti diretti, anche a livello di gruppo, anche in servizi pubblici diversi dalla distribuzione gas.

Con il comma 2 si chiarisce che la generale disciplina degli ambiti, individuati a livello provinciale dall'art.25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27,

come peraltro detto in forma generica dallo stesso articolo, non si applica agli ambiti già determinati per le gare per la distribuzione del gas.

Infine al comma 3 viene chiarito che per le gare per la distribuzione del gas resta fermo l'obbligo di assumere una quota parte del personale del distributore uscente, come stabilito dallo specifico decreto emanato nel 2011 ai sensi del D.Lgs. n.164/00, e che pertanto tale previsione non può dare punteggi per l'aggiudicazione della gara (l'art.25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27 prevede invece che l'assunzione del personale del distributore uscente da parte del distributore subentrante sia facoltativa e che dia luogo a un punteggio migliore).

Al comma 4 si modificano la tempistica ed i criteri di aggiudicazione delle gare per le concessioni idroelettriche. In particolare, la durata delle concessioni è portata a 20 anni (dagli attuali 30), tempo ritenuto congruo per consentire lo sfruttamento della risorsa pubblica e dei benefici degli eventuali investimenti effettuati dal soggetto aggiudicatario, ma al contempo assicurarne la successiva circolazione fra altri soggetti interessati. Inoltre, poiché il prezzo di mercato dell'energia elettrica è difficilmente prevedibile a lungo termine, una durata eccessivamente lunga indurrebbe i soggetti offerenti a sottovalutare (e 'sotto-prezzare') il valore economico della concessione stessa.

Inoltre, anche per evitare possibili contenziosi, viene stabilito il valore predominante da attribuire all'elemento "offerta economica" nonché all'elemento "aumento dell'energia prodotta o della potenza installata", rispetto agli altri elementi qualitativi/soggettivi dell'offerta.

Infine, la norma definisce che una parte dell'offerta economica sia da destinare alla riduzione dei costi di fornitura dell'energia agli utenti elettrici. Ciò non presuppone l'uso o la riduzione di risorse economiche pubbliche – configura, anzi, effetti positivi sotto il profilo economico.

La disposizione di cui al comma 4, lett. a) modifica i criteri di aggiudicazione delle gare di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, previste dall'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 nonché la durata delle concessioni.

A fini di chiarezza interpretativa, per evitare anche possibili contenziosi che potrebbero rallentare le procedure di aggiudicazione, è stabilito il valore predominante da attribuire all'elemento "offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni pubblici oggetto di concessione" nonché all'elemento "offerta di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata", rispetto agli altri elementi dell'offerta, in quanto criteri oggettivi, di immediata valutazione. I criteri, secondo questo ordine di priorità, dovranno essere poi riportati nel provvedimento, di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata sui requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara previsto dall'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo 79/1999. Tale provvedimento non sembra più procrastinabile ed è stato ripetutamente sollecitato dalla Commissione europea, sia all'interno della procedura di infrazione n. 2011/2026, che riguardo al caso pilota n. 965/10/MARK che dalla Autorità Antitrust e da quella di vigilanza sui contratti pubblici.

La durata delle concessioni è ridotta da trenta a venti anni, tempo ritenuto congruo per consentire lo sfruttamento della risorsa pubblica al soggetto aggiudicatario, ma al contempo assicurarne la successiva circolazione fra altri soggetti interessati, evitando che un'eccessiva durata possa configurarsi come barriera all'ingresso al mercato di altri possibili contendenti.

La norma di cui al comma 4, lett. b) rinvia al predetto decreto ministeriale la fissazione della percentuale dell'offerta economica, risultata aggiudicataria, da destinare alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalità dei clienti finali e la definizione delle relative modalità di attuazione.

I commi 5 e 6 disciplinano il trasferimento del ramo d'azienda dal concessionario uscente al nuovo aggiudicatario per garantire la continuità gestionale della concessione. In particolare, fermo restando il carattere demaniale della risorsa idrica e dei beni pubblici identificati dall'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775 (opere di raccolta, di

regolazione e di condotte forzate ed i canali di scarico), è previsto che al concessionario uscente sia assicurato il rientro degli investimenti effettuati su tali beni e non ammortizzati alla scadenza della concessione. Il valore del ramo d'azienda è definito con riferimento al valore di mercato dei beni materiali diversi da quelli di cui al citato articolo 25, comma 1, inteso come valore di ricostruzione a nuovo, diminuito nella misura dell'ordinario degrado. Il valore dell'avviamento non è incluso in tale valutazione. Il prezzo del ramo d'azienda va concordato tra l'Amministrazione regionale e il concessionario uscente e reso noto nel bando di gara. In caso di mancato accordo si ricorre ad un collegio arbitrale che deve pronunciarsi entro un tempo definito. In relazione a tale nuova disciplina il comma 9 abroga i commi 489 e 490 della legge 266/2005 (finanziaria 2006).

Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attività economiche legate agli usi delle acque e parità di trattamento tra gli operatori economici, il comma 7 prevede un decreto interministeriale, d'intesa con la Conferenza permanente, per stabilire i criteri generali per la determinazione e l'aggiornamento da parte delle regioni di valori massimi dei canoni di concessione ad uso idroelettrico, secondo criteri di economicità e ragionevolezza.

Art. 38

Molti procedimenti relativi alla realizzazione di infrastrutture energetiche strategiche risultano fortemente rallentati o sospesi, anche per anni, a causa dell'inerzia delle amministrazioni regionali aventi competenza concorrente nell'autorizzazione o concessione relativa alle opere da realizzare.

Anche in presenza di espressioni favorevoli di V.I.A. e di pareri favorevoli dei Comuni interessati, in assenza di intesa regionale non si possono autorizzare le realizzazioni di infrastrutture in grado di muovere investimenti rilevanti di privati.

Per lo sviluppo di programmi di realizzazione di infrastrutture energetiche sono attualmente in attesa di autorizzazione ingenti investimenti di operatori di mercato, per un ammontare di oltre 10 miliardi di euro, totalmente di capitale privato, che, ove celermente autorizzati, potrebbero contribuire significativamente alla crescita economica e all'occupazione, con effetti anche sulla riduzione del costo dell'energia per i consumatori domestici e per le imprese.

Le disposizioni del comma 1, coerentemente con l'orientamento giurisprudenziale attuale della Corte Costituzionale, colmano un vuoto normativo che si presenta nel caso in cui l'intesa regionale, necessaria nei casi di competenza concorrente, o il diniego della stessa, non intervengano anche dopo tempi di attesa molto lunghi, e in presenza di un procedimento amministrativo già concluso con il parere delle varie amministrazioni centrali e locali coinvolte e dopo una Valutazione di Impatto Ambientale espressa in senso favorevole. La nuova norma pone all'Amministrazione dello Stato procedente in regime concorrente l'onere di attuare tutti i possibili tentativi di leale collaborazione, esperiti i quali, analogamente con le procedure di legge già previste in caso di dissenso espresso, si fa ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per una decisione definitiva, in modo da pervenire alla chiusura del procedimento.

Con le disposizioni di cui al comma 2 si introducono modalità più efficienti per la allocazione dei servizi di stoccaggio destinati alla flessibilità del sistema di importazione, al servizio di modulazione per i clienti civili, al servizio di stoccaggio per utenti industriali e termoelettrici, passando da un sistema pro-quota e con volumi segmentati per tipologia di utenza, a un sistema di asta competitiva sul complesso delle capacità disponibili. In tal modo si fa emergere il valore commerciale della risorsa stoccaggio, destinando ai clienti civili, per la parte di competenza, e a tutti gli utenti del sistema per la rimanente parte, la differenza tra le maggiori entrate derivanti dalle procedure di asta e la tariffa regolata per tali servizi, stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Viene consentito perciò l'accesso allo stoccaggio da parte di tutti gli utenti, semplificando il sistema di transazioni tra i diversi fornitori al mercato civile in caso di modifica del portafoglio clienti, e si spinge verso un sistema di mercato per l'allocazione di una risorsa scarsa di sistema.

Al comma 3 viene introdotta la possibilità di determinare limiti per l'acquisizione da parte di un singolo operatore o gruppo societario delle capacità di stoccaggio, al fine di consentire un più concorrenziale accesso alle stesse, evitando il possibile rafforzamento di posizioni dominanti,

nonché, in attesa che vengano realizzate in Italia capacità di stoccaggio sufficienti a garantire il funzionamento del sistema del gas nelle diverse situazioni di rischio derivanti da interruzioni di forniture dall'estero e da eventi climatici sfavorevoli, di stabilire modalità di utilizzo delle capacità di stoccaggio esistenti, anche in presenza di una pluralità di utenti, che preservino la sicurezza di funzionamento del sistema del gas in tali condizioni di rischio.

Art. 39

L'attuale normativa in materia fiscale identifica i grandi consumatori di energia, per i quali esiste una disciplina di maggior favore, esclusivamente in base alla quantità di energia consumata.

La direttiva 2003/96/CE in materia di tassazione energetica prevede che i Paesi membri possano definire sgravi fiscali a favore delle imprese a forte consumo di energia, identificate secondo parametri di incidenza dei costi di acquisto dell'energia sul valore produttivo dell'impresa.

La norma che si propone è finalizzata ad identificare le categorie di imprese a forte consumo di energia secondo i criteri dati dalla direttiva europea, ossia con riferimento non solo alla quantità di energia consumata ma anche al peso che riveste il costo dell'energia sui costi di produzione e sull'attività di impresa, in modo da riequilibrare in modo più equo le attuali agevolazioni.

La norma prevede, al comma 1, che si proceda a definire le imprese a forte consumo di energia, entro il 31 dicembre 2012, attraverso uno o più decreti del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Si sottolinea come i criteri considerati siano coerenti con l'art.17 della direttiva che pone dei requisiti minimi, attribuendo agli Stati membri la facoltà di applicare concetti più restrittivi.

Il comma 2 prevede che il riordino del sistema di aliquote risponda a criteri di semplificazione e rispetti i vincoli di invarianza della spesa pubblica e delle entrate, senza comportare altresì un peggioramento del carico fiscale per i consumi domestici.

Il comma 3 prevede che i medesimi requisiti e parametri siano alla base della revisione della distribuzione degli oneri generali di sistema del settore elettrico che sarà operata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base di indirizzi del Ministro dello sviluppo economico.

Il comma 4 specifica gli adempimenti con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) dà attuazione all'articolo 3, comma 13 bis, del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni in legge n. 44 del 26 aprile 2012, il quale è recentemente intervenuto sulle modalità di applicazione di regimi tariffali speciali per l'energia elettrica.

Questi regimi – ormai non più operativi – erano previsti all'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.9 e al decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995 per importanti realtà industriali operanti nel paese; in entrambi i casi, si prevedeva che, a carico delle tariffe elettriche, venisse erogata alle singole aziende beneficiarie una componente compensativa, pari alla differenza tra il prezzo nazionale dell'energia elettrica ed una tariffa agevolata, inferiore al prezzo di mercato.

La proposta normativa chiarisce che, al fine di garantire alle imprese interessate “condizioni di neutralità” nel passaggio al mercato libero, la componente compensativa non deve essere inferiore a quella che sarebbe stata riconosciuta in caso di permanenza sul mercato vincolato.

Il costo per le componenti compensative oggetto della norma fa parte di un fondo compreso tra gli oneri di sistema del settore elettrico. Come tutti i fondi gestiti dalla Cassa per conto dell'AEEG, si tratta di risorse derivanti da componenti tariffarie, raccolte sull'energia elettrica e non derivanti dal bilancio statale, facendo salvi gli effetti fiscali già conseguiti.

La norma conferma inoltre che l'ambito di applicazione dell' articolo 3, comma 13 bis, del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni in legge n. 44 del 26 aprile 2012, si riferisce solo al periodo di tempo di vigenza dei due regimi tariffari, a suo tempo oggetto di analisi e valutazione positiva da parte della Commissione europea, e riguarda solo gli effetti prodotti dal diritto nazionale. Sono quindi esplicitamente fatti salvi gli effetti delle decisioni della Commissione

Europea sulle proroghe degli stessi regimi tariffari speciali, intervenute nel 2005 e dichiarate illecite dalla stessa Commissione.

Art. 40

Le miniere sono costituite da giacimenti di minerali strategici per l'interesse nazionale (art. 2 R.D. 29 luglio 1927 n. 1443). L'art. 826 cod. civ. le ha originariamente incluse nel patrimonio indisponibile dello Stato, in quanto come tali destinate ad essere coltivate nell'interesse della collettività in regime di concessione. Con la riforma costituzionale del 2001 lo Stato ha perso la competenza sia legislativa sia gestionale riguardo le miniere in quanto tali competenze sono passate alle Regioni. Nelle Regioni a statuto speciale le miniere (tutte, ad esclusione degli idrocarburi) appartengono al patrimonio indisponibile regionale.

Con il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 le miniere sono state trasferite al patrimonio disponibile delle Province, creando una duplice distorsione:

- a) eliminare la natura pubblicistica delle miniere, declassando materiali strategici a beni privati, venendo così meno la finalità del perseguimento del pubblico interesse,
- b) attribuire tali beni alle Province che non hanno alcuna competenza in materia, sottraendoli alle Regioni che hanno l'intera competenza (legislativa ed amministrativa) al riguardo.

Al quadro normativo sopra delineato occorre aggiungere un aspetto tecnico fondamentale: le risorse minerarie non sono rinnovabili e non sono uniformemente distribuite nel territorio nazionale ma rappresentano un evento geologico peculiare. Tutto ciò comporta un impegno imprenditoriale economico e tecnico che deve avere la certezza e la garanzia dello sfruttamento delle risorse minerarie, una volta accertata la consistenza del giacimento.

La modifica proposta trasferisce le miniere di minerali solidi di cui all'art. 2 R.D. 29 luglio 1927 n.1443 al patrimonio indisponibile delle regioni a statuto ordinario, riportando così ad uniformità la disciplina nazionale in coerenza con la riforma costituzionale di cui alla legge cost. 18 ottobre 2011 n. 3.

Attualmente, a decorrere dal 1998, lo Stato non ha più diritto al "diritto proporzionale" previsto all'art. 25 del R.D. n. 1443/1927. Il diritto proporzionale spetta oggi esclusivamente alle Regioni, le quali, anzi, con legge regionale hanno (in molti casi) disposto un ulteriore contributo ambientale a carico dei concessionari di miniera, al pari dei soggetti autorizzati alla coltivazione delle cave. (Anzi, per completezza di quadro, va osservato come il trasferimento delle miniere al patrimonio disponibile delle Province comporti in capo alle Regioni la perdita del diritto proporzionale in quanto lo stesso ha come presupposto che le miniere siano patrimonio indisponibile). Con il trasferimento delle miniere al patrimonio indisponibile regionale, resta ferma la potestà per le Regioni di applicare il contributo ritenuto più opportuno con devoluzione dello stesso in tutto o in parte alle Province.

Per lo Stato l'operazione è quindi assolutamente neutra sotto il profilo finanziario.

Art. 41

L'articolo è volto a garantire una coerenza complessiva dei commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del D.l. n. 98/2011 a seguito delle modifiche apportate dall'art. 22, commi da 6 a 8 del D.L. n. 201/2011, oltre che assicurare una maggiore efficienza ed efficacia di azione alla nuova Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, garantendo una migliore governance e portando il numero complessivo del contingente massimo di personale da trasferire dall'ex-ICE all'Agenzia da 300 a 450 unità. Con il primo comma, viene inserito nella cabina di regia, in qualità di copresidente per le materie di propria competenza, anche il Ministro con delega al turismo, e tra le amministrazioni componenti il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Tenuto conto del ruolo svolto dalle regioni, viene sostituita la partecipazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (che, tra l'altro, nell'attuale quadro di deleghe di funzioni del

Presidente del Consiglio dei Ministri, coincide con il Ministro con delega al turismo) con quella del presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Infine, viene inserito, tra i rappresentanti delle imprese, anche il presidente dell' Alleanza delle Cooperative Italiane. In relazione al secondo comma, si segnala che, in sede di conversione, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.30 nella seduta delle commissioni bilancio e finanze riunite in data 13 dicembre 2011, all'art. 22, capoverso 15[^] (comma 26 bis dell'art. 14 del D.L. n. 98/2011), sono stati soppressi, rispetto al testo del decreto legge, i periodi dal secondo in poi. Tale modifica appare sicuramente essere stata determinata da un'errata trascrizione dell'ultima versione dell'emendamento 2.30 approvato dalla Commissione. A tal fine, è necessario reintrodurre, sempre nel primo comma, le disposizioni che pongano rimedio ai periodi soppressi al comma 26-bis.

Inoltre la disposizione viene incontro all'esigenza di razionalizzare l'organizzazione del personale e contenere le risorse finanziarie e strumentali all'estero di ENIT - Agenzia nazionale per il turismo. A tal fine si propone una norma - sostanzialmente mutuata dalle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 25, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituito dall'articolo 22, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - con la quale applicare anche all'ENIT quelle disposizioni di razionalizzazione all'estero nell'utilizzo delle sedi e del personale che consente già all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese di realizzare un'ottimizzazione nella gestione dell'ente, in un quadro di più efficace ed efficiente sinergia con il Ministero degli affari esteri. A tal fine, in particolare, il personale all'estero di ENIT, ferma restando la propria dipendenza organica dall'ente di appartenenza, opererà sotto la direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione del Ministero degli affari esteri.

Con comma 4, al fine di rafforzare le sinergie tra Regioni, Ministro per il turismo e Ministro per gli affari esteri, è inserita la previsione della partecipazione, nel consiglio di amministrazione dell'ENIT, a decorrere dal primo rinnovo, anche di un rappresentante del Ministero per gli affari esteri.

Infine, con il comma 5 si dispone che l'attuazione del presente articolo non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che si farà pertanto fronte ai conseguenti adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 42

Il comma 1 interviene sul Fondo istituito dall'articolo 2 della Legge 394/81 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane", con la finalità di operare un'azione di riordino, semplificazione e snellimento di procedure di regolazione.

La normativa sul Fondo, istituito nel 1981 con carattere rotativo, è stata modificata ripetute volte nel corso degli anni, con stratificazioni successive che rendono, allo stato attuale, necessario il completamento dell'azione di riordino.

Nella considerazione che il coordinamento nazionale in tema di internazionalizzazione viene oggi assicurato al livello più alto dalla cabina di regia, si prevede che la disciplina regolatoria di attuazione secondaria sia definita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico in sostituzione dell'attuale complessa procedura che prevede l'intervento del CIPE, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri. Al fine di non interrompere l'operativa del Fondo è disposta la permanenza in vigore dei criteri e delle procedure vigenti fino all'emanazione della nuova disciplina.

Viene, inoltre, determinata in favore delle piccole e medie imprese una riserva di destinazione delle risorse pari al 70% annuo.

Le risorse iscritte nel capitolo 2501 del Ministero dello sviluppo economico vengono destinate per contribuire, con modalità più efficaci, ai progetti di istituti, enti, associazioni, consorzi per l'internazionalizzazione e a quelli di Camere di Commercio italiane all'estero.

Al fine quindi di evitare la dispersione delle risorse in interventi di ridotta entità è prevista, nell'Allegato 1, la contestuale abrogazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143 (Disposizioni in materia di contributi e di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni) e della legge 29 ottobre 1954 n. 1083 (Concessioni di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane), anche in adeguamento all'ordinamento comunitario vigente.

Si specifica, in ogni caso, che i contributi saranno concessi nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo finalizzate ai sensi del comma 2.

Le disposizioni contenute nell'articolo intendono aggiornare la normativa vigente sui consorzi per l'export, risalente agli anni '80 e frammentata in due disposizioni per le quali è prevista la contestuale abrogazione nell'Allegato 1 (Legge n. 83/89 "Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane" e articolo 10 (consorzi agro-alimentari, turistico-alberghieri, agro-ittici-turistici multi regionali) della Legge n. 394/81 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane").

E' pertanto ridefinito l'oggetto di tali consorzi, in considerazione del più ampio concetto, oggi inteso, di "internazionalizzazione", ed ampliata la loro possibile composizione con la partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni. Sono, inoltre, estesi i settori di appartenenza delle aziende consorziate al settore dei servizi e a quello commerciale. Si prevede, in compatibilità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, che i contributi ai consorzi siano concessi come aiuti "de minimis", escludendo, al contempo, da tali agevolazioni gli enti pubblici e privati, le banche e le imprese di grandi dimensioni.

E' infine prevista la possibilità che ai progetti agevolati possano partecipare anche piccole e medie imprese non consorziate attraverso contratti di rete.

La normativa di attuazione è demandata a un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di natura non regolamentare.

Con il comma 7 vengono riconfermate le precedenti disposizioni fiscali in materia.

Art. 43

La norma intende chiarire quale sia l'Autorità amministrativa competente all'esercizio del potere sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni previste in materia di Made in Italy dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, laddove, quindi, il titolare o il licenziatario del marchio realizzi una condotta illecita, sub specie di fallace indicazione, dell'uso del marchio, qualora lo stesso avvenga con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, ai sensi della normativa europea sull'origine. Al riguardo, infatti è previsto l'obbligo, per i soggetti interessati (titolari o licenziatari di marchi), di accompagnare i prodotti o le merci alternativamente con indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto; ovvero con un'attestazione, circa le informazioni - che gli stessi soggetti renderanno in fase di commercializzazione - sulla effettiva origine estera di prodotti o merci.

Art. 44

La proposta emendativa contribuisce a migliorare la posizione del nostro Paese nella classifica Doing Business.

L'Italia occupa il 77° posto della classifica nella specifica voce "Starting a business", scontando prevalentemente i maggiori costi per l'avvio di impresa. La graduatoria viene compilata su specifici case study e la fattispecie Srl semplificata oggetto della norma non viene presa in considerazione in quanto limitata ai soli under 35. La sola rimozione del vincolo anagrafico consentirebbe di uniformarsi al benchmark dei nostri competitors Ue, garantendo un avanzamento di ben 6 posti

nella classifica generale, con i conseguenti effetti – diretti ed indiretti – sulle dinamiche economico produttive.

La società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo l'amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci.

La denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Art. 45

Il comma 1 introduce una semplificazione alla forma con la quale il contratto di rete può essere redatto oltre all'atto pubblico ed alla scrittura privata autenticata, anche l'atto scritto, firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"

Il comma 2, sempre nell'ottica della semplificazione degli adempimenti consente di fare un'unica iscrizione della modifica presso il Registro delle imprese della camera di commercio dell'impresa indicata nell'atto modificativo. Quest'ultimo provvede d'ufficio a comunicarlo a tutti gli altri uffici presso i quali le imprese aderenti alla rete sono iscritte.

Il comma 3. Il contratto di rete, pur presentando una sua tipicità economica e sociale potrebbe essere esposto, in sede applicativa, soprattutto in relazione ai casi di esercizio in comune dell'attività agricola per realizzare determinati obiettivi, al regime vincolistico che caratterizza i rapporti agrari (L. 203/82), che non favorisce la costituzione e la diffusione delle aggregazioni tra aziende agricole.

Art. 46

La sanzione di cui al 3° comma dell'art. 12 del d.Lgs. n. 220/2002, a causa delle sostanziali modifiche normative che si sono succedute nel tempo in materia di albo delle società cooperative, è divenuta inapplicabile. Infatti nella sua originaria formulazione la sanzione colpiva le cooperative che si sottraevano alla vigilanza con la perdita dei benefici fiscali in quanto la cancellazione da quello che veniva denominato "Albo nazionale degli enti cooperativi", evoluzione del soppresso registro prefettizio e schedario generale della cooperazione, di fatto mai attuato, comportava appunto quella conseguenza.

Di tutt'altra natura invece è l'attuale "Albo delle società cooperative", introdotto con la riforma del diritto societario (art. 223 sexiesdecies disp att codice civile) e poi istituito con il D.M. 23/06/2004 che non contiene l'elenco degli enti che godono di benefici fiscali: nato con finalità di tipo anagrafico e statistico, con le novità introdotte dalla L. n. 99/2009 (art. 10 comma 1) è divenuto vero e proprio elemento costitutivo della natura cooperativistica della società.

Il motivo della inapplicabilità dell'attuale disposizione, di cui si propone la modifica, è duplice: in primo luogo l'ipotetica cancellazione dall'odierno albo delle società cooperative provocherebbe la contestuale eliminazione dal registro delle imprese e quindi la cessazione della cooperativa senza, oltretutto, le garanzie che l'ordinamento prevede per i creditori sociali con l'attivazione della procedura liquidatoria dell'ente che a volte è irrinunciabile (se la società è proprietaria di beni immobili) ed in secondo luogo perché risulterebbe evidente l'inasprimento della sanzione rispetto a quelle che erano le originarie intenzioni del legislatore se si pensasse di applicare alla lettera l'attuale dettato normativo, poiché la cooperativa anziché perdere i benefici fiscali verrebbe completamente espunta dall'ordinamento.

La norma proposta ripristina la ratio della sanzione, prevedendo l'applicazione una sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000 per il periodo in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo da parte dell'autorità di vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione dell'irreperibilità.

oltre che ripristinare la ratio della sanzione che in origine era stata correttamente individuata dal legislatore, risulta più calibrata alla tipologia di infrazione commessa: essa inoltre ha il non trascurabile pregio di produrre effetti immediati sia in termini di deterrenza al fenomeno, sia di recupero del beneficio fiscale non dovuto alle cooperative che si sottraggono alle verifiche di mutualità. Una valutazione di massima in rapporto alla dimensione media delle cooperative per le quali non è possibile, a causa dei loro comportamenti elusivo/ostativi, effettuare i controlli ed alla percentuale delle stesse che hanno chiuso il bilancio in utile, consente di stimare in non meno di un milione di Euro per anno il recupero per lo Stato in termini di fiscalità.

Art. 47

Con la proposta si intende favorire il coordinamento della programmazione delle linee strategiche e delle attività del Sistema camerale con quelle definite dallo Stato e a livello locale. Tale coordinamento era già previsto nel decreto legislativo n. 23 con l'allargamento dell'organo politico-amministrativo dell'Unioncamere ai rappresentanti di Stato e enti locali. Alcune norme intervenute successivamente hanno modificato la materia e rendono dunque necessario il coordinamento delle norme che si propongono. Il decreto legislativo n. 23 del 2010, infatti, ha disposto – nel modificare l'articolo 7 della legge n. 580 del 1993 – che dell'organo di amministrazione dell'Unioncamere fanno parte, oltre ai rappresentanti delle Camere di commercio come individuati dallo statuto, tre rappresentanti designati dal ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla conferenza unificata. Il Parlamento ha poi di recente approvato la legge 11 novembre 2011, n. 180, che si è sostituita a quella della legge n. 580: l'articolo 3 della legge, infatti, dispone al comma 2 che per garantire la più ampia rappresentanza dei settori economicamente più rilevanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, il numero dei componenti degli organi amministrativi non può essere comunque superiore a un terzo dei componenti dei consigli di ciascuna Camera di commercio. Il successivo comma 3, infine, estende la disposizione anche agli enti del Sistema camerale a base associativa. La norma si rende, dunque, necessaria per ripristinare la presenza dei rappresentanti degli enti locali e del Ministero dello Sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi, alle riunioni dell'organo, a cui partecipano quali invitati.

Art. 48

La disciplina dell'impugnazione dei lodi arbitrali in cui è parte una P.A. è estremamente complessa e determina una divaricazione di strumenti di tutela giurisdizionale condizionata da fattori temporali spesso sganciati dal momento in cui è stata stipulata la clausola compromissoria.

L'art. 241, comma 2, del d.lgs n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) prevede, in particolare, in tema di contratti pubblici, che: "Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice".

La regola generale in tema di impugnazione del lodo, costituita dalla sola impugnativa per nullità, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., nelle specifiche ipotesi ivi previste, non è stata tuttavia ritenuta idonea a garantire pienamente le esigenze di legalità proprie della pubblica amministrazione, in quanto la tutela delle ragioni della P.A. veniva ad essere limitata dalla non impugnabilità dei lodi per motivi di diritto inerenti al merito della controversia. Pertanto con l'art. 5 del d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53, nel ridefinire l'istituto dell'arbitrato nei contratti pubblici, è stata introdotta, all'art. 241, comma 15 bis del Codice dei contratti, la regola per cui "Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia".

Tuttavia tale disciplina si applica alle "controversie su diritti soggettivi derivanti dalla esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, concorsi di progettazione e di idee" (art.241, comma 1), restandone escluse le controversie inerenti alle stesse materie ma non insorte

nella esecuzione di contratti previsti dal codice dei lavori pubblici, come, ad esempio, nei casi in cui la parte privata prospetti una responsabilità extracontrattuale dell'amministrazione, vertenze queste per le quali si impongono garanzie non minori, anche in considerazione dei rilevanti oneri finanziari che potrebbero derivarne per le amministrazioni pubbliche.

Con la disposizione proposta, fermo restando quanto già previsto dall'art. 241 del Codice dei contratti pubblici, si prevede che, per i lodi arbitrali per la risoluzione di controversie comunque connesse alle predette materie (lavori pubblici, servizi e forniture), l'impugnativa, oltre alla nullità, può riguardare anche le regole di diritto relative al merito della controversia: tale ampliamento delle ipotesi di impugnabilità del lodo risulta coerente con quanto previsto dall'art. 829 c.p.c. che, al comma 3, rende proponibile tale motivo di impugnazione del lodo, laddove espressamente disposto dalla legge.

Siffatta previsione trova anch'essa legittimazione, come quella contenuta nel citato comma 15 bis dell'art. 241 del Codice dei contratti pubblici, nei principi costituzionali che governano l'agire amministrativo e l'utilizzo delle pubbliche risorse.

Art. 49

L'articolo dispone la cessazione del commissario "ad acta" di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, disponendo altresì in merito ai conseguenziali adempimenti.

L'art. 86 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), avente ad oggetto interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 (recante conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981), aveva inteso pervenire alla definitiva chiusura di tutti gli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della suddetta legge n. 219 del 1981, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, demandando al Ministro per le Attività produttive la nomina di apposito Commissario "ad acta".

Inoltre, il medesimo art. 86 aveva revocato tutte le concessioni per le opere di viabilità, finanziate ai sensi della citata legge n. 219 del 1981, i cui lavori non avessero conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni, ed aveva disposto che il commissario "ad acta", entro 24 mesi dalla definizione degli stati di consistenza, affidasse l'esecuzione delle opere medesime con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione, avvalendosi della disciplina straordinaria di cui alla legge n. 219 del 1981, nulla disponendo sul termine della relativa definitiva consegna.

Le previsioni di legge, in deroga alle ordinarie procedure, sono state indirizzate alla più celere consentita conclusione di opere infrastrutturali divenute annose.

L'affidamento ad un commissario "ad acta" di attività mediante procedure extra ordinem, per l'intrinseca natura delle procedure medesime, dovrebbe avere un'applicazione circoscritta nel tempo. L'attribuzione, ad un soggetto amministrativo, di poteri eccezionali, in deroga alle ordinarie disposizioni, appare sistematicamente coerente soltanto ove sia prevista la temporaneità dell'incarico.

Con il presente emendamento si pone rimedio alla mancata previsione, nel citato art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, del termine di conclusione delle opere e dell'incarico di commissario "ad acta".

A tal fine si dispone che, entro la data del 31 dicembre 2013, debba avvenire la ricognizione di tutte le pendenze e si debba provvedere alla consegna, in capo alle Amministrazioni competenti secondo le ordinarie modalità di individuazione, di tutti i beni, trattazioni, rapporti.

Si prevede altresì che, entro la medesima data del 31 dicembre 2013, il commissario rediga la relazione conclusiva dell'attività svolta e la presenti ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.

Art. 50

Con le disposizioni in esame si interviene sul decreto legislativo 270/99, recante “Nuova disciplina della amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza”, con modifiche finalizzate al contenimento dei costi della procedura, che riguardano la determinazione dei compensi degli organi delle procedure e i criteri di attribuzione di incarichi di collaborazione e consulenza professionale

Si segnala, quanto alla determinazione dei compensi, che l’art. 47 del citato decreto legislativo 270/99 (di recente novellato dall’art. 8, comma 3, lett.c, del decreto legge 70/2011, convertito dalla legge 106/2011) che demandava la fissazione dei criteri di liquidazione dei compensi ad un regolamento interministeriale, non è stato ad oggi attuato; nelle more della emanazione di tale regolamento i compensi dei commissari giudiziali e straordinari sono stati determinati applicando in via analogica le disposizioni contenute nel Regolamento concernente i compensi dei curatori fallimentari, di recente oggetto di adeguamento con il decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30.

Le norme che oggi si propongono si rendono opportune ed urgenti al fine di vincolare i criteri di determinazione dei compensi dei commissari giudiziali e straordinari, a misure di contenimento della spesa delle procedure, attraverso: i) il recepimento nell’ambito dell’amministrazione straordinaria, con gli adattamenti necessari alla specificità della procedura e con una riduzione del 20% delle aliquote ivi previste per il calcolo del compenso, delle disposizioni regolamentari di recente adottate per i curatori fallimentari, e ii) esplicite previsioni, attinenti i criteri di nomina e remunerazione per gli esperti la cui opera sia richiesta dalla procedura, finalizzate alla maggiore economicità e trasparenza. In conseguenza, si propongono novelle agli artt. 39 (Criteri per la scelta dei commissari e degli esperti), 41 (Intrasmissibilità delle attribuzioni del commissario straordinario) e 47 (Compenso dei commissari e dei membri esperti del comitato di sorveglianza).

In particolare, con riferimento all’art.39, comma 2, si prevede che il decreto ministeriale per la fissazione dei criteri di scelta degli esperti della procedura, contempli anche gli obblighi di pubblicità degli incarichi conferiti e dei relativi costi.

Con le modifiche all’art. 41, vengono adeguate ai criteri già previsti dalla riforma della legge fallimentare (art. 32 L.F.), le disposizioni relative alle figure del delegato e del coadiutore, in particolare esplicitando, quanto alla prima, che l’onere del compenso è a carico del compenso del commissario (modifiche al comma 1 dell’art. 41), mentre l’attribuzione di altri incarichi di collaborazione e consulenza viene assoggettata alla autorizzazione del Comitato di sorveglianza e limitata ai casi di effettiva necessità e alla previa verifica circa l’inesistenza di idonee professionalità interne all’impresa (modifica al comma 2).

Infine, le modifiche che si propongono all’art. 47, attengono, innanzitutto, alla previsione della emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in luogo dell’originario regolamento previsto dalla legge, stanti, da un lato, il rinvio alle disposizioni del Regolamento concernente i compensi dei curatori fallimentari di cui al citato D.M. 25 gennaio 2012, n. 30 e, dall’altro, la previsione per via normativa di ulteriori precisi criteri direttivi. Questi ultimi sono, in particolare: i) indicazione di un tetto massimo fissato nell’80% delle misure previste per i compensi dei curatori; ii) determinazione in misura fissa del compenso del commissario giudiziale e del comitato di sorveglianza tra minimi e massimi da modulare in rapporto a parametri dimensionali delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura; iii) articolazione del compenso del commissario straordinario tra una quota remunerativa della attività di gestione e una quota relativa alla attività concorsuale, da calcolarsi, quanto all’attivo, al netto dei costi sostenuti; iv) preventiva determinazione dei parametri di calcolo, al fine di ridurre la discrezionalità amministrativa all’atto della liquidazione.

La norma non ha riflessi sulla finanza pubblica, dal momento che i costi degli organi delle procedure sono a carico delle medesime.

Art. 51

La proposta normativa viene incontro alla scarsa se non inesistente fruizione da parte di molte aziende medio-piccole del tax credit digitale. Tali aziende, detentrici di circa 1000-1500 schermi sui 3900 costituenti il parco complessivo italiano, per la dimensione della loro economia, per l'assenza o limitatezza di dipendenti, nonché per la compresenza di altri crediti d'imposta (ex d.m. MEF n. 310/2000) di fatto sono nella condizione di non poter avvantaggiarsi del beneficio e finiscono per ignorarlo. La non accessibilità delle imprese minori del comparto (sale parrocchiali, mono-sale a conduzione individuale e/o familiare, etc.) al credito d'imposta ha costituito, tra gli altri, un importante rilievo della Commissione Europea in sede di confronto con le Autorità italiane nel procedimento di autorizzazione della misura agevolata va, tuttora in corso.

Anche alla luce di quanto sopra, si intende, con la proposta, rendere ammissibile la cedibilità del credito d'imposta concesso ex d.m. 21.1.2010 nei cfr. dell'Erario.

Tale cedibilità viene resa ammissibile non nei confronti di qualsiasi "terzo" ma verso specifici soggetti predeterminati, e cioè: a) intermediari bancari, finanziari e assicurativi; b) la società fornitrice dell'impianto di digitalizzazione in relazione al

quale si richiede il credito d'imposta (normalmente, per struttura e dimensioni, quest'ultima può avere utilità ad usufruire del credito, a differenza dell'impresa di esercizio cinematografico richiedente).

Per la cedibilità del credito di cui all'emendamento proposto dovrebbero valere tutte le condizioni legate alla circostanza che la cessione non interferisce sul rapporto tra Amministrazione concedente e beneficiario, di cui il legislatore assicura la continuazione, lasciando integri i poteri spettanti all'Amministrazione nei confronti del contribuente-cedente.

Tra tali condizioni, si evidenziano le seguenti:

- nella cessione del credito, effettuata ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente e si sostituisce a quest'ultimo nella medesima posizione. In particolare, il soggetto pubblico debitore (ceduto) può opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del creditore originario (cedente);
- la cessione del credito deve risultare da atto avente data certa e, per essere efficace, deve essere notificata all'Agenzia delle Entrate (debitore ceduto); ai fini della compensazione mediante il modello F24 è necessario, altresì, che il credito ceduto risulti dalla dichiarazione del soggetto cessionario (cfr. art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997);
- alla luce delle disposizioni del codice civile, e in particolare dell'art. 2704 c.c., non è necessario che l'atto di cessione rivesta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, in quanto rileva qualunque fatto che possa essere idoneo a stabilire, con carattere di obiettività, l'antiorità del documento; in questo senso, a livello di normativa fiscale, per gli atti di cessione dei crediti in esame non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione ai sensi dell'articolo 5 della Tabella del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (non sussiste, difatti, obbligo di chiedere la registrazione per "atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute");
- il cessionario può utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
- occorre che nel contratto di cessione del credito e nella comunicazione di tale cessione all'Agenzia delle entrate sia indicato ogni elemento utile per consentire alla stessa di monitorarne il corretto uso. In particolare, occorre specificare il credito d'imposta ceduto con il relativo riferimento normativo, il codice tributo da utilizzare ai fini della compensazione e il periodo d'imposta in cui il credito viene ad esistenza;
- ai sensi dell'articolo 43-bis, comma 2, del DPR n. 602 del 1973, resta ferma "nei confronti del contribuente che cede i crediti (...) l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 43", ossia delle disposizioni relative al recupero di somme erroneamente rimborsate, in conseguenza di correzione di errori materiali, di rettifiche o di accertamenti;

- anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del contribuente che ha ceduto il credito d'imposta;
- resta fermo l'obbligo restitutorio del cedente per i crediti rimborsati al cessionario di cui risulta l'insussistenza.

L'utilizzo della via consistente nella modifica normativa si rende necessario anche alla luce del parere non positivo "a legislazione vigente" sulla possibilità di cessione del credito ex d.m. 21.1.2010 reso dall'Agenzia delle entrate a fine luglio 2011, dietro specifico quesito della Direzione generale per il cinema.

Art. 52

Con la proposta si intende prorogare al 30 giugno 2013 il termine per l'entrata in vigore del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) al fine di consentire la prosecuzione delle attività necessarie per la verifica del funzionamento del sistema, anche in ragione della previsione dell'utilizzo di modalità semplificate previste dall'articolo 6 del decreto legge n.138/2011 in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Lo stesso articolo prevede peraltro, in relazione ai ripetuti rinvii che hanno finora impedito l'operatività del nuovo sistema, che entro il termine della nuova proroga l'amministrazione debba valutare l'eventuale sussistenza delle condizioni per procedere alla revoca degli atti amministrativi sottostanti ed alla conseguente caducazione dei rapporti contrattuali in essere ai sensi e per gli effetti delle pertinenti previsioni della legge n. 241/1990.

Art. 53

La disposizione apporta delle modificazioni al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, in particolare all'articolo 3-bis, in materia di ambiti territoriali e criteri di organizzazione e svolgimento dei servizi pubblici locali, e all'articolo 4, riguardante l'adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa europea.

L'articolo 3-bis del predetto decreto ha l'obiettivo di accelerare l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. Le modifiche introdotte all'articolo 3-bis dal decreto sono volte a chiarire che l'organizzazione in ambiti prevede sia la delimitazione geografica dell'ambito o bacino, sia l'attribuzione del ruolo di ente di governo dell'ambito che può essere effettuata istituendo un ente di governo o attribuendo le funzioni ad un ente già istituito. Si chiarisce inoltre che nel fare salva l'organizzazione di servizi pubblici locali in ambiti o bacini già prevista in attuazione di discipline vigenti, si richiede di rispettare la stessa scadenza del 30 giugno 2012, anche in deroga a termini diversi previsti nelle suddette discipline.

Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4, sono modificate al fine di semplificare le procedure relative all'approvazione della delibera quadro, quando non strettamente necessario ai fini della promozione della concorrenza. Nello specifico, la trasmissione dell'esito della verifica di mercato e della delibera deve essere trasmessa all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato solo nel caso in cui dalla verifica sia emersa la non realizzabilità di una gestione concorrenziale e sia stato deciso di conferire diritti di esclusiva; inoltre, la trasmissione è limitata ai casi in cui il valore economico del servizio da assegnare in esclusiva sia superiore alla somma complessiva di duecentomila euro annui pari alla soglia per la possibilità di affidamenti diretti "in house" indicata al comma 13 dell'articolo 4. Con gli stessi obiettivi si è esplicitato che, nel caso l'Autorità non si pronunci nei termini stabiliti, la delibera quadro è adottata dall'ente competente.

Infine, al fine di assicurare la coerenza delle scadenze temporali concernenti le procedure relative all'approvazione della delibera quadro con le modifiche apportate al comma 3, al comma 4

dell'articolo 4 viene stabilito un termine di adozione della delibera quadro che decorre dalla trasmissione del parere all'Autorità e non dalla acquisizione del parere.

Al comma 32, lettera a), dell'articolo 4, è stata operata una modifica volta a chiarire che la deroga alla scadenza degli affidamenti relativa all'aggregazione di società "in house" prevede non solo l'integrazione operativa ma anche la costituzione di un'unica società "in house".

E' stato infine aggiunto un comma 35 bis volto a precisare che nel caso dei servizi a rete di rilevanza economica di cui all'articolo 3-bis, saranno gli enti di governo identificati ai sensi dello stesso articolo a esercitare le funzioni che per gli altri servizi vengono esercitate dagli enti locali e che tali funzioni verranno esercitate con riferimento agli ambiti o bacini territoriali omogenei di cui allo stesso articolo 3-bis.

Art. 54

La proposta è volta a migliorare l'efficienza delle impugnazioni sia di merito che di legittimità, che allo stato violano pressoché sistematicamente i tempi di ragionevole durata del processo, causando la maggioranza dei conseguenti indennizzi disciplinati dalla legge n. 89 del 2001, con conseguenti incidenza diretta sulla finanza pubblica.

Anche le organizzazioni nazionali e internazionali degli investitori, come desumibile dagli indici doing business della Banca mondiale, indicano nel sistema delle impugnazioni l'elemento di maggiore inefficienza della giustizia civile italiana, e uno dei maggiori disincentivi allo sviluppo degli investimenti nel nostro Paese.

Nella relazione del Governatore della Banca d'Italia del 31 maggio 2011, si stima in un punto percentuale la «perdita annua di prodotto» attribuibile all'inefficienza di questo sistema di gestione del contenzioso (pag. 12).

Una soluzione, ispirata ai modelli inglese e tedesco, è quella di non limitare l'impugnazione di merito mutandone radicalmente la natura in un primo giudizio di legittimità (appello c.d. cassatorio), come pure è stato proposto, ma di congegnare un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata dal medesimo giudice dell'appello in via preliminare alla trattazione dello stesso.

In questo modo si selezioneranno le impugnazioni meritevoli di essere trattate nel pieno merito, con efficiente allocazione della risorsa giudiziaria, tenendo conto che, attualmente, nel 68% dei casi il giudizio di appello si conclude, nei processi civili, con la conferma di quello di primo grado.

Si prevede che il suddetto filtro non operi nelle cause in cui, eccezionalmente, è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, che denota la connotazione pubblicistica delle medesime, e nei casi in cui la parte abbia optato, in primo grado, per il procedimento sommario di cognizione, con conseguente deformalizzazione istruttoria che viene così recuperata non solo con il già previsto appello più aperto ai nuovi mezzi di prova, ma, appunto, con un'impugnazione senza filtri di inammissibilità.

I dati statistici sul procedimento sommario di cognizione segnalano una grande efficienza dello strumento (con cui i giudizi di primo grado vengono tutti definiti in meno di un anno) che, però, essendo per nella maggior parte delle ipotesi opzionale, viene utilizzato attualmente solo in circa il 4% del contenzioso (anche se tale percentuale è destinata a salire con l'entrata a regime del decreto legislativo n. 150 del 2011 che lo ha reso obbligatorio in plurime anche se settoriali fattispecie).

Con le previsioni di cui sopra l'utilizzo dello strumento verrà inoltre incentivato, e anche sotto questo profilo verrà migliorata l'allocazione efficiente della risorsa giudiziaria.

La dinamica processuale può essere così sintetizzata: in caso di prognosi negativa sulla fondatezza di merito dell'impugnazione, il giudice dichiara l'inammissibilità con ordinanza spogliandosi del gravame. Diversamente procede alla trattazione, senza adottare alcun provvedimento. L'ordinanza di inammissibilità potrà essere pronunciata soltanto quando tutte le impugnazioni, principali e incidentali non tardive, non hanno ragionevoli probabilità di essere accolte.

In caso di inammissibilità diverrà impugnabile per cassazione la decisione di primo grado e questo assorbe ogni tutela costituzionalmente necessaria. Rimane impregiudicato il potere della Suprema

corte, alla quale sia denunciata la decisione di prime cure, di rilevare, quando ritenuto inerente alle garanzie assicurate dall'art. 111 Cost., nullità inerenti al procedimento di appello.

Quando l'inammissibilità è pronunciata per le medesime ragioni di fatto poste a base della decisione impugnata ovvero quando il gravame è respinto con sentenza per le stesse ragioni, l'appellante può ricorrere per cassazione contro la sentenza di primo grado per motivi di stretta legittimità, escluso quindi il vizio di motivazione contraddittoria o insufficiente, la cui strumentalizzazione ad opera delle parti sta rendendo insostenibile il carico della Suprema Corte di cassazione, come più volte rilevato dal Primo Presidente.

Resta inoltre sempre possibile, ex art. 111 della Carta costituzionale, ricorrere davanti alla Suprema Corte per motivazione inesistente o apparente, senza i limiti derivanti dalla c.d. doppia conforme, rientrando questi casi nella diretta portata precettiva della predetta norma costituzionale, trattandosi di violazione di legge.

Sono state previste norme di coordinamento per il rito del lavoro e quindi locatizio.

La formulazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 150 del 2011, sulla riduzione e semplificazione dei riti civili di cognizione, esclude necessità di coordinamento sul punto.

È stata infine prevista una riformulazione del n. 5 dell'art. 360, c.p.c., mirata, nella stessa logica sopra descritta, a evitare l'abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica propria della Suprema corte di cassazione quale giudice dello ius constitutionis e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello ius litigatoris.

Art. 55

La proposta normativa è finalizzata a modificare la disciplina dei procedimenti aventi ad oggetto la domanda di indennizzo per violazione del termine di durata ragionevole del processo (attualmente disciplinati dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 - c.d. legge Pinto), al fine di razionalizzare il carico di lavoro che grava sulle corti d'appello, di evitare che la durata di tali procedimenti dia luogo a sua volta a responsabilità dello Stato per violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e di contenere i conseguenti oneri per la finanza pubblica, che nell'anno 2011 i suddetti costi sono stati di oltre 200 milioni di euro.

La modifica normativa ha quindi una diretta e significativa incidenza sul contenimento della spesa pubblica.

A tale fine – e ferma restando la competenza della corte di appello in un unico grado di merito – si prevede che la domanda venga proposta e decisa secondo un meccanismo simile a quello del procedimento per decreto ingiuntivo (la parte che lamenta la violazione del termine di durata ragionevole del processo propone ricorso al presidente della corte; il presidente designa un magistrato della corte per la trattazione della causa; la causa viene decisa sulla base dei documenti depositati dal ricorrente; il procedimento si definisce con decreto, con cui il giudice accoglie la domanda, in tutto o in parte, o la rigetta).

Il ricorso ad un procedimento di tipo monitorio è reso possibile dal fatto che la proposta normativa introduce alcuni elementi di chiarezza – mutuati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di cassazione – che dovrebbero condurre a decisioni prevedibili e tendenzialmente standardizzate:

- a) quanto alla individuazione del termine di durata ragionevole del processo (si specifica, per ciascun grado di giudizio, quale sia il termine entro il quale la durata del processo non può mai essere dichiarata irragionevole);
- b) quanto all'ammontare dell'indennizzo spettante per ciascun anno (o frazione di anno) che eccede il termine di durata ragionevole.

Il ricorso ad un procedimento di tipo monitorio consente di semplificare in modo significativo la vigente disciplina contenuta nella legge Pinto (attualmente il procedimento si svolge davanti alla corte d'appello in composizione collegiale, richiede l'instaurazione del contraddittorio nei confronti

dell'amministrazione responsabile, presuppone la fissazione di più udienze per la definizione della causa).

Il ricorso, infatti, verrà esaminato da un giudice singolo e deciso senza ritardo su base documentale (si consideri che attualmente i tempi medi di decisione sui ricorsi per decreto ingiuntivo è di circa 2 mesi).

Sono state previste cause di non indennizzabilità riconducibili alla condotta non diligente o dilatoria o comunque abusiva della parte.

Il meccanismo proposto è pienamente rispettoso del diritto alla tutela giurisdizionale, in quanto è fatta salva in ogni caso la possibilità – per il ricorrente la cui domanda sia stata respinta in tutto o in parte, ovvero per l'amministrazione che sia stata condannata a pagare l'indennizzo – di impugnare il decreto davanti alla stessa corte d'appello in composizione collegiale. Il procedimento (che si svolge in contraddittorio tra le parti) è regolato nelle forme semplificate del procedimento camerale (artt. 737 ss. c.p.c.).

La soluzione normativa proposta – in definitiva – semplificherebbe e accelererebbe la definizione del contenzioso in materia di violazione della durata ragionevole del processo, al contempo mantenendone quel tasso di strutturazione (a cominciare dalla competenza della corte di appello), coerente sia con la rilevanza degli interessi in gioco, sia con la finalità di non allargare le maglie di un bacino di domanda di giustizia suscettibile di distorsioni che sono già presenti nell'attuale sistema (in cui accade che una causa venga instaurata, al di là della fondatezza della pretesa, in funzione del conseguimento del successivo indennizzo spettante per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, dal momento che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte affermato che l'indennizzo in parola spetta anche alla parte rimasta soccombente nel processo "presupposto").

Art. 56

Si propone di modificare il d.lgs. n. 26 del 2006 - nella parte in cui prevede che, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano individuate necessariamente tre sedi della Scuola - prevedendo che sia facoltà del Ministro di individuare fino ad un massimo di tre sedi.

Si propone poi di modificare il d.lgs. n. 26 del 2006 - nella parte in cui prevede che i magistrati in servizio nominati nel comitato direttivo siano collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico - prevedendo che sia facoltà del singolo magistrato chiedere, in luogo del collocamento fuori ruolo, di usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale.

Quanto all'individuazione delle sedi della Scuola, si osserva che l'inderogabile previsione di tre sedi trovava una sua giustificazione alla luce della formulazione originaria della norma, che distribuiva le attività della Scuola per aree geografiche.

Venuta meno tale ripartizione geografica — con la modifica dell'articolo 1, comma 5, del d.lgs. n. 26 del 2006 ad opera dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111 - la previsione di una pluralità di sedi della Scuola non si impone più quale necessaria conseguenza di una scelta organizzativa operata dal legislatore, ma può eventualmente giustificarsi in funzione delle concrete esigenze organizzative di volta in volta individuate dal Ministro della giustizia, cui dovrebbe spettare – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli inevitabili profili di spesa pubblica che l'individuazione di una o più sedi della Scuola comporta – il compito di scegliere il numero e l'ubicazione di tali sedi. La norma, pertanto, è direttamente volta a permettere marcati contenimenti della spesa pubblica.

Quanto allo status dei magistrati nominati nel comitato direttivo della Scuola, si osserva che non vi sono ragioni organizzative e di buon andamento dell'amministrazione che impongano il collocamento fuori ruolo di tali magistrati quale unica soluzione praticabile nei confronti dei magistrati in servizio.

Al riguardo è sufficiente osservare che del comitato direttivo fanno parte anche tre professori universitari, per i quali la norma non prevede alcun collocamento fuori ruolo per la durata

dell'incarico, e per i quali dunque non si pone alcun problema di compatibilità tra l'esercizio dell'attività di insegnamento universitario e lo svolgimento delle funzioni di membro del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura.

Appare pertanto opportuna la proposta di modifica normativa, nella parte in cui consente al magistrato nominato nel comitato direttivo di optare per il mantenimento in ruolo, chiedendo un esonero parziale dall'attività giurisdizionale.

Art. 57

La norma in esame mira a favorire l'occupazione giovanile nei settori di punta della c.d. green economy: fonti rinnovabili; messa in sicurezza del territorio, delle infrastrutture, degli edifici; biocarburanti; efficienza degli usi finali dell'energia.

Alle imprese operanti nei predetti settori che assumono nuovi addetti è concesso un finanziamento a tasso agevolato, con le medesime modalità attuative del vigente fondo rotativo di cui all'art. 1, comma 1110, della legge 296/06, per una durata in via generale non superiore a 72 mesi, ad eccezione delle ESCO, dei titolari dei contratti di disponibilità stipulati ai sensi dell'art. 44 del D.L. 1/2012, nonché delle s.r.l. semplificate costituite ai sensi dell'art. 2463-bis del codice civile, per i quali la durata massima è elevata a 120 mesi.

Art. 58

L'articolo prevede la istituzione presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di un fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle modalità previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, è adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie nonché le modalità di attuazione, ivi compresa la possibilità di incrementare le dotazioni del Programma annuale mediante erogazioni liberali e donazioni (finanziarie o in prodotti alimentari) da parte di soggetti privati. L'AGEA è responsabile dell'attuazione del programma.

Art. 59

L'articolo I commi 1 e 2 dell'articolo 59 modificano il decreto legislativo n. 61 del 2011, sanzionando, nel settore vitivinicolo, il mancato assolvimento degli obblighi nei confronti dei consorzi di tutela, anche con la sospensione dell'utilizzo della denominazione protetta.

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Con i commi da 3 a 5, tenuto conto del fatto che il settore bieticolo-saccarifero ha beneficiato nel corso degli anni, in attuazione della normativa comunitaria di settore, di aiuti nazionali erogati per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), si intende rendere disponibili le risorse residue, già iscritte ed impegnate nei bilanci di previsione dell'Agea riferiti agli anni 2005-2010 e la cui copertura è stata assicurata dal MEF con apposite assegnazioni annuali, per una riprogrammazione, da attuare sulla base delle linee di indirizzo definite dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio provvedimento. In particolare, in base ad una ricognizione condotta da Agea alla data del 17 febbraio 2012, le risorse residue disponibili nei pertinenti capitoli di spesa (n. 308 e n. 341) ammontano a complessivi 19,7 milioni di euro.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 6, novella la Legge 1096/71, stabilendo gli importi da trasferire alle Regioni, a partire dal 2012, che le stesse utilizzeranno per il rimborso del costo sostenuto dagli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali. Con tale disposizione, si rende uniforme la normativa per ciò che concerne l'esecuzione delle prove per l'accertamento dei requisiti varietali per la concessione di private per nuove varietà vegetali a quella per l'iscrizione ai registri di varietà vegetali, oltre a

dare attuazione operativa al disposto di cui all'art. 12 comma 1 della Legge 537/1993. Si stabilisce che, a partire dall'anno 2012, i suddetti compensi, versati all'entrata del Bilancio dello Stato, sono riassegnati, entro il limite annuo di 2 milioni di euro, a questo Ministero, si quantifica l'onere e si individua la relativa copertura finanziaria. La modifica legislativa proposta consente di disporre delle risorse finanziarie necessarie all'espletamento delle attività, garantendo il finanziamento degli Organismi coordinatori delle prove (attività fino ad oggi espletata dall'ex Ense ora Inran e dalla Regione Emilia-Romagna), con conseguente maggiore efficienza organizzativa e aumento della competitività del settore sementiero e delle nuove varietà vegetali. La norma è stata concordata a livello tecnico con gli Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze e fa seguito all'intesa della Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi da 7 a 10 prevedono una serie di interventi nel settore delle agro-energie. Il comma 7 consente di ricomprendere tra le "opere complementari e/o accessorie" finanziabili con le economie maturate, a seguito di procedure di evidenza pubblica, anche gli interventi di produzione di energia idroelettrica (strettamente connesso agli impianti irrigui esistenti). A tale proposito, giova sottolineare che la normativa vigente in materia di fonti rinnovabili nel settore idroelettrico, prevede il cumulo delle tariffe agevolate, relative all'energia prodotta, con il finanziamento pubblico per un massimo del 40% (art.26 del D.Lgs n.28/2011). Per la restante parte del finanziamento gli enti provvederanno con il ricorso al mercato (di capitali o di impresa), determinando pertanto un effetto moltiplicatore degli investimenti attivabili, a parità di risorse pubbliche impegnate. Tale proposta, quindi, non determina alcun maggiore impegno di spesa, riguarda risorse già disponibili, non costituisce modifica delle specifiche normative che disciplinano il settore delle fonti rinnovabili, attiva il concorso di soggetti privati, ed è coerente con l'azione del Governo di stimolo allo sviluppo nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Il comma 8, al fine di migliorare la pianificazione dei nuovi impianti agroenergetici che utilizzano biomasse di origine agricole ed evitare effetti distorsivi sulle produzioni agricole "tradizionali", introduce per le Regioni (che detengono la competenza primaria sul tema) un obbligo di comunicazione annuale al Mipaaf relativamente alla pianificazione degli impianti a biomasse e dei relativi bacini di approvvigionamento.

Dall'adempimento dell'obbligo de quo non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.

I commi 11 e 12 promuovono gli investimenti in acquacoltura, un settore di particolare rilevanza sotto il profilo economico, con positive ricadute sul piano occupazionale, la cui rilevanza strategica tende a crescere con il depauperarsi delle risorse della pesca. Si tratta, peraltro, di attività controllate sul piano sanitario, con benefici effetti sulla tutela della salute e dello stesso ambiente marino. La norma interviene accentrando le competenze autorizzatorie in capo al Ministero politiche agricole alimentari forestali, in ragione delle capacità tecniche possedute, fermo restando - grazie ad apposita clausola di cedevolezza - il rispetto dell'art. 117 Cost. e quindi del ruolo delle Regioni.

Con il comma 13, si consente alle Associazioni nazionali di categoria della pesca di fruire di strumenti di garanzia per l'accesso al credito. Si segnala che le azioni di tutela, promozione e sviluppo attuate dalle Associazioni stesse, nell'attuale stato di crisi, presentano assoluta priorità sia per i processi di adeguamento alla sempre più incisiva regolamentazione comunitaria sia per le attività di assistenza tecnica e informazione agli operatori del settore. Considerata la progressiva riduzione delle risorse assegnate a questo fine dal Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura, le stesse Associazioni si trovano ad agire attraverso il ricorso al credito per il quale risulta necessario fornire garanzie e co-garanzie agli Istituti eroganti.

Tali norme non prevedono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con i commi da 14 a 19 si prevede la introduzione di un sistema volontario di identificazione di origine dei prodotti ittici. In altri termini, l'esercente attività di somministrazione di alimenti al consumatore finale che intenda adoperare nelle etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per

iscritto al consumatore, la dicitura “prodotto italiano” o qualsiasi altra indicazione relativa all’origine italiana e/o menzionare, nelle informazioni da fornire ai consumatori, ai sensi dall’articolo 5, secondo comma del Reg. 2065/01/CE, una zona di cattura più precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in materia, può farlo nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) provenienza del prodotto da imprese di pesca, anche cooperative, organizzazioni di produttori o imprese di acquacoltura che siano in grado di dimostrare l’esattezza delle informazioni relative all’origine del prodotto con gli strumenti previsti dal Reg. 1224/09/CE e relativo Regolamento di attuazione;

2) specifiche attestazioni dell’origine del prodotto.

La violazione di tali condizioni comporta, per i soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la somministrazione dei prodotti, le sanzioni amministrative previste dall’art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 109/1992 e ss.mm.ii e per le imprese di pesca, anche cooperative, organizzazioni di produttori o imprese di acquacoltura le sanzioni previste dall’art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 4/2012.

Lo svolgimento dell’attività di controllo rientra nell’ambito delle operazioni svolte in attuazione del decreto legislativo n.109 del 1992 ed in quanto tale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato.

Artt. 60-61-62-63

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è titolare di importanti strumenti di finanziamento alle attività di ricerca e sviluppo a livello nazionale.

In particolare, allo stato attuale tali strumenti sono il PRIN (dedicato al sostegno delle attività di ricerca libera condotte dalle università e, in misura minore, dagli enti pubblici di ricerca), il FIRB (dedicato al sostegno delle attività di ricerca strategica di base condotte dal sistema della ricerca pubblico, incluso in parte anche il mondo industriale), il FAR (dedicato al sostegno delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, condotte dalle imprese nazionali, anche congiuntamente con il mondo della ricerca pubblica). I fondi relativi a questi strumenti sono dal 2007 confluiti nel FIRST (Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica), ferme restando le disposizioni specifiche (art. 93, comma 8, l. n. 289/2002 e d.P.C.M. 4 giugno 2003) riferite al credito agevolato del FAR.

Tale sistema non ha prodotto significativi risultati sul piano del supporto alla crescita competitiva del Paese e necessita pertanto di un ripensamento e ammodernamento, al fine di inserire utilmente il sistema pubblico e privato della ricerca nelle azioni volte al rilancio e allo sviluppo del Paese, anche e soprattutto in un ambito europeo.

Le cause dello scarso impatto del sistema di finanziamento alla ricerca non sono riconducibili soltanto alla limitata disponibilità di risorse pubbliche utilizzabili: se da un lato è vero che le risorse complessivamente a disposizione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono andate drasticamente diminuendo negli anni (per il mancato rifinanziamento del FIRB dal 2010 e del FAR dal 2012), dall’altro lato è vero che a tali risorse vanno aggiunte a quelle che l’Unione Europea mette a disposizione per gli interventi nelle regioni della convergenza (Puglia, Campania, Calabria, Sicilia) e che per il solo periodo 2007/2013 ammontano a 3,2 miliardi di euro.

Altre cause possono rinvenirsi in almeno tre ordini di fattori:

1) l’assenza, nell’ambito delle definizioni delle iniziative e della concretizzazione degli interventi, di una visione di insieme, di una azione strategica che, a monte, possa connettere gli interventi in ricerca con le azioni di politica economica e di crescita del Paese, indirizzando le scelte, individuando gli obiettivi da perseguire, costruendo in modo coerente e razionale contenuti e metodi di intervento;

2) l’evidenza che gli attuali strumenti oltre a essere fortemente datati (almeno 10/15 anni dal loro varo) riflettono una concezione del processo di innovazione, basato su un modello lineare (ricerca di base, cui segue la ricerca industriale e poi lo sviluppo verso il mercato), ormai superato;

3) la sussistenza di meccanismi procedurali di valutazione, selezione e erogazione delle risorse, che, almeno per la ricerca industriale, risultano farraginosi e complessi, con tempistiche medie inaccettabili per un Paese moderno, e dunque complessivamente inefficaci.

Occorre ora agire contestualmente su tre livelli paralleli:

- concepire e specializzare in modo organico e coordinato ogni intervento in una logica di azione sistemica attraverso una preventiva definizione degli obiettivi da raggiungere collegati funzionalmente alle politiche di rilancio e di crescita del Paese. In tale quadro, appare inoltre preferibile procedere a una specializzazione del sistema della ricerca a favore di ambiti e settori sui quali il Paese possa meglio svilupparsi e rendersi più competitivo a livello internazionale. Appare poi necessario considerare anche l'utilità di nuove forme di intervento (si pensi allo strumento del public procurement) diffuse a livello internazionale e volte al perseguimento di specifici obiettivi di crescita;
- superare la attuale logica in base alla quale le attività di ricerca di base, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, continuano a essere considerate separate tra loro, con la conseguente separazione tra le attività di ricerca pubblica e quelle più tipicamente industriali. Gli interventi vanno poi concepiti e sostenuti congiungendo le attività di ricerca e i soggetti pubblici e privati che le svolgono;
- revisionare le attuali procedure di valutazione nell'ottica di una semplificazione, avendo come obiettivo non solo la riduzione dei tempi ma anche la capacità di individuare e sostenere gli interventi di reale impatto positivo sul sistema, valorizzando e rafforzando anche le valutazioni ex post.

Premesso che l'ambito operativo del Miur resta quello delle attività di ricerca di base, ricerca industriale e sviluppo sperimentale (così come formalmente definite dalla vigente disciplina comunitaria del 2006 in tema di aiuti di Stato alla R&S), bisognerebbe sfruttare l'opportunità offerta già dalla legge finanziaria per il 2007 che, almeno dal punto di vista contabile, aveva riunito le risorse dei tre principali strumenti sopra elencati in unico Fondo, il FIRST (Fondo per gli Investimenti in Ricerca Scientifica e Tecnologica).

L'azione del FIRST, anche in coerenza con gli orientamenti e le impostazioni di Horizon 2020, potrebbe dunque concentrarsi sui seguenti settori di intervento, prevedendosi che annualmente il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisca ambiti di intervento, obiettivi da perseguire, strumenti da attivare, contenuti delle azioni:

- sostegno all'avanzamento della conoscenza su tecnologie chiavi abilitanti, attraverso interventi mission oriented che vedano insieme attività di ricerca di base e di ricerca industriale congiuntamente svolte dal sistema della ricerca pubblica e delle imprese;
- sostegno alla crescita della competitività del sistema Paese, attraverso interventi diretti a sostenere la nascita e il potenziamento di pochi grandi cluster tecnologici nazionali pubblico-privati, specializzati su predefiniti e specifici ambiti tecnologici; gli interventi al riguardo possono ricomprendere il sostegno ad attività di ricerca e sviluppo, infrastrutturazione, formazione di capitale umano di alto livello qualitativo, azioni di trasferimento tecnologico e spin-off di nuova imprenditorialità innovativa, internazionalizzazione e scambi bilaterali e multilaterali, agevolazioni fiscali dedicate;
- risposta attraverso l'utilizzo dello strumento degli appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo (public procurement) alle cd. Social Big Challenges, attivando anche interventi cofinanziati con altre Amministrazioni centrali e regionali;
- specializzazione in senso smart del sistema industriale nazionale, attraverso il sostegno competitivo a progetti di ricerca industriali orientati a tale obiettivo;
- rafforzamento della capacità di offerta di ricerca del sistema pubblico, attraverso azioni di infrastrutturazione, formazione di capitale umano, valorizzazione dei risultati, trasferimento tecnologico degli stessi, generazione di nuova imprenditorialità, con priorità tuttavia alle analoghe azioni inserite nell'ambito dei cluster;

- sostegno ad attività di ricerca nazionali inserite in accordi e programmi comunitari e internazionali;
- sostegno ad attività di ricerca industriale volte al recupero di imprese industriali in crisi (anche se forse questa potrebbe essere un'azione, oggi condotta dal Miur, ma da trasferire al Mise);
- sostegno alla ricerca libera, in particolare nel campo delle scienze umane e sociali, e di quella portata avanti da giovani ricercatori; in tale quadro, appare utile inserire anche azioni di Social Innovation, sempre condotte da giovani creativi.

Le disposizioni del presente Titolo rappresentano una sorta di “testo unico” delle norme a base delle quali il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca gestisce i suoi interventi a sostegno di tale ricerca.

Parte delle norme comportano la revisione degli strumenti a disposizione del Miur anche in materia di aiuti di Stato.

Il d.lgs. 297 del 1999, già modificato dall’art. 30 d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito, con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 5), è stato attuato con d.m. n. 593/2000. Tale decreto è stato notificato alla Commissione europea in quanto relativo alla materia degli aiuti alle imprese la sua validità è fissata al 31 dicembre 2013. Pertanto le nuove disposizioni, da un lato, mirano a introdurre in modo organico le necessarie innovazioni normative, e dall’altro, consentono di emanare a valle un nuovo regolamento per il regime degli aiuti (materia regolata dal d.m. n. 593/2000).

Trattasi, dunque, di disposizioni di natura meramente ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che non generano alcun effetto finanziario.

La norma definisce gli interventi di competenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale, nonché delle connesse attività di formazione per la valorizzazione del capitale umano, nel rispetto delle disposizioni europee.

La norma individua i soggetti che possono beneficiare degli interventi di competenza del MIUR.

La norma, rispetto alla vigente normativa introduce e chiarisce le nuove tipologie ammissibili, frutto dell’esperienza nazionale e comunitaria in materia di ricerca. In particolare la norma precisa la portata e gli ambiti degli interventi su cui si poggia l’iniziativa del MIUR in tema di ricerca fondamentale, industriale e sperimentale.

La previsione del “Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)”, conferma quanto già previsto dalla l. n. 296/2006 e cioè che la copertura degli interventi del presente titolo è posta a carico di un unico Fondo, il FIRST, istituito proprio dall’art. 1, comma 870, l. 27 dicembre 2006, n. 296, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, ferme restando le disposizioni relative al credito agevolato del FAR. Per rispondere alla particolare situazione di crisi economico-finanziaria, prevede una modalità di “copertura a garanzia” degli anticipi concessi alle imprese mediante la trattenuta dell’accantonamento di una quota del finanziamento dei progetti. La disposizione ricalca comunque le regole di partecipazione già previste all’art. 38 (“Meccanismo di copertura dei rischi”) del Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (Regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del 7° programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca).

Le modalità di attuazione, oltre a prevedere di adozione da parte del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di indirizzi in ordine agli obiettivi e alle priorità di intervento e alle attività di cui al presente Titolo, dispone al comma 2 l’emanazione di decreti di natura non regolamentare per la definizione delle procedure. Il decreto che verrà emanato, facendo riferimento al regime di aiuti di Stato dovrà, come previsto per il richiamato d.m. n. 593/2000, essere notificato per l’approvazione alla Commissione europea.

Le procedure di valutazione individuano i principi fondamentali in materia di procedure di valutazione dei progetti di ricerca industriale, con l’obiettivo di rendere le stesse più snelle e più rispondenti a principi di economicità, efficacia ed efficienza. In sostituzione dell’attuale Comitato

tecnico scientifico, previsto dall'art. 7 d.lgs. n. 297/99 è previsto un ruolo attivo, nella scelta degli esperti cui affidare la valutazione tecnico-scientifica dei singoli progetti, del Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui all'art. 21 l. 30 dicembre 2010, n. 240. Resta invece confermato, a tutela dell'amministrazione, il preventivo controllo dell'affidabilità economica delle imprese in caso di ricerca industriale attraverso l'impegno di banche, società finanziarie e altri soggetti qualificati. Confermando inoltre alcune delle modifiche apportate dal d.l. n. 5/2012 in materia di semplificazioni, l'art. 6 rimanda comunque al decreto attuativo di natura non regolamentare di cui all'art. 5 interventi puntuali per le agevolazioni, le modalità della loro concessione ed erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi. La disposizione, pertanto, sopprimendo il comitato tecnico-scientifico previsto dall'art. 7 d.lgs. n. 297/99 realizza una riduzione degli organismi del Ministero con conseguente economia di spesa come da allegata relazione tecnica.

L'articolo "Disposizioni finali", abroga il d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297 e parte dell'art. 104 l. n. 388/2000, relativa al FIRB. Si prevede inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, la notifica e l'approvazione da parte della Commissione europea del decreto di natura non regolamentare di cui al presente Capo, quale nuovo regime di aiuti. La norma prevede infine al comma 4 la modifica dell'art. 20 l. n. 240/2010 di riforma dell'università.

Art. 64

La norma prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un "Fondo per lo sviluppo la capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le età e tra tutti gli strati della popolazione", con una dotazione finanziaria pari a 23 milioni di euro.

L'intervento è finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti, per favorire l'accesso agli sport di base e le attività delle associazioni sportive dilettantistiche operanti sul territorio.

La disposizione raccoglie, in un quadro di rilancio dello sviluppo, istanze avvertite dal mondo sportivo, specie con riferimento alle carenze delle infrastrutture sportive nelle regioni del Sud, oggetto anche di specifiche iniziative legislative di origine parlamentare ed è inoltre coerente con le risultanze di studi e ricerche svolte in materia, quali l'indagine conoscitiva condotta dalla VII Commissione del Senato nel giugno 2011.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CONI e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i criteri per l'erogazione delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1.

La norma prevede una dotazione finanziaria pari a 23 milioni di euro. Tale dotazione trova copertura, quanto a 14 milioni di euro, sul capitolo di spesa 984 iscritto al CDR n. 18 "Sport" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio, ai sensi del decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport 19 aprile 2012; quanto a 9 milioni di euro dalla revoca di fondi, rivenienti dal capitolo 991 del suddetto CDR, trasferiti all'Istituto per il Credito Sportivo, per la mancata realizzazione delle opere inizialmente previste.

Art. 65

La norma prevede il riconoscimento alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate svolgenti attività sportiva per disabili la natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Più in particolare la norma prevede che il predetto riconoscimento sia concesso, ai fini sportivi, a norma del DPR 10 febbraio 2000, n. 361 da parte del Consiglio Nazionale Paralimpico (CIP).

Tale disposizione, che non comporta oneri a carico della finanza pubblica, ha l'obiettivo di estendere alle Federazioni e Discipline sportive associate svolgenti attività sportiva per disabili la

disciplina prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 per le Federazioni e le Discipline sportive riconosciute dal CONI.

L'estensione è operata modificando l'articolo 2 della legge 15 luglio 2003, n. 189.

Art. 66

Muovendo dall'esperienza maturata attraverso le iniziative condotte nell'ambito dei Sistemi Turistici Locali e dei Distretti Turistici, si intende incentivare il rafforzamento di circuiti virtuosi tra le imprese turistico-alberghiere e tra queste e l'indotto economico-produttivo ad esse collegato, favorendo maggiori sinergie locali e intese commerciali di filiera fra tutti i soggetti interessati.

Attraverso la costituzione di reti di impresa e di filiera, si consente una maggiore efficacia di promozione del territorio e una più alta capacità di penetrazione nei mercati esteri, con un abbattimento dei relativi costi per economie di scala. Inoltre, si incrementerebbero sinergie volte a promuovere e sviluppare specifici prodotti turistici locali, quali ad esempio l'enogastronomia delle singole aree, incentivando tutte le attività degli altri settori produttivi presenti sul territorio e favorendo il consumo in zona delle produzioni locali con conseguente riduzione dell'impatto ambientale rappresentato dal trasporto.

I progetti pilota potranno essere localizzati su aree che, per le specifiche caratteristiche di prodotto, di territorio e di organizzazione, potranno garantire la replicabilità degli interventi su altri territori nazionali.

Gli interventi dovranno prevedere iniziative di formazione per la qualificazione professionale del personale, sia sugli aspetti specificatamente di miglioramento delle abilità linguistiche, che quelli inerenti alle capacità di accoglienza legate ai diversi mercati di provenienza della clientela turistica. E' previsto un coinvolgimento dell'ENIT per la promozione sui mercati internazionali, i cui interventi sono comunque svolti utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Art. 67

A partire dagli anni 90 i Governi che si sono succeduti hanno avviato progetti per la realizzazione di un Centro Internazionale di Alta Formazione in Turismo, da collocare preferibilmente nel Mezzogiorno d'Italia.

Progetti che non sono mai arrivati a conclusione e che spesso non hanno mai visto l'inizio non per divergenze su motivazioni di fondo, sulle quali, anzi, era sempre stata trovata la più ampia convergenza "bipartisan", ma sempre e solo per ragioni contingenti (fine legislatura) o per oggettive difficoltà ad individuare la "location" della Scuola.

Nessuna divergenza dunque da parte dei diversi schieramenti nel riconoscere l'importanza del Turismo e soprattutto del suo peso ed incidenza sul PIL (10 % per l'Italia e tra il 10 e il 15% per le economie di molti altri paesi).

Così come nel riconoscere le potenzialità di crescita del settore, come ricordato continuamente da OCSE e da UNWTO, che parlano di un raddoppio dei volumi generati nell'arco dei prossimi dieci anni (2012-2015).

Il Turismo è inoltre riconosciuto come uno dei comparti più "labour intensive" dell'economia e certamente lo diverrà ancor più in futuro anche grazie alla crisi che coinvolge altri importanti settori produttivi.

Il 50% circa del Turismo mondiale si consuma, ancora oggi, nel Mediterraneo. E quest'ultimo continuerà a mantenere la sua leadership ancora a lungo.

L'Italia sta nel cuore del Mediterraneo, ha un Brand fortissimo (ocse 2011: «Italy e' il brand turistico più forte a livello globale») ed e' sicuramente una "grande potenza" del Turismo mondiale. Alla leadership Italiana come destinazione non corrisponde tuttavia una leadership made in Italy nel sistema della formazione e, più in generale, nel sistema dell'education a livello internazionale.

L'analisi condotta con il Rapporto sullo Stato della Formazione Universitaria per il Turismo in Italia – dicembre 2009 – evidenzia alcune specificità del sistema Italia.

Il sistema formativo italiano sui temi del turismo ha per molti anni concentrato la propria offerta nel segmento dei percorsi di scuola superiore secondaria, attraverso la presenza di Istituti Alberghieri e di Istituti Professionali per il Turismo.

Solo a fine anni novanta sono comparsi i primi corsi di laurea in turismo, principalmente all'interno di due classi di laurea: la classe L15 relativa alle Scienze del Turismo e la classe L18 relativa alle Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale.

Oggi in Italia sono presenti 39 corsi di laurea triennale in 32 Atenei, tra i quali anche un corso di laurea nella classe L1 - Scienze dei Beni Culturali per il Turismo, un corso di laurea nella classe L11 - Lingue e Culture Moderne, un corso di laurea nella classe L6 - Geografia, un corso di laurea nella classe L33 - Scienze Economiche e due corsi di laurea nella classe L12 - Mediazione Linguistica.

Al secondo livello - Lauree Magistrali - sono presenti 28 corsi di laurea in 24 Atenei principalmente nelle classi LM49 - Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici e LM56 - Scienze dell'Economia. Sono presenti un corso di laurea in classe LM76 - Scienze Economiche per l'ambiente e la cultura, un corso di laurea in classe LM77 - Scienze Economico-Aziendali, un corso di laurea in classe LM14 - Filologia Moderna, due corsi di laurea nella classe LM38 - Lingue moderne per la cooperazione internazionale.

I dati sopra sinteticamente riportati evidenziano la presenza di una ricca offerta formativa a livello universitario in turismo. Offerta formativa che si è sviluppata in circa dieci anni all'interno di classi di laurea tra loro anche molto diverse. La presenza di corsi di laurea in classi diverse non agevola la comparazione dei percorsi di studio e la possibilità per gli operatori e gli attori appartenenti all'industria turistica di comprenderne le differenze e le peculiarità, anche sulla base delle esigenze occupazionali di cui gli stessi possono essere portatori. La non agevole comparabilità dei percorsi di studio rappresenta una potenziale criticità del sistema, sia in fase di orientamento per gli studenti, ossia di scelta e di accesso al percorso di studio medesimo e sia in fase terminale per il placement, ossia per la scelta da parte degli operatori e per l'inserimento dei giovani laureati nel mondo del lavoro. La difficoltà di orientamento riguarda gli studenti al momento della decisione di intraprendere un percorso di laurea post diploma e le aziende e gli operatori al momento della selezione dei candidati a ricoprire posizioni professionali nel mercato del lavoro. Alla complessità delle classi dei corsi di laurea si accompagna una varietà di percorsi formativi, anche all'interno delle medesime classi, con insegnamenti non sempre omogenei.

La domanda di manager per il Turismo (nella sua accezione più ampia e non limitata al solo settore alberghiero) continuerà a crescere in Italia, in Europa, nel Mediterraneo e nel resto del mondo.

Tra i tanti Francia, Svizzera e Stati Uniti hanno avviato in questi ultimi anni progetti di scuole (Università) di qualità per il Turismo. I risultati finora ottenuti sono molto positivi.

La debolezza del sistema formativo universitario italiano agevola a livello internazionale il successo e la leadership di istituzioni di altri Paesi con importanti ripercussioni anche sul settore produttivo turismo e sulla qualificazione dell'offerta turistica nazionale, come evidenziato nel primo studio comparativo effettuato dal Comitato per la Razionalizzazione dell'Offerta Formativa Turistica e la Promozione della Cultura dell'Ospitalità presentato a Roma a nel mese di settembre 2011.

Dette ripercussioni si rilevano nella misurazione del grado di modernità e di innovazione all'interno dell'industria turistica, nel livello di competitività del sistema di offerta turistica a livello internazionale, anche rispetto alle dinamiche della domanda, e nella capacità di sviluppo e di crescita dell'intero sistema produttivo anche in termini di attrazione di investimenti da parte di operatori stranieri.

I Paesi analizzati nello studio hanno, tra le altre cose, in comune la tradizione del proprio sistema formativo turistico a tutti i livelli della filiera formativa. Non è un caso che molte delle esperienze oggi considerate eccellenti a livello internazionale abbiano le proprie radici all'inizio del secolo scorso o, addirittura, alla fine del XIX secolo come la Scuola di Losanna.

In tutti i Paesi analizzati e anche in molti altri il terzo livello di formazione nel turismo (formazione universitaria) nasce come evoluzione delle scuole superiori di turismo, ossia come evoluzione del

livello secondario di istruzione. Detta evoluzione ha favorito la creazione di percorsi formativi di terzo livello in grado di rispondere ai reali bisogni del sistema produttivo anche perché in molti casi il processo di evoluzione è stato assistito o addirittura indotto proprio dagli attori che appartengono al sistema produttivo turistico medesimo. Ciò è quanto accaduto in Svizzera con riguardo ad alcune istituzioni impegnate nell'alta formazione turistica. Analogamente in Francia, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

In Italia, diversamente, il processo di attivazione dell'offerta formativa universitaria in turismo non ha visto un'evoluzione di tipo bottom - up, ma è stato generato all'interno delle stesse istituzioni universitarie attraverso un percorso di tipo top - down. Questa è la principale causa dello scollegamento tra il terzo livello della filiera formativa (formazione universitaria) e le esigenze del mondo del lavoro in termini di fabbisogno di competenze. Il processo di attivazione dei percorsi formativi di terzo livello, infatti, non ha coinvolto gli attori appartenenti alla filiera produttiva con la conseguente realizzazione di contenuti spesso coerenti con le esigenze delle istituzioni formative di appartenenza, ma distanti dai bisogni dei potenziali destinatari degli stessi.

Il processo top - down che ha portato l'Italia negli ultimi dieci anni ad attivare corsi di laurea in turismo ha determinato sia lo scollegamento a valle con il mercato del lavoro, le imprese e le amministrazioni pubbliche e sia lo scollegamento a monte con gli Istituti Professionali Alberghieri e Tecnici per il Turismo. Detto duplice scollegamento è la principale causa delle inefficienze dell'intero sistema formativo. Ad esso si deve aggiungere la mancanza di percorsi di alta formazione rivolti ai manager del settore pubblico. I manager pubblici spesso si occupano di turismo senza avere effettuato studi specifici su questo settore: alle esigenze di formazione si aggiungono pertanto esigenze di aggiornamento anche per seguire le continue dinamiche che caratterizzano il settore in forte evoluzione su scala globale.

Con le previsioni dell'articolo in questione e l'istituzione della Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo, si intende contribuire al superamento delle sopra esposte criticità dell'impianto formativo nazionale di settore.

La Fondazione deve qualificarsi come nodo di raccordo e ponte tra Istituti Superiori di eccellenza per il Turismo ed il mondo imprenditoriale, e promuovere l'interscambio culturale e produttivo tra questo ed il settore pubblico del comparto. A tal fine, nell'offerta formativa è da prevedere l'attivazione di specifici corsi di aggiornamento con scambio di esperienze e reciproci stage formativi tra il settore pubblico ed il settore privato, volti a favorire l'acquisizione di conoscenze comuni per la conseguente riqualificazione del prodotto turistico nazionale e la costruzione di una consapevole cultura dell'accoglienza, al passo con le rinnovate istanze dei turisti consumatori anche stranieri.

Con successivo decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, sarà adottato lo Statuto della Fondazione che disciplinerà scopo e attività, organi e modalità di funzionamento della stessa, individuando le Università degli Studi e altri interlocutori del mondo imprenditoriale con i quali la Fondazione medesima opererà in via immediata e prioritaria.

Art. 68

Le compagnie assicurative pagano un'imposta annua dello 0,35% sulle riserve matematiche ai sensi dell'art. 1, c. 2 del Dl n. 209/2002, che rappresenta un acconto di quanto versato a titolo di imposta sostitutiva ex art. 26-ter del DPR n. 600/1973 al momento del riscatto della polizza.

Nel caso delle polizze emesse da compagnie assicurative estere, si riscontra che normalmente le compagnie non pagano l'imposta annua dello 0,35%, avvalendosi di un chiarimento dell'agenzia delle entrate (CM 62/E del 31.12.2003) secondo cui: "l'imposta dello 0,20% (oggi 0,35%) non è dovuta dalle imprese di assicurazioni estere che, pur operando nel territorio dello stato, non intendono provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria, lasciando al contribuente l'onere di indicare i predetti redditi di capitale di natura assicurativa nella dichiarazione annuale dei redditi".

Si osserva tra l'altro che i contribuenti, che sarebbero tenuti ad indicare la polizza nel quadro RW in quanto trattasi di attività finanziaria estera, abitualmente sottoscrivono il contratto di assicurazione per il tramite di un intermediario residente (tipicamente una fiduciaria), esercitando l'opzione per il cd. "risparmio amministrato" che consente di ottenere l'esonero dagli adempimenti di monitoraggio valutario.

Inoltre, per evitare di indicare il reddito derivante dal riscatto della polizza nel Modello UNICO, alcuni contribuenti decidono anziché riscattare di cedere la polizza ad un soggetto terzo, realizzando un reddito diverso (anziché un reddito di capitale) sul quale l'intermediario residente applica l'imposta sostitutiva ex art. 6 del D.Lgs n. 461/1997.

Premesso che l'art. 26-ter del DPR 600/1973 – che disciplina il pagamento dell'imposta sostitutiva sul reddito di capitale derivante dal riscatto – non attribuisce all'intermediario che interviene nella sottoscrizione del contratto la possibilità di agire come sostituto d'imposta si propone di estendere: la possibilità all'intermediario, che interviene nella sottoscrizione del contratto, di agire come sostituto d'imposta per l'applicazione dell'imposta sostitutiva; a tale intermediario l'obbligo di applicare – a titolo di acconto – l'imposta dello 0,35% annuo (che sarà scomputata dal versamento finale dell'imposta sostitutiva).

Art. 69

L'articolo prevede la copertura finanziaria per gli oneri previsti dagli articoli 6, 9, 10, 11 e 16 mediante utilizzo delle maggiori entrate scaturenti dall'applicazione dell'articolo 18 del decreto.

Per armonizzare il trattamento fiscale tra polizze emesse da compagnie residenti e polizze emesse da compagnie estere, che non pagano l'imposta annua dello 0,35%, la norma prevede la possibilità all'intermediario, che interviene nella sottoscrizione del contratto, di agire come sostituto d'imposta per l'applicazione dell'imposta sostitutiva; a tale intermediario l'obbligo di applicare – a titolo di acconto – l'imposta dello ,35% annuo (che sarà scomputata dal versamento finale dell'imposta sostitutiva).

Qualora il contribuente decida di non avvalersi di un intermediario residente si dovrebbe innalzare l'imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estere dallo 0,15% allo 0,50%: soluzione questa che penalizzerebbe il contribuente rispetto alla soluzione di avvalersi di un intermediario residente, visto che non gli darebbe modo di recuperare la maggior imposta al momento del riscatto e del versamento dell'imposta sostitutiva.

Se la massa di polizze oggi non assoggettate all'imposta dello 0.35% fosse pari a 60 mld di euro (stima prudente anche alla luce dello scudo) il gettito sarebbe di oltre 200 ml di euro annui.

A decorrere dall'anno 2013 si provvede a valere sulle risorse rinvenienti dalle maggiori entrate previste dall'articolo 68 del presente decreto e mediante riduzione di spesa dei capitoli di bilancio delle Amministrazioni centrali dello Stato;

Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)

Viste le previsioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008 , n. 170 “Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246.”:

- ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette a favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori dell'infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare misure per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile al fine di assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale ed in un'ottica di rigore finanziario e di effettivo rilancio dello sviluppo economico, un immediato e significativo sostegno e rinnovato impulso al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea indispensabili, nell'attuale quadro di contenimento della spesa pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita;
- considerata la previsione dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008 , n. 170 concernente i casi di esenzione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione.

Il provvedimento non è accompagnato da Analisi di Impatto della Regolamentazione.